



Giunta Regionale della Campania

DECRETO PRESIDENZIALE

PRESIDENTE **Presidente De Luca Vincenzo**
CAPO GABINETTO -
ASSESSORE **Presidente Vincenzo De Luca**
DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA **dott.ssa Caragliano Fortunata**
DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA
DIR. / DIRIGENTE STAFF

ATTIVITÀ AMM.VA

REG. GEN. N. **286**...../III

DECRETO N°	DEL
24	13/02/2019

Oggetto:

Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza "Asilo d'infanzia Filomena Maccarone", in Sessa Aurunca (CE). Revoca d'PGRC n. 262 del 29 dicembre 2015. Nomina commissario reggente.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che:

- a. l'Ente "Asilo d'infanzia Filomena Maccarone", in Sessa Aurunca (CE), è una Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (IPAB) *ex lege* 17 luglio 1890, n. 6972 e, come tale, è assoggettata al controllo della Regione ai sensi del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9 (Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e del relativo personale);
- b. il sistema delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza è stato oggetto di riordino ad opera del Regolamento regionale 22 febbraio 2013, n. 2, in ottemperanza alla delega prevista dall'articolo 16bis della Legge Regionale 23 ottobre 2007, n. 11, fonte primaria di disciplina della materia in Regione Campania;
- c. ai fini del riordino, la disciplina regionale prescrive la trasformazione delle IIPPAB, a seconda della tipologia, del carattere e della dimensione, in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona e in associazione o fondazione di diritto privato e contempla, in via residuale, le cause di estinzione delle Istituzioni;
- d. il Regolamento n. 2/2013 riserva agli organi amministrativi delle IIPPAB adempimenti pregnanti ai fini dell'attuazione della disciplina di riordino del sistema la cui inottemperanza determina l'intervento sostitutivo della Regione;
- e. in particolare, per disposizione degli articoli 2, 11 e 12 del Regolamento n. 2/2013, l'organo di amministrazione, ancorchè straordinario, delle singole IIPPAB delibera la trasformazione o la estinzione delle Istituzioni entro il termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore del Regolamento delegato, pena l'intervento sostitutivo della Regione;
- f. l'IPAB "Asilo d'infanzia Filomena Maccarone" è in gestione commissariale sin dal 1997 a motivo della persistente impossibilità di costituire l'organo di amministrazione ordinario previsto dallo statuto;
- g. con decreto presidenziale n. 262 del 29 dicembre 2015 si è provveduto alla nomina, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del Regolamento n. 2/2013, del commissario reggente dell'IPAB "Asilo d'infanzia Filomena Maccarone" per l'assolvimento, in via sostitutiva, degli adempimenti preordinati e consequenziali alla estinzione dell'Istituzione previsti dalla disciplina regionale di riordino del sistema;
- h. con note PG 2016. 633421 del 29 settembre 2016 e PG 2017. 80702 del 6 febbraio 2017 la Direzione generale per le Politiche Sociali e Socio-sanitarie ha invitato il commissario reggente a trasmettere la copia del verbale di insediamento e a relazionare in ordine alle iniziative intraprese e allo stato degli adempimenti previsti dal Regolamento n. 2/2013 preordinati alla estinzione dell'IPAB "Asilo d'infanzia Filomena Maccarone";
- i. con nota PG 2018. 171132 del 15 marzo 2018 la Direzione generale competente ha invitato il commissario reggente a trasmettere, in ottemperanza all'incarico conferito con decreto presidenziale n. 262/2015, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta, la deliberazione recante la proposta di estinzione dell'Istituzione corredata dalla documentazione prevista dall'articolo 11, comma 3, del Regolamento n. 2/2013, pena l'avvio del procedimento di sostituzione;

RILEVATO che:

- a. il commissario reggente non ha trasmesso agli Uffici regionali competenti il verbale di insediamento e non ha relazionato in ordine all'assolvimento degli adempimenti previsti dall'articolo 11, del Regolamento n. 2/2013;
- b. entro il termine assegnato con nota PG 2018. 171132 del 15 marzo 2018, e a tutt'oggi, il commissario reggente non ha presentato la deliberazione recante la proposta di estinzione dell'IPAB "Asilo d'infanzia Filomena Maccarone" senza giustificare il ritardo;
- c. con nota PG 2018. 364771 del 7 giugno 2018, ai fini della partecipazione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, al procedimento amministrativo, la Direzione generale ha comunicato al commissario reggente dell'IPAB "Asilo d'infanzia Filomena Maccarone" l'avvio del procedimento volto alla revoca dell'incarico conferito con decreto presidenziale n. 262 del 29 dicembre 2015;
- d. il Commissario non ha presentato controdeduzioni;
- e. dalla documentazione custodita agli atti della competente Direzione generale risulta che l'IPAB "Asilo d'infanzia Filomena Maccarone" è inattiva nel campo socio-assistenziale da oltre due anni e, come tale, giusta disposizione dell'articolo 2, comma 5, del Regolamento n. 2/2013, è esclusa dai procedimenti di

trasformazione in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona e in associazione o fondazione di diritto privato;

CONSIDERATO che:

a. nell'ampio lasso di tempo dal conferimento dell'incarico il commissario reggente non ha assolto agli adempimenti previsti dal Regolamento n. 2/2013 preordinati alla estinzione dell'IPAB "Asilo d'infanzia Filomena Maccarone";

b. la perdurante inerzia del commissario reggente pregiudica l'attuazione della disciplina regionale di riordino del sistema delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza;

c. la persistente inattività dell'IPAB "Asilo d'infanzia Filomena Maccarone" e la mancanza dell'ordinario organo di amministrazione sostanziano la fattispecie prevista dall'articolo 11, comma 4, del Regolamento n. 2/2013 per l'esercizio del potere sostitutivo;

RITENUTO, a motivo della persistente e non giustificata inerzia del commissario reggente, impeditiva dell'avvio del procedimento estintivo ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento n. 2/2013, che sussistono i presupposti giuridici e di fatto e lo specifico interesse pubblico per la revoca dell'incarico commissariale conferito con decreto presidenziale n. 262 del 29 dicembre 2015;

RAVVISATA la necessità, stante l'urgenza di assolvere agli adempimenti obbligatori per disposizione normativa, essenziali ai fini del riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, di procedere alla nomina, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del Regolamento n. 2/2013, di un nuovo commissario per la reggenza dell'amministrazione dell'IPAB "Asilo d'infanzia Filomena Maccarone" altrimenti priva dell'organo amministrativo, ancorchè straordinario, in conseguenza della disponenda revoca del decreto presidenziale n. 262 del 29 dicembre 2015;

VISTA la nota protocollo 2019-1373/UDCP/GAB/CG del 21 gennaio 2019 con la quale, ai fini della istruttoria finalizzata all'atto di nomina del commissario dell'IPAB "Asilo d'infanzia Filomena Maccarone", in Sessa Aurunca, si indica l'avvocato dello Stato in quiescenza Rosa Sibilia;

VISTO il curriculum dell'avv. Rosa Sibilia, nata il 10 febbraio 1951, dal quale si evince il possesso dei requisiti di professionalità e competenza nel settore inerente la carica da ricoprire;

RITENUTO di conferire l'incarico di commissario dell'IPAB "Asilo d'infanzia Filomena Maccarone" all'avvocato dello Stato in quiescenza Rosa Sibilia, nata il 10 febbraio 1951;

ACQUISITE agli atti della Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio-sanitarie la dichiarazione dell'avv. Rosa Sibilia:

a. di non trovarsi nelle situazioni descritte dalla lettera a) alla lettera f) dell'articolo 7 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;

b. di non trovarsi nelle situazioni di inconferibilità o incompatibilità descritte nel D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;

c. di non trovarsi nelle ulteriori cause di inconferibilità o di incompatibilità o di conflitto di interessi che ostino, ai sensi della normativa vigente, all'espletamento dell'incarico anzidetto;

VISTI

- lo Statuto della Regione Campania;

- il d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9;

- l'articolo 16bis della Legge Regionale 23 ottobre 2007, n. 11;

- il Regolamento regionale 22 febbraio 2013, n. 2 ;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio-sanitarie (50 05 00) e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione del presente atto

DECRETA

per le motivazioni espresse nelle premesse che si intendono qui integralmente riportate e trascritte:

1. di revocare l'incarico conferito con decreto presidenziale n. 262 del 29 dicembre 2015 di commissario reggente dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza "Asilo d'infanzia Filomena Maccarone", in Sessa Aurunca;

2. di nominare, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del Regolamento 22 febbraio 2013, n. 2, l'avvocato dello Stato in quiescenza Rosa Sibilìa, nata il 10 febbraio 1951, commissario reggente dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza "Asilo d'infanzia Filomena Maccarone", in Sessa Aurunca, in sostituzione del commissario revocato;
3. di conferire al commissario la reggenza amministrativa dell'IPAB "Asilo d'infanzia Filomena Maccarone" e, in particolare, l'assolvimento, in via sostitutiva, degli adempimenti previsti dall'articolo 11, commi 2, 3, 7, del Regolamento n. 2/2013 preordinati e consequenziali alla estinzione dell'Istituzione;
4. di dare atto che, giusta disposizione dell'articolo 11, comma 4, del Regolamento n. 2/2013, il commissario dura in carica sino alla consegna dei beni dell'Istituzione estinta all'ente destinatario;
5. di disporre che il commissario dovrà relazionare mensilmente alla competente Direzione generale in ordine alle attività svolte e allo stato del procedimento;
6. di disporre che il commissario potrà avvalersi della collaborazione delle strutture amministrative della Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio-sanitarie;
7. di precisare che l'incarico è svolto a titolo onorifico, salvo il rimborso delle spese documentate il cui onere grava sul bilancio dell'IPAB "Asilo d'infanzia Filomena Maccarone", se capiente, oppure sul bilancio dell'ente che succede nella titolarità delle posizioni giuridiche facenti capo all'Istituzione;
8. di inviare il presente decreto al Consiglio regionale per l'espressione del gradimento ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto della Regione Campania;
9. di notificare il presente decreto al commissario dell'IPAB "Asilo d'infanzia Filomena Maccarone", al Comune di Sessa Aurunca e al commissario revocato;
10. di trasmettere il presente decreto alla Segreteria di Giunta per l'invio al Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto, all'Ufficio di Gabinetto, all'Ufficio competente per la pubblicazione nella Sezione Casa di Vetro del sito istituzionale della Regione Campania e alla Direzione generale per le Politiche Sociali e Socio-sanitarie (50 05 00) per gli adempimenti di competenza.

- DE LUCA -



Giunta Regionale della Campania

DECRETO PRESIDENZIALE

PRESIDENTE	Presidente De Luca Vincenzo
CAPO GABINETTO	-
ASSESSORE	Presidente Vincenzo De Luca
DIRETTORE GENERALE/ DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA	dott.ssa Caragliano Fortunata
DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE STAFF	

ATTIVITÀ AMM.VA
REG. GEN. N. 287...../II

DECRETO N°	DEL
27	13/02/2019

Oggetto:

***Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza "Asilo infantile Galasso", in Mercogliano (AV).
Revoca dPGRC n. 185 del 12 settembre 2013. Nomina commissario reggente.***

IL PRESIDENTE

PREMESSO che:

- a) l'Ente "Asilo infantile Galasso", in Mercogliano (AV), è una Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (IPAB) *ex lege* 17 luglio 1890, n. 6972 e, come tale, è assoggettata al controllo della Regione ai sensi del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9 (Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e del relativo personale);
- b) il sistema delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza è stato oggetto di riordino ad opera del Regolamento regionale 22 febbraio 2013, n. 2, in ottemperanza alla delega prevista dall'articolo 16bis della Legge Regionale 23 ottobre 2007, n. 11, fonte primaria di disciplina della materia in Regione Campania;
- c) ai fini del riordino, la disciplina regionale prescrive la trasformazione delle IIPPAB, a seconda della tipologia, del carattere e della dimensione, in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona e in associazione o fondazione di diritto privato e contempla, in via residuale, le cause di estinzione delle Istituzioni;
- d) il Regolamento n. 2/2013 riserva agli organi amministrativi delle IIPPAB adempimenti pregnanti ai fini dell'attuazione della disciplina di riordino del sistema la cui inottemperanza determina l'intervento sostitutivo della Regione;
- e) e. in particolare, per disposizione degli articoli 2, 11 e 12 del Regolamento n. 2/2013, l'organo di amministrazione, ancorchè straordinario, delle singole IIPPAB delibera la trasformazione o la estinzione delle Istituzioni entro il termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore del Regolamento delegato, pena l'intervento sostitutivo della Regione;
- f) l'IPAB "Asilo infantile Galasso", già amministrata dall'Ente Comunale di Assistenza di Mercogliano, è in gestione commissariale sin dal 1979 a seguito e per effetto della soppressione, con Legge Regionale 16 ottobre 1978, n. 43, degli Enti Comunali di Assistenza;
- g) l'amministrazione straordinaria dell'IPAB in parola è stata periodicamente rinnovata a motivo della mancata formalizzazione degli atti di trasferimento delle funzioni e del patrimonio dell'Istituzione al Comune di Mercogliano secondo la disciplina recata dalla Legge Regionale n. 43/1978 e della impossibilità di concludere, nel periodo di vigenza della Legge Regionale 15 marzo 1984, n. 14, il procedimento di estinzione promosso dalla Giunta regionale con deliberazione n. 295 del 21 giugno 2011;
- h) con decreto n. 185 del 12 settembre 2013 si è provveduto alla nomina del commissario reggente dell'IPAB "Asilo infantile Galasso" per l'assolvimento degli adempimenti di competenza dell'organo amministrativo preordinati e consequenziali alla estinzione dell'Istituzione ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento n. 2/2013;
- i) con note PG 2013- 771447 del 12 novembre 2013, PG 2014- 24440 del 14 gennaio 2014, PG 2014- 631012 del 25 settembre 2014, PG 2014-744308 del 6 novembre 2014, PG 2016-150074 del 3 marzo 2016 la Direzione generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie ha sollecitato l'assolvimento degli adempimenti previsti dall'articolo 11 del Regolamento n. 2/2013 riservati all'organo amministrativo, ancorchè straordinario, dell'IPAB;
- j) in riscontro alla copiosa corrispondenza il commissario reggente ha, ogni volta, rappresentato la impossibilità di deliberare la proposta di estinzione dell'IPAB ai sensi del Regolamento n. 2/2013 a motivo della carenza dei supporti documentali necessari per accertare la consistenza patrimoniale dell'Istituzione;
- k) con nota PG 2018-171121 del 15 marzo 2018 la Direzione generale competente ha diffidato il commissario reggente a trasmettere, in ottemperanza all'incarico conferito con decreto presidenziale n. 185/2013, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della missiva, la deliberazione recante la proposta di estinzione dell'IPAB corredata dalla documentazione prevista dall'articolo 11, comma 3, del Regolamento n. 2/2013, pena l'avvio del procedimento di sostituzione;

RILEVATO che:

- a) entro il termine assegnato con nota PG 2018-171121 del 15 marzo 2018 il commissario reggente non ha presentato la deliberazione recante la proposta di estinzione dell'IPAB "Asilo infantile Galasso" senza giustificare il ritardo;

- b) con nota PG 2018-364779 del 7 giugno 2018, ai fini della partecipazione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, al procedimento amministrativo, la Direzione generale ha comunicato al commissario reggente dell'IPAB "Asilo infantile Galasso" l'avvio del procedimento volto alla revoca dell'incarico conferito con decreto presidenziale n. 185 del 12 settembre 2013;

VISTA la nota prot. 31/2018 dell'11 giugno 2018 con la quale il commissario reggente, in riscontro alla comunicazione PG 2018. 364779 di avvio del procedimento di revoca dell'incarico commissariale, ha ribadito la impossibilità di promuovere il procedimento estintivo a motivo della persistente incertezza della consistenza patrimoniale dell'IPAB e, in particolare, della incerta titolarità della proprietà di quattordici unità immobiliari edificate fuori sito su suoli di proprietà del Comune di Mercogliano ancora non trasferiti all'Istituzione, benchè assegnati all'Asilo infantile Galasso in permuta delle aree di risulta di preesistenti fabbricati danneggiati dal sisma del 1980;

CONSIDERATO che:

- a) nell'ampio lasso di tempo dal conferimento dell'incarico il commissario dell'IPAB "Asilo infantile Galasso" non ha posto in essere gli atti e i negozi di competenza volti a conseguire la piena disponibilità giuridica del patrimonio immobiliare;
- b) la perdurante inerzia del commissario reggente e il rinvio *sine die* di adempimenti obbligatori previsti dal Regolamento n. 2/2013 pregiudica l'attuazione del riordino del sistema delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza;

RITENUTO, a motivo della persistente inerzia del commissario reggente impeditiva dell'avvio del procedimento estintivo ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento n. 2/2013, che sussistono i presupposti giuridici e di fatto e lo specifico interesse pubblico per la revoca dell'incarico commissariale conferito con decreto presidenziale n. 185 del 12 settembre 2013;

RILEVATO, altresì, che dalla documentazione agli atti della Direzione generale competente risulta che l'IPAB "Asilo infantile Galasso" è inattiva nel campo socio-assistenziale da oltre due anni e, come tale, giusta disposizione dell'articolo 2, comma 5, del Regolamento n. 2/2013, è esclusa dai procedimenti di trasformazione in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona e in associazione o fondazione di diritto privato;

CONSIDERATO che la persistente inattività dell'IPAB "Asilo infantile Galasso" e la mancanza dell'organo di amministrazione sostanziano la fattispecie prevista dall'articolo 11, comma 4, del Regolamento n. 2/2013 per l'esercizio del potere sostitutivo;

RAVVISATA la necessità, stante l'urgenza di assolvere adempimenti obbligatori per disposizione normativa, essenziali ai fini del riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, di procedere alla nomina, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del Regolamento n. 2/2013, di un commissario per la reggenza dell'amministrazione dell'IPAB "Asilo infantile Galasso", altrimenti priva dell'organo amministrativo, ancorchè straordinario, in conseguenza della disponenda revoca del decreto presidenziale n. 185 del 12 settembre 2013;

VISTA la nota protocollo 2019-1370/UDCP/GAB/CG del 21 gennaio 2019 con la quale, ai fini della istruttoria finalizzata alla predisposizione dell'atto di nomina del commissario dell'IPAB "Asilo infantile Galasso", in Mercogliano, si indica l'avvocato dello Stato in quiescenza Annamaria Armenante;

VISTO il curriculum dell'avv. Annamaria Armenante, nata il 10 febbraio 1952, dal quale si evince il possesso dei requisiti di professionalità e competenza nel settore inerente la carica da ricoprire;

RITENUTO di conferire l'incarico di commissario dell'IPAB "Asilo infantile Galasso" all'avvocato dello Stato in quiescenza Annamaria Armenante, nata a Cava de' Tirreni il 10 febbraio 1952;

ACQUISITE agli atti della Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio-sanitarie la dichiarazione dell'avv. Annamaria Armenante:

- a) di non trovarsi nelle situazioni descritte dalla lettera a) alla lettera f) dell'articolo 7 del D.Lgs. 31

- dicembre 2012, n. 235;
- b) di non trovarsi nelle situazioni di inconferibilità o incompatibilità descritte nel D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
 - c) di non trovarsi nelle ulteriori cause di inconferibilità o di incompatibilità o di conflitto di interessi che ostino, ai sensi della normativa vigente, all'espletamento dell'incarico anzidetto;

VISTI

- lo Statuto della Regione Campania;
- il d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9;
- l'articolo 16bis della Legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11;
- il Regolamento regionale 22 febbraio 2013, n. 2 ;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio-sanitarie (50 05 00) e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore generale a mezzo di sottoscrizione del presente atto,

DECRETA

per le motivazioni espresse nelle premesse che si intendono qui integralmente riportate e trascritte:

1. di revocare l'incarico conferito con decreto presidenziale n. 185 del 12 settembre 2013 di nomina del commissario reggente dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza "Asilo infantile Galasso", in Mercogliano;
2. di nominare, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del Regolamento 22 febbraio 2013, n. 2, l'avvocato dello Stato in quiescenza Annamaria Armenante, nata il 10 febbraio 1952, commissario reggente dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza "Asilo infantile Galasso", in Mercogliano, in sostituzione del commissario revocato;
3. di conferire al commissario la reggenza amministrativa dell'IPAB "Asilo infantile Galasso" e, in particolare, l'assolvimento, in via sostitutiva, degli adempimenti previsti dall'articolo 11, commi 2, 3, 7, del Regolamento n. 2/2013 preordinati e consequenziali alla estinzione dell'Istituzione;
4. di dare atto che, giusta disposizione dell'articolo 11, comma 4, del Regolamento n. 2/2013, il commissario dura in carica sino alla consegna dei beni dell'Istituzione estinta all'ente destinatario;
5. di disporre che il commissario dovrà relazionare mensilmente alla competente Direzione generale in ordine alle attività svolte e allo stato del procedimento;
6. di disporre che il Commissario potrà avvalersi della collaborazione delle strutture amministrative della Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio-sanitarie;
7. di precisare che l'incarico è svolto a titolo onorifico, salvo il rimborso delle spese documentate il cui onere grava sul bilancio dell'IPAB "Asilo infantile Galasso", se capiente, oppure sul bilancio dell'ente che succede nella titolarità delle posizioni giuridiche facenti capo all'Istituzione;
8. di inviare il presente decreto al Consiglio regionale per l'espressione del gradimento ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto della Regione Campania;
9. di notificare il presente decreto al commissario dell'IPAB "Asilo infantile Galasso", al Comune di Mercogliano e al commissario revocato;
10. di trasmettere il presente decreto alla Segreteria di Giunta per l'invio al Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto, all'Ufficio di Gabinetto, all'Ufficio competente per la pubblicazione nella Sezione Casa di Vetro del sito istituzionale della Regione Campania, e alla Direzione generale per le Politiche Sociali e Socio-sanitarie (50 05 00) per gli adempimenti di competenza.

DE LUCA



Giunta Regionale della Campania

DECRETO PRESIDENZIALE

ATTIVITÀ AMM.VA

REG. GEN. N. ²⁸⁸...../III

PRESIDENTE	Presidente De Luca Vincenzo
CAPO GABINETTO	-
ASSESSORE	Presidente Vincenzo De Luca
DIRETTORE GENERALE/ DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA	Avv. Giuseppe Carannante
DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE STAFF	dott. Guida Francesco

DECRETO N°	DEL
29	21/02/2019

Oggetto:

NOMINA COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA', LE INFRASTRUTTURE E LE RETI (ACAMIR).

IL PRESIDENTE

PREMESSO che

- a. ai sensi dell'art. 21 della Legge regionale 28 marzo 2002, n. 3 "Riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della Regione Campania", come modificato dall'art. 4, comma 2, lettera a), della Legge regionale 23 dicembre 2016 "E' istituita l'Agenzia campana per la Mobilità, le infrastrutture e le reti, denominata ACaMIR, ente dotato di personalità giuridica pubblica, nonché di autonomia gestionale, amministrativa, contabile, tecnica";
- b. l'art. 22 della Legge regionale 28 marzo 2002, n. 3, come modificato dall'art. 4, comma 2, della Legge regionale 23 dicembre 2016, n. 38 e dall'art. 1, comma 43, lettera c) della Legge regionale 31 marzo 2017, n. 10, prevede le funzioni dell'ACaMIR;
- c. ai sensi dell'art. 23 della predetta Legge regionale, sono organi di detta Agenzia il Direttore Generale ed il Collegio dei Revisori;
- d. ai sensi dell'art. 24 della predetta Legge regionale, il Direttore Generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione di Giunta regionale, su proposta dell'Assessore ai trasporti e sentita la Commissione consiliare competente;

PREMESSO, inoltre, che

- a. con delibera di Giunta regionale n. 421 del 03.07.2018, è stata disposta la nomina a Commissario di ACaMIR dell'Ing. Gianluca Basile, Direttore generale dell'Agenzia Regionale per le Universiadi – ARU 2019, fino alla nomina del Direttore Generale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2018,
- b. tale nomina è stata poi formalizzata con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 121 del 17.07.2018;
- c. con la stessa DGR n. 421/2018 si è dato avvio alla procedura per la nomina del Direttore Generale dell'ACaMIR, con mandato alla Direzione Generale per la Mobilità di procedere ad un Avviso pubblico per la manifestazione d'interesse per il conferimento dell'incarico di Direttore Generale, nel rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa;
- d. in data 31.12.2018 è venuto a scadenza l'incarico commissariale di cui ai punti precedenti;
- e. con delibera di Giunta Regionale n. 56 del 12.02.2019 è stata disposto il rinnovo dell'incarico a titolo gratuito a Commissario Straordinario dell'Agenzia campana per la Mobilità, le Infrastrutture e le Reti, dell'Ing. Gianluca Basile, Direttore generale dell'Agenzia Regionale per le Universiadi – ARU 2019, fino alla definizione della procedura in corso per la nomina del Direttore Generale della detta Agenzia e comunque non oltre il 31 marzo 2019, rinviando a successivo provvedimento del Presidente della Giunta regionale la formalizzazione della nomina;

CONSIDERATO che

- a. nelle more della nomina del Direttore Generale dell'ACaMIR, ai sensi di quanto disposto dal citato art. 24 della Legge regionale n. 3/2002, permane l'esigenza di garantire la continuità gestionale, amministrativa e contabile della citata Agenzia;
- b. a tal fine si rende necessario, in applicazione del principio di continuità dell'azione amministrativa, nominare un Commissario dell'Agenzia;
- c. la richiamata Delibera n. 56 del 12.02.2019 rinvia la formalizzazione della nomina a successivo provvedimento del Presidente della Giunta regionale;

RAVVISATA la necessità di procedere alla formalizzazione della nomina disposta dalla Deliberazione Giunta regionale della Campania n. 56 del 12.02.2019;

ACQUISITA, a cura della Direzione Generale competente, la dichiarazione dell'interessato, prot. n. 708 del 18.02.2019, di insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità ai sensi del D. lgs. 08/04/2013 n.39;

RITENUTO, pertanto

- a. di poter conferire l'incarico di Commissario Straordinario dell'Agenzia Campana per la Mobilità, le infrastrutture e le reti (ACaMIR), all'Ing. Gianluca Basile, Direttore generale dell'Agenzia Regionale
-

per le Universiadi – ARU 2019, fino alla definizione della procedura in corso per la nomina del Direttore Generale della detta Agenzia e comunque non oltre il 31 marzo 2019;

- b. di dover stabilire che l'incarico di Commissario Straordinario è svolto a titolo gratuito;

VISTI

- a. lo Statuto della Regione Campania;
- b. la L.R. n. 3/2002 e ss.mm.ii.;
- c. la DGR n. 421 del 03.07.2019;
- d. la DGR n. 56 del 12.02.2019.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dagli Uffici della Direzione Generale Mobilità e delle risultanze degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente istruttore a mezzo della sottoscrizione proposta

DECRETA

1. di rinnovare l'incarico di Commissario Straordinario dell'Agenzia Campana per la Mobilità, le Infrastrutture e le Reti, all'Ing. Gianluca Basile, Direttore generale dell'Agenzia Regionale per le Universiadi – ARU 2019, fino alla definizione della procedura in corso per la nomina del Direttore Generale della detta Agenzia Campana per la Mobilità, le Infrastrutture e le Reti, e comunque non oltre il 31 marzo 2019;
2. di stabilire che l'incarico di Commissario Straordinario è svolto a titolo gratuito;
3. di trasmettere copia del presente decreto al Consiglio regionale per gli effetti di quanto disposto dall'art. 48 del vigente Statuto regionale;
4. di trasmettere il presente provvedimento all'interessato, al Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, alla Direzione Generale per la Mobilità per gli adempimenti di competenza, all'Agenzia Campana per la Mobilità, le infrastrutture e le reti (ACaMIR), alla Segreteria di Giunta, nonché all'Ufficio I UDCCP Staff del Capo di Gabinetto, alla sezione trasparenza del sito istituzionale.

DE LUCA



Consiglio Regionale della Campania

A.D.O. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: **0006038/I** Data: **07/04/2017 13:29**
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della VI Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

U.D. Studi Legislativi e
Servizio Documentazione

S E D E

Oggetto: Proposta di legge “Norme per la prevenzione ed il contrasto delle discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere” Reg. Gen. n. 431

Ad iniziativa dei Consiglieri Carmine De Pascale, Alfonso Piscitelli e Carlo Iannace.
Depositata in data 5 aprile 2017

IL PRESIDENTE

VISTO l’articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A


il provvedimento in oggetto a:

VI Commissione Consiliare Permanente per l’esame

La stessa si esprimerà nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli, **07 APR. 2017**

IL PRESIDENTE





Consiglio Regionale della Campania

Gruppo Consiliare "De Luca Presidente"

AW. S. S.
5/4/17
A. Cimmino
S.S.

A.O.D. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0005811/1 Data: 05/04/2017 10:33
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



Al Presidente del Consiglio
Regionale della Campania
Rosa D'Amelio

Sede

Prot.n. 60 del 4 APRILE 2017

Oggetto: Trasmissione proposta di legge

Si allega alla presente la proposta di legge avente oggetto "Norme per la prevenzione ed il contrasto delle discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere" a firma del sottoscritto.

Distinti saluti

Il Presidente

Carmine De Pascale

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 431

5/4/17
S. S. De Luca



Consiglio Regionale della Campania

Gruppo Consiliare "De Luca Presidente"

PROPOSTA DI LEGGE

"Norme per la prevenzione ed il contrasto delle discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere"

ad iniziativa dei Consiglieri regionali

Carmine De Pascale

Alfonso Piscitelli

Carlo Iannace

ATTIVITA' LEG.VA

REG. GEN. N. 431

2000



Consiglio Regionale della Campania

X Legislatura

PROPOSTA DI LEGGE

"Norme per la prevenzione ed il contrasto delle discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere".

M. Casella



RELAZIONE

Norme per la prevenzione ed il contrasto delle discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.

Preliminarmente e per completezza di informazione, si offrono due definizioni semplici di orientamento sessuale e identità di genere, con l'avviso che non si tratta di definizioni complete o esaustive:

- a) l'**orientamento sessuale** caratterizza ogni individuo ed è solitamente individuato in base alla preponderanza di sentimenti, pensieri erotici e fantasie sessuali diretti verso un individuo di sesso diverso (orientamento eterosessuale), dello stesso sesso (orientamento omosessuale) o verso individui di entrambi i sessi (orientamento bisessuale);
- b) l'**identità di genere** è la rappresentazione di sé come uomo o come donna, indipendentemente e anche in opposizione al proprio sesso.

Nell'ordinamento giuridico italiano manca un inquadramento normativo specifico in materia di contrasto delle discriminazioni di genere.

Le persone omosessuali e transessuali non hanno tutele sul piano dei diritti e sono spesso oggetto di atti di denigrazione sul piano culturale, mediatico, sociale e politico. L'Unione Europea, con i trattati di Nizza e di Lisbona, prevede tutele antidiscriminatorie anche riguardo l'orientamento sessuale. Molti Stati europei hanno adottato iniziative per allinearsi alle due direttive UE del 2000: la direttiva sull'uguaglianza razziale (2000/43/CE), che vieta, nella vita di tutti i giorni, la discriminazione fondata sulla razza o sull'origine etnica, e la direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione (2000/78/CE), che vieta la discriminazione, in materia di occupazione e formazione, fondata sulla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Il 31 marzo 2010 il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha adottato una raccomandazione agli stati membri riguardante le "misure per combattere la discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere".

L'Italia continua a ignorare quanto avviene nel resto d'Europa ed è soprattutto per questo o anche a causa di questo se la Regione Campania annovera un alto tasso di atti di violenza omofobica e transfobica. La mancanza di diritti equivale alla mancanza di garanzie sul piano dei diritti umani delle persone. Ignorare le richieste di maggiori tutele che giungono da decina di migliaia di cittadini della nostra Regione equivale a impedire il raggiungimento dell'integrazione e della felicità a cui tutti hanno diritto.

La Regione Campania deve adottare, in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione, politiche finalizzate a consentire a ogni persona la libera espressione e manifestazione del proprio orientamento sessuale o della propria identità di genere e promuove il superamento delle situazioni di discriminazione.

La presente Proposta di Legge intende fornire un valido contributo al contrasto alle discriminazioni di genere attraverso un piano di azioni integrate mirate alla prevenzione di tale fenomeno.

Tale norma coinvolge i diversi ambiti culturali, associativi, sanitari, sociali e istituzionali e del mondo del lavoro della Regione. Prevede inoltre non solo il coinvolgimento della istituzioni, ma pone la famiglia quale prima agenzia educativa per arrestare il fenomeno attraverso la prevenzione, l'accertamento e la protezione delle vittime.

E' solo in questa ottica che la Regione garantisce la parità di diritti di ogni persona in ordine al proprio orientamento sessuale o alla propria identità di genere. Attraverso il sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento e riguardo alle norme regionali per la promozione del lavoro, la regione Campania deve operare per assicurare ad ogni persona, indipendentemente dall'appartenenza di genere o dall'orientamento sessuale, uguaglianza delle opportunità e non discriminazione nell'accesso ai percorsi di istruzione e formazione professionale, nell'inserimento al



lavoro e nella fruizione dei relativi servizi, nella permanenza al lavoro, nei percorsi di carriera e nella retribuzione. Bisogna promuovere l'adozione di comportamenti ispirati alla considerazione e al rispetto per ogni orientamento sessuale o identità di genere e individuare, altresì, l'adozione di tali modalità tra gli obiettivi delle attività di formazione del personale dei suoi uffici ed enti. E' proprio grazie ad una politica di prevenzione e di contrasto che la Regione Campania deve favorire la parità di trattamento del lavoratore.

Relazione Economica Finanziaria

1. La presente proposta di legge non comporta aggravio di spesa a carico del bilancio regionale

M. Casade
[Signature]

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI

- Art. 1- Finalità;
- Art.2 – Destinatari
- Art.3 - Interventi

TITOLO II- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE , POLITICHE DEL LAVORO ED INTEGRAZIONE SOCIALE

- Art. 4 – Istruzione e Formazione
- Art. 5 - Lavoro

TITOLO III- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ ED ASSISTENZA

- Art. 6 - Sanità ed Assistenza
- Art. 7- Compiti delle Aziende Sanitarie Locali e finanziamento degli interventi

TITOLO IV - INTEGRAZIONE SOCIALE

- Art. 8- Integrazione Sociale

TITOLO V- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE DI SENSIBILIZZAZIONE ED INFORMAZIONE

- Art. 9- Misure di Prevenzione ed Informazione
- Art.10- Settimana regionale contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere

TITOLO VI – MODALITÀ ATTUATIVE

- Art.11 - Attuazione degli interventi regionali;
- Art. 12 - Accordo Operativo d'Attuazione;
- Art. 13 - Clausole valutative;
- Art. 14 - Norma Finanziaria.

M. Tamara
CP
AD


"Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere".

TITOLO I – PRINCIPI

Art. 1 (Finalità)

La Regione Campania:

- a) nell'ambito delle proprie competenze ed in coerenza all'art.2 e 3 dello Statuto Regionale ispira la propria azione ai principi della democrazia, dello stato di diritto e della centralità della persona umana, favorendo e garantendo i principi di uguaglianza, solidarietà, libertà, giustizia sociale e pari opportunità tra donne e uomini, salvaguardando la dignità personale e i diritti umani contribuendo al mantenimento di tali valori comuni nel rispetto e con il contributo delle diversità e delle minoranze.
- b) in coerenza con i principi sanciti dagli articoli 2 e 3 della Costituzione e dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea, come modificato dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, e dalla risoluzione del Consiglio dei Diritti Umani dell'Onu contro le discriminazioni, sostiene politiche finalizzate a favorire la libera espressione e manifestazione del proprio orientamento sessuale e della propria identità di genere e promuove il superamento delle situazioni di discriminazione, anche attraverso la predisposizione di idonei strumenti di prevenzione e contrasto;
- c) assicura parità di condizioni di accesso agli interventi ed ai servizi ricompresi nelle materie di competenza legislativa regionale senza alcuna discriminazione determinata dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.
- d) attua i principi e le finalità della presente legge nel rispetto del dettato costituzionale e con il coinvolgimento delle istituzioni pubbliche e private del territorio regionale;
- e) promuove la collaborazione con gli enti locali e il dialogo con le parti sociali e gli organismi del terzo settore.



Art.2
(Destinatari)

1. La presente legge, nel rispetto del dettato costituzionale e con il coinvolgimento delle istituzioni pubbliche e private del territorio, promuove le iniziative destinate:

- 1) ai soggetti coinvolti in atti discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere;
- 2) alle persone che ne sono riferimento in ambito familiare e scolastico;
- 3) agli ambienti nei quali si sviluppa la maturazione dei fenomeni per prevenirli e contrastarli.

Art.3
(Interventi)

La Regione, per le finalità di cui all'art.1, sostiene e promuove gli interventi ed i progetti diretti al rispetto della dignità dell'individuo, alla valorizzazione delle diversità ed al contrasto di tutte le discriminazioni, come previsto dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, alla tutela dell'integrità psico-fisica dei giovani, alla diffusione della cultura della legalità per lo sviluppo di una cultura della cittadinanza consapevole, concernenti:

- a) la promozione di attività sociali, culturali e sportive per valorizzare il rispetto delle diversità senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni sociali, nonché l'educazione ai sentimenti, all'affettività e alla gestione dei conflitti ed alla legalità,
- b) la promozione di uno stile di vita familiare diretto a sviluppare il senso critico nel bambino e nel giovane per ridurre l'esposizione a modelli di comportamento violenti e aggressivi,
- c) l'organizzazione di corsi di formazione per il personale scolastico e per gli educatori, allo scopo di fornire le adeguate tecniche psico-pedagogiche ed educative per prevenire e contrastare fenomeni discriminazione determinati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere ed i rischi originati dai modelli culturali lesivi della dignità della persona, trasmessi anche mediante i mezzi di comunicazione e dal web
- d) l'avvio di specifiche intese e di interventi congiunti con i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, delle prefetture-uffici territoriali del governo, delle forze dell'ordine, delle aziende sanitarie locali e degli enti locali, volti ad instaurare forme permanenti di collaborazione;
- e) l'organizzazione di corsi e di programmi di supporto per aiutare i genitori ad acquisire la consapevolezza del fenomeno, in particolar modo della prevenzione dello stesso e dell'importanza del dialogo con i figli, potenziali vittime di soprusi e potenziali spettatori delle violenze altrui e con i responsabili delle azioni di discriminazioni ed atti violenti per agevolare il recupero sociale;

 M. Tomasi
6


- f) l'attivazione di programmi di sostegno in favore delle vittime, degli autori e degli spettatori di atti discriminatori;
- g) l'istituzione di sportelli di ascolto territoriali con l'obiettivo di diminuire il disagio legato alla dispersione territoriale dei servizi;
- h) la realizzazione di campagne di sensibilizzazione ed informazione rivolte in particolar modo ai bambini, ai giovani, alle loro famiglie, agli insegnanti ed agli educatori sulla gravità del fenomeno e delle conseguenze;
- i) la promozione di una strategia educativa che favorisca la comunicazione, la sensibilizzazione e lo scambio di esperienze tra pari anche attraverso la formazione di gruppi di giovani che svolgano attività educative, informali o organizzate, sulle tematiche legate alla prevenzione ed al contrasto di atti discriminatori determinati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere (peer education).

M. Conner


TITOLO II

Disposizioni in materia di istruzione, formazione professionale e politiche del lavoro

Art. 4

Istruzione e Formazione

1. La Regione Campania:

- a) opera affinché il sistema integrato di istruzione concorra a garantire uguaglianza di opportunità alla formazione ed assicurare l'accesso a percorsi di istruzione alle persone che risultino discriminate o esposte al rischio di esclusione sociale per motivi derivanti dall'orientamento sessuale o identità di genere.
- b) favorisce l'adozione di comportamenti ispirati alla considerazione e al rispetto per ogni orientamento sessuale ed identità di genere tra gli obiettivi della programmazione integrata delle attività di formazione del personale di tutte le istituzioni regionali.

Art. 5

Lavoro

La Regione, anche in coerenza con le strategie dell'Unione Europea per lo sviluppo delle risorse umane, promuove politiche attive del lavoro volte a favorire l'integrazione sociale e lavorativa al fine di evitare l'esposizione al rischio di esclusione sociale per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere:

- a) supporta gli utenti nell'individuazione e costruzione di percorsi di formazione ed inserimento lavorativo;
- b) favorisce l'adozione di comportamenti ispirati alla considerazione e al rispetto per ogni orientamento sessuale ed identità di genere ed individua altresì l'adozione di tali modalità tra gli obiettivi della programmazione integrata delle attività di formazione del personale di tutte le istituzioni regionali.

M. Tancredi
[Signature]

TITOLO III
Disposizioni in materia di sanità ed assistenza

Art. 6
(Sanità ed Assistenza)

La Regione si impegna, nell'ottica del rispetto della dignità e dei diritti delle persone Lesbiche, Gay, Bisessuali e Transgender (LGBT) a garantire:

a) l'accesso dignitoso a qualsiasi servizio o prestazione sanitaria, anche in condizioni di degenza, presso qualsiasi struttura pubblica o convenzionata con il sistema sanitario;
b) la possibilità che soggetti anche estranei al nucleo familiare delle persona LGBT, e da questi a tal fine indicati, possano prestare loro assistenza, possano ricevere ogni informazione sulle loro condizioni di salute.

2. La Regione s'impegna altresì a promuovere campagne informative e di sensibilizzazione finalizzate alla prevenzione delle malattie a trasmissione sessuale.

Art. 7
(Compiti delle Aziende Sanitarie Locali e finanziamento degli interventi)

1. Le Aziende Sanitarie Locali (ASL) assicurano adeguati interventi di informazione consulenza e sostegno per favorire la libertà di scelta della persona circa il proprio orientamento sessuale o la propria identità di genere.

2. La Regione promuove l'attivazione degli interventi di cui al comma 1 destinando appositi fondi del piano sanitario regionale.

3. Allo scopo di promuovere iniziative di particolare rilievo sociale sui temi della discriminazione e di istituire circuiti di informazione e di solidarietà tra gli utenti, le Aziende Sanitarie Locali (ASL) possono stipulare convenzioni con le associazioni ed i gruppi rappresentativi dei diversi orientamenti sessuali e di identità di genere.

M. Tanassi
[Signature]
[Signature]

TITOLO IV
Disposizioni in materia di integrazione sociale

Art. 8
(Integrazione sociale)

1. La Regione s'impegna a garantire, promuove e favorisce la concreta integrazione sociale delle persone LGBT in tutti gli organismi pubblici regionali e nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Rimuove ogni potenziale ostacolo, senza pregiudizio delle diverse identità e dei diversi orientamenti sessuali, al libero e concreto esercizio della responsabilità genitoriale, nell'assunzione dei compiti di cura ed educazione dei propri figli e nel rispetto dei minori, sempre nei limiti e nelle forme stabilite dall'ordinamento, da parte delle persone LGBT;

M. Farnesi



TITOLO V
Disposizioni in materia di prevenzione

Art. 9
(Misure di Prevenzione ed Informazione)

1. La Regione promuove e sostiene:

- a) iniziative volte a garantire la conoscenza del fenomeno della discriminazione fondata sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere attraverso la promozione di programmi, interventi ed azioni culturali volte a sviluppare il benessere psico-sociale delle persone.
- b) campagne di prevenzione nelle scuole e quando ritenuto utile possono essere invitati a partecipare alle riunioni esperti dotati di specifiche competenze in campo psicologico, pedagogico e delle comunicazioni sociali telematiche, altri operatori della rete internet, rappresentanti del terzo settore e di associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori e degli adolescenti, soprattutto se operanti in ambito scolastico;
- c) iniziative di prevenzione affinché gli esercenti di pubblici esercizi non possono rifiutare le loro prestazioni, né erogarle a condizioni deteriori rispetto a quelle praticate alla generalità degli utenti senza un legittimo motivo ed in particolare, fra l'altro per motivi riconducibili all'orientamento sessuale o all'identità di genere.
- d) campagne di informazione e sensibilizzazione per accrescere l'attenzione sulle tematiche disciplinate dalla presente legge e per fornire alle persone interessate le informazioni necessarie per la tutela dei propri diritti;

Art.10

(Settimana regionale contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere)

- 1. E' istituita la "Settimana regionale contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere".
- 2. La Giunta regionale, tramite gli assessorati competenti ed in collaborazione con le istituzioni locali ed il terzo settore, in occasione della "Settimana regionale contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere", predispone il programma delle iniziative di carattere informativo, formativo ed educativo, di prevenzione e sensibilizzazione contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere



TITOLO VI - MODALITA ATTUATIVE

Art. 11

(Attuazione degli interventi regionali)

1. La Regione, si impegna, in esecuzione della programmazione e pianificazione regionale in materia sociale, istruzione, formazione, politiche del lavoro, sanitaria, cultura e sport, a sostenere le finalità e gli interventi come indicati all'art.3 della presente legge, promuovendo programmazione integrata, progetti ed azioni volte a contrastare i fenomeni di discriminazione legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere

Art. 12

(Accordo Operativo d'Attuazione)

1. La Giunta regionale della Campania, in coerenza con gli indirizzi della direttiva 2000/43/CE del Consiglio Europeo del 29 giugno 2000, che riguardano il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, si attiva a predisporre entro 12 mesi dalla pubblicazione della presente legge, un Accordo Operativo d'Attuazione tra la Regione Campania e Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR), con il quale si delineano politiche, linee guide e strategie di coordinamento per promuovere lo sviluppo civile, sociale e culturale delle comunità locali, anche attraverso azioni positive per la crescita della coesione sociale, di promozione umana e di sensibilizzazione sui temi della discriminazione, del razzismo, della xenofobia, dell'omofobia e della transfobia, nonché dell'educazione alla cittadinanza attiva per contrastare e prevenire fenomeni di discriminazione legati a motivi razziali, etnici, religiosi, handicap ed orientamento sessuale.

M. Tanassi
CP
AD


Art.13
(Clausole valutative)

1. A partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, riferisce annualmente al Consiglio regionale sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente una relazione nella quale in modo documentato si illustrano:

- a) il resoconto delle azioni e degli interventi intrapresi sul territorio regionale e quali risultati qualitativi hanno raggiunto;
- b) l'elenco dei programmi e delle iniziative attivate, e la relativa spesa, per assicurare la più ampia diffusione e conoscenza della presente legge.

Art.14
(Norma Finanziaria)

La presente legge non comporta aggravio di spesa a carico del bilancio regionale.



431



Consiglio Regionale della Campania

A.O.D. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0007262/U Data: 28/04/2017 09:37
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti della VIII e II
Commissione Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

U.D. Studi Legislativi e
Servizio Documentazione

S E D E

Oggetto: Proposta di legge “Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell’attività venatoria in Campania” Reg. Gen. n. 437

Ad iniziativa del consigliere Luciano Passariello

Depositata in data 21 aprile 2017

IL PRESIDENTE

VISTO l’articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

VIII Commissione Consiliare Permanente per l’esame

II Commissione Consiliare Permanente per il parere

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, 28 APR. 2017

IL PRESIDENTE

Am. S. 1
21/4/17
J.J.

A.D.D. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0006907/1 Data: 21/04/2017 11:48
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:

Al Presidente del Consiglio
Regionale della Campania
On. R. D'Amelio



Prot. N. 474 del 20/04/2017

Oggetto: Proposta di Legge recante "norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania".

Gentile Direttore,
le trasmetto, ai sensi dell'articolo 96 del regolamento del Consiglio Regionale, la proposta di legge recante: "norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania".

Cordiali saluti Luciano Passariello.

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 437

Il Consigliere
Luciano Passariello

200417
26 Reg. Let. 1/17

Relazione alla proposta di Legge regionale
a firma del Consigliere Luciano PASSARIELLO recante disposizioni sulle :

“Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell’attività venatoria in Campania”

Alla luce dei numerosi conflitti di competenza tra lo Stato e le regioni italiane, riferiti alle materie in esclusiva e quelle concorrenti tra i due diversi ordinamenti, con riferimento in particolare al giudizio di legittimità costituzionale relativo alla sentenza n.303 del 04/12/2013 della Corte Costituzionale, con la quale dichiara illegittimi :

l’art. 5, comma 13, della legge della Regione Campania n.26 del 09/08/2012 – Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell’attività venatoria in Campania - di cui alle modifiche apportate dalla legge della Regione Campania n.12 del 06/09/2013;

l’art. 9, comma 1, lettera a) ;

l’art. 9, comma 1, lettera c) ;

l’art. 10, comma 5 ;

l’art. 16, comma 5 ;

l’art. 24, comma 5 ;

l’art. 25, comma 1, lettera l) ;

l’art. 36, comma 2 ;

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 437



tutti riferiti alla medesima legge regionale, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge della Regione Campania n.12 del 06/09/2013, inoltre si ravvisano momenti di difficoltà oggettivi nell’attuazione della stessa con accentramento dei procedimenti amministrativi, sovrapposizione delle competenze, difficoltà operative nell’applicazione delle sanzioni connesse alle violazioni alla disciplina di settore, infine difficoltà interpretative che scaricano le proprie tensioni sul sistema giudiziario.

Tenuto conto

che la legge della Regione Campania n.14 del 09/11/2015 reca disposizioni finalizzate al riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province quali enti di area vasta e dalla Città metropolitana di Napoli, in attuazione dell’art.1, comma 89 della Legge n.56 del 07/04/2014 – Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni;

della Legge n.190 del 23/12/2014 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2015 - .

Nel rispetto

delle previsioni dell’Accordo tra lo Stato e le Regioni, sancito in Conferenza Unificata in data 11/09/2014, ai sensi dell’art.1, comma 91 della Legge n.56/2014.

Nel ritenere

Indispensabile ed indifferibile, per quanto sopra esposto, un riordino legislativo della materia, propongo l'allegata proposta di Legge regionale.

Il Consigliere regionale
Luciano PASSARIELLO



RELAZIONE FINANZIARIA
Alla Proposta di Legge regionale:


“Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell’attività venatoria in Campania”

Così come recita l’art.38 – Norma finanziaria – la proposta di Legge regionale non comporta ulteriori oneri finanziari rispetto agli stanziamenti in bilancio già conseguenti dall’applicazione della Legge regionale n.8/1996.

Anche se per assicurare l’invarianza delle spese previste dai diversi articoli, si fa fronte nell’ambito del tetto del gettito di entrata previsto dall’art.37 – Utilizzazione dei proventi - , la stima dei proventi è legata a fattore variabile quale la tassa di concessione regionale per poter esercitare la caccia.

Ne consegue che la quantizzazione dei proventi non è prevedibile in modo pedissequo.

In ogni caso, la Regione Campania, con la legge di approvazione del bilancio regionale, per ciascun anno finanziario, provvede ad iscrivere stanziamenti in specifici capitoli di previsione della spesa per quanto previsto nella Proposta di Legge regionale.


Il Consigliere regionale
Luciano PASSARIELLO

Proposta di Legge regionale

A firma del Consigliere Luciano PASSARIELLO recante disposizioni sulle :

“Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania”.

Art. 1

Finalità

1. La Regione Campania, nell'ambito dei principi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera s) del vigente Statuto regionale ed in conformità a quanto disciplinato, in via generale, dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e dalla legge regionale 1 settembre 1993, n. 33 (Istituzione dei parchi e riserve naturali in Campania), tutela le specie faunistiche viventi anche temporaneamente sul territorio regionale e, al fine di regolamentare l'attività venatoria, adotta la presente legge.
2. Le norme dettate dalle convenzioni internazionali e dall'Unione Europea in materia di tutela del patrimonio faunistico informano l'azione amministrativa della Regione e degli altri soggetti operanti ai sensi della presente legge.

Art. 2

Patrimonio faunistico regionale e tutela

1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità regionale, nazionale ed internazionale.
2. Fanno parte del patrimonio faunistico regionale i mammiferi e gli uccelli temporaneamente o stabilmente dimoranti in stato di naturale libertà in Campania.
3. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.
4. Le direttive del Consiglio e della Commissione europea concernenti la tutela dell'ambiente, della fauna e la conservazione degli uccelli selvatici, recepite dalla legge 157/1992, sono integralmente attuate dalla Regione.
5. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le specie di fauna selvatica comunque presenti nel territorio regionale elencate dall'articolo 2 della legge 157/1992 e quelle indicate dagli atti della CEE, o convenzioni internazionali, come minacciate di estinzione.
6. Per le specie di cui al comma 5, non presenti attualmente nel territorio della Regione Campania, è vietata comunque la detenzione sotto qualsiasi forma.



Art. 3

Cattura temporanea e inanellamento

1. È vietata in tutto il territorio regionale qualsiasi forma di uccellazione o cattura di fauna selvatica, o di prelievo di piccoli nati, uova o nidi e sono fatte salve le forme di cattura previste e disciplinate dalla presente legge.
2. L'autorizzazione per attività di cattura temporanea per inanellamento degli uccelli a scopo scientifico, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della legge 157/1992, è concessa con provvedimento monocratico della competente struttura regionale.

Art. 4

Centri di recupero della fauna selvatica

1. La Giunta regionale, sentito l'Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA), autorizza l'istituzione di centri di recupero della fauna selvatica ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della legge 157/1992 con le finalità di soccorrere, riabilitare e reintrodurre esemplari di fauna selvatica feriti. Tali autorizzazioni possono essere concesse al Corpo Forestale dello Stato, ai dipartimenti scientifici delle università, alle associazioni venatorie, alle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente che operano in Campania.
2. L'autorizzazione è subordinata alla predisposizione di un progetto esecutivo che illustri nel dettaglio le strutture, le funzioni e le risorse, sia finanziarie sia professionali, e di un dettagliato programma di gestione.
3. La Giunta regionale, a seguito di parere dell'ISPRA, autorizza l'istituzione dei centri di recupero della fauna selvatica e con delibera stabilisce l'assegnazione di eventuali contributi da versare annualmente all'inizio della stagione venatoria.
4. Con regolamento regionale sono dettagliate le disposizioni per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai parchi nazionali presenti sul territorio regionale. In caso di istituzione di centri di recupero della fauna selvatica all'interno dei parchi nazionali, questi ultimi ne danno comunicazione agli uffici regionali competenti.

Art. 5

Esercizio venatorio da appostamento fisso

1. Sono considerati fissi gli appostamenti di caccia costruiti con adeguati materiali, con preparazione di sito, destinati all'esercizio venatorio almeno per un'intera stagione di caccia e ogni altro appostamento realizzato con strutture fisse o mobili che comportano preparazione di sito o modifica delle condizioni del luogo.

2. Sono anche considerati appostamenti fissi di caccia le tine, le zattere e le imbarcazioni stabilmente e saldamente ancorate nelle paludi e negli stagni o sui margini di specchi di acqua naturali o artificiali e quelli ubicati al largo dei laghi e dei fiumi, destinati all'esercizio venatorio agli acquatici.

3. Gli appostamenti fissi di caccia non possono avere più di un impianto stabile e non più di due postazioni di osservazione o di sparo.

4. Per gli appostamenti all'avifauna selvatica acquatica, collocati in terra ferma, gli impianti devono avere una stabile occupazione di sito ed appostamenti idonei a consentire il costante allagamento del suolo pena la revoca dell'autorizzazione.

5. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività venatoria da appostamento fisso, da realizzarsi comunque alle condizioni e con le modalità di cui all'art.3 della Legge 157/92, è rilasciata dagli uffici regionali competenti in numero non superiore a quelle rilasciate nell'annata venatoria 1989/1990. Le autorizzazioni possono essere richieste da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria citata.

6. L'autorizzazione per l'impianto di appostamento fisso è rilasciata dall'ufficio regionale competente, ha validità minima per cinque anni, salvo revoca, deve essere corredata da planimetria in scala 1:2000 indicante l'ubicazione dell'appostamento ed è inoltre subordinata al possesso, da parte del richiedente, del consenso scritto del proprietario e del conduttore del terreno, lago o stagno privato qualora trattasi di diversa persona.

7. L'ufficio regionale competente autorizza la costituzione e il mantenimento degli appostamenti fissi anche con uso di richiami vivi di allevamento che richiedono l'opzione per la forma di caccia in via esclusiva e la cui ubicazione non deve comunque ostacolare l'attuazione del piano faunistico venatorio.

8. Nel rispetto di quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'articolo 5 della legge 157/1992 gli appostamenti autorizzati non possono essere in numero superiore ad un appostamento per ogni tremila ettari di superficie provinciale utile alla caccia e non possono essere ubicati a meno di mille metri dalla battigia del mare né avere superficie inferiore a diecimila metri quadrati.

9. Ogni appostamento fisso è soggetto al versamento annuale della tassa di concessione regionale prevista dalle tabelle annesse al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'articolo 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158).

10. Non è consentito costruire appostamenti fissi di caccia a distanza inferiore a cinquecento metri dai confini di parchi e riserve naturali, dalle oasi di protezione e dalle zone di ripopolamento e cattura. La distanza fra appostamenti non deve essere inferiore a cinquecento metri.

11. Ferma restando l'esclusività della forma di caccia ai sensi e per gli effetti del disposto di cui al comma 5 dell'articolo 12 della legge 157/1992 è consentito al titolare ed alle persone autorizzate il vagare o il soffermarsi in attitudine di caccia, entro il raggio di duecento metri dall'appostamento fisso per il recupero della selvaggina ferita anche con l'uso del cane da riporto.

12. È vietata la caccia in forma vagante ad una distanza minore di cento metri dagli appostamenti fissi segnalati con apposite tabelle a cura del titolare, durante l'effettivo esercizio di essi, salvo il consenso del titolare.

13. L'accesso all'appostamento fisso con armi proprie e con l'uso di richiami vivi è consentito unicamente a coloro che abbiano esercitato l'opzione per la specifica forma di caccia. Oltre al titolare, possono accedere all'appostamento fisso le persone autorizzate anche occasionalmente dal titolare medesimo.

14. Gli uffici regionali competenti rilasciano autorizzazioni in numero non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990. L'autorizzazione può essere richiesta da coloro che ne erano in possesso nella citata annata venatoria. Se si realizza una possibile capienza, l'autorizzazione per tale quota può essere richiesta da ultrasessantenni, gli uffici regionali competenti in tal caso danno priorità alle domande di inabili, di portatori di handicap fisici e di coloro che per sopravvenuto impedimento fisico non siano più in condizioni di esercitare la caccia in forma vagante.

15. Per motivate ragioni gli uffici regionali competenti possono consentire al titolare di impiantare l'appostamento fisso di caccia in una zona diversa da quella in cui era stato in precedenza autorizzato.

16. Gli appostamenti che non comportino modificazione del sito e siano destinati all'esercizio venatorio per non più di una giornata di caccia sono considerati temporanei. Al termine della giornata il cacciatore deve rimuovere il materiale usato per la costruzione dell'appostamento.

17. La preparazione dell'appostamento temporaneo non può essere effettuata mediante taglio di piante, né con impiego di parti di piante appartenenti alla flora spontanea protetta.

18. Il titolare dell'autorizzazione dell'appostamento fisso di caccia, previo accordo con il proprietario o conduttore del fondo, provvede di norma, durante il corso dell'anno, al mantenimento delle caratteristiche naturali dell'ambiente circostante, per la tutela della fauna selvatica e della flora, almeno nel raggio di cento metri dal centro dell'impianto.

19. È vietato l'uso di richiami vivi che non siano identificati mediante anello inamovibile numerato ed apposto sul tarso di ogni singolo esemplare

Art. 6

Allevamento, detenzione e uso dei richiami vivi per la caccia da appostamento

1. La Giunta regionale con provvedimento disciplina l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di richiami per la caccia da appostamento.

2. I richiami vivi di allevamento possono appartenere soltanto alle seguenti specie: allodola, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, merlo, pavoncella e colombaccio, derivati domestici del piccione selvatico e dell'anatra germanata.

3. La Giunta regionale disciplina con provvedimento la costituzione e la gestione del patrimonio di richiami vivi da appostamento di cattura dell'annata, appartenenti alle seguenti specie: allodola, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, merlo, pavoncella e colombaccio. Ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria da appostamento fisso in via esclusiva è consentita la detenzione di richiami in un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo con i richiami vivi, il numero massimo complessivo di richiami non può superare le dieci unità.

4. È vietata, in tutto il territorio regionale, la vendita di uccelli di cattura.

5. Qualora il richiamo muoia, il cacciatore è tenuto a consegnarlo al servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente, che provvederà a rilasciare apposito certificato. La sostituzione del richiamo morto può avvenire previa consegna all'ufficio regionale competente del relativo anellino e del certificato rilasciato dal servizio veterinario della Azienda sanitaria locale competente. La sostituzione del richiamo può avvenire anche per altri comprovati motivi da stabilirsi con il Provvedimento della Giunta Regionale di cui al punto 1 del presente articolo.

Art. 7

Tassidermia

1. È vietata la detenzione, il commercio e la preparazione di uccelli o mammiferi, trattati con procedimento tassidermico o con analoghi procedimenti, appartenenti alle specie non cacciabili ai sensi della legge 157/1992, della normativa UE e delle convenzioni internazionali in materia di caccia e di ogni altra disposizione emanata dalla Regione Campania.

2. Fatto salvo quanto disposto ai commi 3 e 4, la preparazione tassidermica delle spoglie è consentita esclusivamente per esemplari appartenenti alle seguenti categorie:

a) fauna selvatica di cui all'articolo 18 della legge 157/1992, purché abbattuta nel rispetto delle normative vigenti in materia;

b) fauna proveniente dall'estero, purché l'abbattimento o comunque l'impossessamento siano avvenuti in conformità alle legislazioni vigenti in materia nel Paese di origine e nel rispetto degli accordi internazionali e della normativa prescritta dalla Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione - CITES;

c) fauna domestica;

d) fauna di comprovata provenienza da allevamenti autorizzati, purché appartenenti a specie cacciabili.

3. Gli Istituti universitari e i musei naturalistici, per finalità scientifiche e didattiche, possono procedere, con personale appositamente qualificato, alla preparazione di uccelli o mammiferi rinvenuti morti per cause naturali o accidentali, ovvero oggetto di confisca trattati con procedimento tassidermico o con analoghi procedimenti, appartenenti anche alle specie non cacciabili di cui al punto 1 del presente articolo.

4. I possessori a qualsiasi titolo di fauna selvatica protetta imbalsamata o di fauna appartenente alle specie di cui al comma 1 dell'articolo 15 della presente legge, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano uffici regionali competenti un elenco contenente il numero di esemplari posseduti, la specie a cui appartengono e la presunta epoca di cattura e imbalsamazione. Sono esenti da tale obbligo gli Istituti universitari e i musei naturalistici.

5. Gli uffici regionali competenti per territorio a mezzo di proprio personale procedono alla apposizione di proprie targhette inamovibili ed inalterabili su ciascun esemplare denunciato contenente il numero di matricola ad esso assegnato.

6. Gli uffici regionali competenti per territorio debbono mantenere il registro dei soggetti imbalsamati appartenenti alla fauna selvatica protetta ed un registro per le specie di cui al comma 1 dell'articolo 15 della presente legge, in cui sono indicate le generalità del possessore, le specie dichiarate, il

numero di matricola assegnato, la data presunta di cattura e la data di apposizione del contrassegno. Gli uffici possono richiedere rimborso delle spese sostenute per l'apposizione dei contrassegni.

7. I possessori di selvaggina abbattuta, appartenente alle specie di cui al comma 1 dell'articolo 15 della presente legge, che intendono preparare tali animali con trattamento tassidermico, entro due giorni dall'uccisione dell'esemplare, devono richiedere l'autorizzazione all'ufficio regionale competente per territorio. Tale autorizzazione può essere concessa soltanto nel periodo intercorrente tra la data di apertura e quella di chiusura della stagione venatoria di cui all'articolo 24.

8. La mancata osservanza delle norme di cui al presente articolo comporta le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 1, lettera c) della presente legge. Sono fatte salve le sanzioni penali di cui all'articolo 30, comma 2 della legge 157/1992.

9. Le autorizzazioni all'esercizio dell'attività di tassidermista sono rilasciate dall'ufficio regionale competente, a persone nominativamente indicate, che abbiano superato apposito esame colloquio con la commissione di esami di cui all'articolo 33. La prova deve riguardare il riconoscimento delle specie animali oggetto della tutela della presente legge e le tecniche di preparazione tassidermica. L'autorizzazione di cui al presente comma non esime dall'iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato competente per territorio e dal rispetto degli altri obblighi previsti da altre leggi per l'esercizio dell'attività in argomento.

10. La Giunta regionale detta con apposito regolamento disposizioni di dettaglio alle prescrizioni del presente articolo.

Art. 8

Funzioni amministrative

1. Le funzioni amministrative in materia di caccia, salvo quelle espressamente delegate ai Comitati di Gestioni degli Ambiti Territoriali di Caccia o agli altri soggetti individuati con la presente legge, sono esercitate dalla Regione Campania attraverso gli uffici competenti.

2. La Regione, per l'espletamento delle funzioni di propria competenza, si avvale dei pareri del Comitato tecnico faunistico venatorio regionale (CTFVR) della Campania, organo tecnico consultivo, istituito ai sensi della legge regionale 10 aprile 1996, n. 8 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania), così costituito:

- 1) dall'assessore regionale alla caccia o suo delegato che la presiede;
- 2) dal dirigente del settore regionale caccia;
- 3) dal Sindaco Metropolitan di Napoli o suo delegato e dai Presidenti, o loro delegati, degli Enti di Area Vasta della Campania;
- 4) da un rappresentante per ciascuna associazione venatoria riconosciuta a livello nazionale;
- 5) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali e professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale ed operanti in Campania;

6) un rappresentante per ogni ente o associazione di protezione ambientale presente nel Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale (CTFVN) ed operante a livello regionale;

7) da un rappresentante della delegazione regionale dell'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI).

8) Un funzionario regionale dell'UOD Caccia svolge le funzioni di segretario.

3. I componenti del Comitato durano in carica cinque anni e sono riconfermabili.

4. La Regione, nell'espletamento delle funzioni legislative ed amministrative, può avvalersi della collaborazione dell'ISPRA, dei dipartimenti scientifici delle università, di altri enti ed istituti scientifici pubblici e relativi organismi di osservazione nonché delle associazioni venatorie e di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale.

5. Il CTFVR è convocato almeno ogni sei mesi ed ogni qualvolta lo richieda la maggioranza dei componenti o il Presidente.

Art. 9

Pianificazione faunistico venatoria. Strumenti di attuazione

1. Gli obiettivi di cui all'articolo 1 sono perseguiti mediante:

a) la destinazione di una quota di territorio agro-silvo-pastorale regionale, non inferiore al venti per cento e non superiore al trenta per cento del totale a protezione della fauna selvatica. In detta percentuale sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni. Si intende per protezione il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnata da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione e la cura della prole;

b) la destinazione di una quota massima del dieci per cento del territorio agro-silvo-pastorale regionale all'istituzione di strutture per la gestione privata della caccia, sulla base di una equa distribuzione territoriale in rapporto alla superficie agro-silvo-pastorale di ciascun A.T.C.;

c) la destinazione della rimanente parte del territorio agro-silvo-pastorale regionale a forme di gestione programmata della caccia previste dall'articolo 34 e seguenti.

2. La Giunta Regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, provvede alla rideterminazione dei confini delle aree destinate a protezione della fauna selvatica di competenza regionale, al fine di rispettare i criteri di cui al comma 1 e di riequilibrare la distribuzione delle stesse sull'intero territorio regionale.

3. La quota del dieci per cento di territorio da destinare a gestione privata è sottratta alla gestione programmata man mano che sono autorizzate ed istituite strutture private di gestione dell'attività.

Art. 10

Piano faunistico

1. La Giunta regionale, con proprio atto, sentito il CTFVR, propone al Consiglio regionale il Piano faunistico venatorio regionale nel quale, determina i criteri:

a) per la costituzione degli Ambiti territoriali di caccia (A.T.C.);

b) per l'individuazione, nel rispetto dell'indice di densità venatoria minima individuato dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, del numero minimo di cacciatori ammissibili in ogni A.T.C. in modo da garantire la residenza venatoria almeno a tutti i cacciatori campani;

c) per la costituzione delle aziende faunistico venatorie, e delle aziende agri-turistico-venatorie e dei centri pubblici e privati di produzione della fauna selvatica allo stato naturale.

2. Il Piano comprende indicazioni e perimetrazioni dove possono essere istituite:

a) oasi di protezione, destinate al rifugio, alla sosta ed alla riproduzione della fauna selvatica;

b) zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento e fino alla ricostituzione ed alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio;

c) centri pubblici di produzione della fauna selvatica allo stato naturale o intensivo;

d) centri privati di produzione di selvaggina anche allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola, singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria;

e) zone e relativi periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani su fauna selvatica naturale senza l'abbattimento del selvatico;

f) zone e periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani con l'abbattimento esclusivo di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili;

g) zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi;

h) valichi montani interessati dalle rotte di migrazione.

3. Il Piano deve inoltre prevedere i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori di fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e le forme di collaborazione ed incentivazione per la migliore gestione delle strutture di cui alle lettere a), b) e c) ai fini del ripristino degli habitat naturali ed all'incremento della fauna.

4. Il Piano include i programmi di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica, nonché i programmi di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura di selvatici presenti in soprannumero nei parchi nazionali e regionali e in altri ambiti faunistici, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell'ISPRA, sentite le organizzazioni professionali agricole presenti nel Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale tramite le loro strutture regionali.

5. Il Piano faunistico venatorio regionale è approvato dal Consiglio regionale previo parere della commissione consiliare competente in materia. Il piano ha validità decennale e può essere sottoposto a modifica o revisione con periodicità quinquennale.

6. Con le modalità evidenziate ai commi precedenti possono essere approvate varianti, integrazioni e modifiche al piano regionale.

7. Il Piano faunistico venatorio regionale 2013/2023, con relativi “Pareri della Commissione VIA/VAS - Valutazione ambientale strategica e Valutazione d’incidenza” e “Documento di indirizzo e coordinamento dei Piani faunistici provinciali”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 42 del 1 agosto 2013 resta in vigore fino alla sua naturale scadenza, salvo sottoposizione a modifiche o integrazioni disposte ai sensi del precedente comma 5.

8. I Piani faunistico venatori approvati dalle Province restano in vigore sino alla naturale scadenza del Piano faunistico venatorio regionale 2013/2023 e confluiscono nella pianificazione regionale qualora sia stato operato l’adeguamento alle prescrizioni presenti nella stessa e nel “Documento di indirizzo e coordinamento dei Piani faunistici provinciali”. Qualora l’adeguamento non sia stato operato, i Piani faunistico venatori provinciali restano in vigore esclusivamente per le parti compatibili con la pianificazione regionale.

Art. 11

Oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura

1. Le oasi di protezione sono istituite con Deliberazione di Giunta regionale, sentito il CTFVR, nelle aree individuate dal Piano faunistico venatorio regionale della Campania.

2. Le oasi di protezione sono finalizzate ad assicurare la sopravvivenza di specie faunistiche in diminuzione, a consentire la sosta e la riproduzione della fauna selvatica, con particolare riferimento alla fauna migratoria, a garantire l’integrità ambientale dei territori di particolare valore naturalistico anche al fine di preservare il flusso delle correnti migratorie.

3. Le zone di ripopolamento e cattura, istituite con le modalità di cui al comma 1 per la durata pari alla vigenza del Piano faunistico venatorio regionale, sono destinate a consentire la riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l’immissione nei terreni liberi o nelle strutture di nuova istituzione.

4. La deliberazione che determina i confini delle strutture deve essere notificata ai proprietari e ai conduttori dei fondi interessati mediante affissione all’albo pretorio dei comuni territorialmente interessati. Avverso tale deliberazione i proprietari o i conduttori dei fondi, entro sessanta giorni dalla notifica, possono produrre opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali. Se le opposizioni riguardano almeno il quaranta per cento del territorio da vincolare la struttura non può essere istituita. Nelle zone non vincolate a seguito delle opposizioni dei proprietari resta vietata ogni attività venatoria e la Giunta Regionale può destinare le predette zone ad altro uso nell’ambito della pianificazione faunistico-venatoria.

5. La gestione delle oasi può essere affidata mediante convenzioni, ad associazioni ambientaliste presenti nel CTFVR; la gestione delle zone di ripopolamento e cattura può essere affidata agli A.T.C..

6. Il territorio adibito a protezione della fauna selvatica di cui al comma 3 dell’articolo 10 della legge 157/1992 deve essere delimitato preferibilmente da confini naturali o strade e tabellato perimetralmente. Le tabelle debbono essere visibili contiguamente.

7. Le strutture anzidette possono essere revocate dalla Giunta regionale, sentito il CTFVR, se vengono meno le finalità per le quali sono state istituite.

8. Se ricorrono eccezionali e particolari necessità ambientali e faunistiche, anche al fine di raggiungere la percentuale di territorio da destinare a protezione ai sensi dell'articolo 10, la Regione, sentito il CTFVR, con delibera della Giunta regionale può istituire coattivamente zone di ripopolamento e cattura.

9. Nelle zone di ripopolamento e cattura l'associazione che stipula la convenzione per la gestione può, sentito il CTFVR, autorizzare gare cinofile con divieto assoluto di abbattimento di fauna di qualsiasi tipo e a condizione che non si arrechi danno alle produzioni agricole.

10. Sono confermate le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura istituite dalle Province con atto deliberativo approvato entro il 31 dicembre 2015 e notificato ai proprietari e ai conduttori dei fondi interessati mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati, purché compatibili con il Piano faunistico venatorio regionale 2013/2023, con la relativa "Valutazione ambientale strategica e Valutazione d'incidenza" e con il "Documento di indirizzo e coordinamento dei Piani faunistici provinciali", pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 42 del 1 agosto 2013.

Art. 12

Centri pubblici di produzione della selvaggina

1. I centri pubblici di produzione della selvaggina hanno lo scopo di produrre selvaggina allo stato naturale e sono istituiti prevalentemente su terreni di proprietà di enti pubblici. Tali centri possono essere regionali e comprensoriali, in particolare:

a) la Regione può istituire centri pubblici di produzione della selvaggina allo stato naturale utilizzando proprietà demaniali regionali, ovvero utilizzando proprietà demaniali degli Enti di Area Vasta o comunali appositamente concessi in uso dall'Ente proprietario, o anche proprietà private che abbiano i requisiti necessari previo assenso del proprietario. Hanno lo scopo di produrre selvaggina allo stato naturale, con particolare riferimento agli ungulati, in forma estensiva e possono attrezzarsi anche per la produzione intensiva di altre specie di piccola mole. La gestione dei medesimi è affidata all'ufficio regionale competente. I relativi programmi di intervento, sono approvati e finanziati dalla Giunta regionale sentito il CTFVR;

b) i comuni singoli o associati possono richiedere la istituzione di centri pubblici comprensoriali di produzione della selvaggina allo stato naturale. Detti centri hanno le stesse finalità dei centri regionali. Il programma di gestione, redatto annualmente, deve essere preventivamente approvato dall'amministrazione provinciale competente per territorio.

2. L'istituzione dei centri pubblici di produzione della selvaggina allo stato naturale è demandata alla Regione Campania che vi provvede con delibera della Giunta regionale.

3. Il prodotto dei centri pubblici di produzione della selvaggina allo stato naturale è destinato ai ripopolamenti. L'eventuale eccedenza di produzione può essere venduta, a prezzo di mercato, per l'utilizzo nelle aziende faunistiche o nelle aziende agriturismo-venatorie di cui all'articolo 23.

Art. 13

Allevamenti privati

1. Gli allevamenti privati di specie cacciabili possono essere istituiti a scopo di ripopolamento, alimentare, amatoriale, ornamentale o per la produzione di richiami vivi per la caccia da appostamento.

a) Gli allevamenti per ripopolamento possono essere allo stato naturale o di tipo intensivo:

1) Centri privati di produzione della selvaggina allo stato naturale a scopo di ripopolamento.

La Giunta Regionale, sentito il CTFVR, può autorizzare con provvedimento del settore competente, l'istituzione di centri privati di produzione della selvaggina allo stato naturale con esclusione nell'impianto di qualsiasi attività venatoria. La concessione deve essere oggetto di richiesta di rinnovo ogni cinque anni, a pena di decadenza ed è subordinata al pagamento di una tassa annuale di concessione regionale composta da una quota fissa minima di euro 278,37 e da una parte variabile proporzionata al numero di capi allevati; la quota variabile è stabilita con deliberazione di Giunta regionale ed è aggiornata ogni cinque anni. Il concessionario è tenuto all'osservanza di un apposito disciplinare contenente le modalità di esercizio dell'attività, emanato con il decreto di concessione. L'inosservanza del disciplinare comporta l'immediata revoca della concessione. La selvaggina prodotta può essere venduta previa autorizzazione dell'ufficio regionale competente che può esercitare il diritto di prelazione al prezzo corrente di mercato.

La Giunta regionale, sentito il CTFVR previa approvazione del progetto di impianto da parte dell'ISPRA, può autorizzare, con provvedimento del settore competente, l'istituzione di Centri privati di produzione della selvaggina di tipo intensivo. La concessione deve essere oggetto di richiesta di rinnovo ogni cinque anni, a pena di decadenza ed è subordinata al pagamento di una tassa annuale di concessione regionale composta da una quota fissa minima di euro 278,37 e da una parte variabile proporzionata al numero di capi allevati; la quota variabile è stabilita con deliberazione di Giunta regionale ed è aggiornata ogni cinque anni. Il mancato pagamento comporta la revoca della concessione.

b) Gli allevamenti a scopo alimentare, amatoriale o ornamentale di specie cacciabili, o per la produzione di richiami vivi per la caccia di appostamento, possono essere a carattere familiare o industriale:

1) Allevamenti a carattere familiare che presentano le seguenti caratteristiche:

a) cinghiali per un numero complessivo non superiore a cinque capi adulti più dieci in età non riproduttiva, compresi i nati nell'anno;

b) conigli selvatici fino a cinquanta capi, non contando i soggetti di età inferiore a sessanta giorni;

c) fagiani fino a trenta capi;

d) lepri fino a dieci capi, non contando i soggetti fino a tre mesi;

e) quaglie fino a cinquanta capi;

f) germano reale fino a venti capi.

L'autorizzazione, valevole per un nucleo familiare, è rilasciata con provvedimento del dirigente del settore regionale competente a persona nominativamente indicata a seguito di formale istanza corredata da dichiarazione sostitutiva di certificazione della situazione familiare, relazione tecnico-descrittiva e planimetria delle strutture dell'allevamento. La concessione deve essere oggetto di richiesta di rinnovo ogni cinque anni, a pena di decadenza.

2) Allevamenti a carattere industriale. Rientrano in tale categoria gli allevamenti di una o più delle specie precedenti, per un numero di capi maggiore a quello indicato al punto 1) della presente lettera b).

L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento del dirigente del settore regionale competente previa presentazione da parte dell'interessato, di istanza corredata della seguente documentazione:

a) titolo di possesso del fondo da utilizzare per l'allevamento con allegato estratto di mappa;

b) dettagliata relazione tecnico economica con calcolo della redditività;

c) progetto e grafici delle strutture dell'allevamento da realizzare vistati dall'Ufficio sanitario competente per Comune e relativo computo metrico estimativo;

d) licenza edilizia ove le strutture da realizzare lo richiedano. La concessione deve essere oggetto di richiesta di rinnovo ogni cinque anni, a pena di decadenza ed è subordinata al pagamento di una tassa annuale di concessione regionale composta da una quota fissa minima di euro 278,37 e da una parte variabile proporzionata al numero di capi allevati; la quota variabile è stabilita con deliberazione di Giunta regionale ed è aggiornata ogni cinque anni.

3) Allevamenti a scopo ornamentale o amatoriale di altre specie cacciabili.

L'autorizzazione per l'allevamento di una coppia (maschio più femmina) viene rilasciata a persona nominativamente indicata ed a seguito di motivata istanza con provvedimento del dirigente del settore regionale competente previa presentazione di istanza da parte dell'interessato corredata da relazione tecnico-descrittiva e planimetria delle strutture dell'allevamento. La concessione ha durata di cinque anni.

2. Le attività amatoriali di ornicoltura, relative alla nidificazione ed all'allevamento in cattività, nonché alla creazione di ibridi, possono essere svolte esclusivamente con i soggetti appartenenti alle famiglie dei fringillidi, dei passeridi, degli emberizidi e dei fasianidi. Le autorizzazioni sono rilasciate dal competente ufficio regionale e hanno una validità di dieci anni; il rinnovo comporta una nuova richiesta di autorizzazione da inoltrare entro sei mesi dalla scadenza.

a) L'allevatore è tenuto a denunciare all'ufficio regionale competente, entro il mese di dicembre di ogni anno, i soggetti nati nel proprio allevamento nel corso dell'anno indicando i dati riportati sui singoli anelli dei soggetti; eventuali nuovi acquisti o scambi devono essere denunciati entro tre giorni all'ufficio regionale competente. L'allevatore è tenuto, inoltre, a compilare un registro dell'allevamento personale dove devono essere segnati tutti i soggetti tenuti in allevamento con indicazione della specie, del sesso, del numero progressivo dell'anello, dei dati riportati sull'anello, di data e motivo di entrata o di uscita.

b) I soggetti nati nell'allevamento debbono essere muniti di anelli inamovibili riportanti l'anno di nascita, il numero progressivo del soggetto e la matricola dell'allevatore.

c) gli uffici regionali competenti mantengono il registro istituito ai sensi della legge regionale n. 8/96 contenente i dati di ogni allevatore autorizzato.

d) gli uffici regionali competenti autorizzano anche le manifestazioni ornitologiche nelle quali possono essere esposti esclusivamente soggetti compresi nelle denunce di cui ai commi precedenti.

3. Il settore regionale competente istituisce un registro degli allevamenti di fauna selvatica ai sensi dei commi 1 e 2 in cui siano indicate le generalità del soggetto autorizzato, specie allevate e numero di individui autorizzati, codice di allevamento e date di inizio e termine dell'autorizzazione. I soggetti titolari di allevamenti autorizzati, anche ai sensi di precedenti leggi, debbono richiedere l'iscrizione al registro entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La mancata osservanza degli obblighi derivanti dal presente articolo comporta la sospensione dell'autorizzazione per un anno e, in caso di recidiva, la revoca.

Art. 14

Zone di addestramento cani e campi di gare

1. Gli uffici regionali competenti per territorio, su richiesta delle associazioni venatorie e cinofile ovvero di imprenditori agricoli singoli o associati, istituiscono, su terreni incolti o ad agricoltura svantaggiata, zone destinate all'addestramento, l'allenamento dei cani da caccia ed allo svolgimento delle gare e prove cinofile.

2. Le zone di addestramento e allenamento cani già esistenti possono continuare l'attività, previa istanza da presentare all'amministrazione provinciale competente per territorio entro e non oltre quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli uffici regionali competenti per territorio, su richiesta delle categorie di cui al comma 1, istituiscono zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da caccia in cui è consentito l'abbattimento di fauna selvatica di allevamento nel rispetto delle pianificazioni faunistico venatorie vigenti.

4. Gli uffici regionali competenti per territorio, su richiesta delle associazioni venatorie riconosciute e delle associazioni cinofile potranno autorizzare anche zone di addestramento temporanee, destinate esclusivamente all'allenamento, all'addestramento ed alle gare dei cani da ferma e da seguita.

5. Le zone di addestramento e allenamento cani senza abbattimento di fauna selvatica di allevamento non possono avere una superficie inferiore a cento ettari e possono anche essere confinanti con le oasi di protezione naturale o con le zone di ripopolamento e cattura o con i parchi e riserve naturali:

a) la concessione è rilasciata o revocata dal dirigente dell'ufficio regionale competente per territorio e può essere rilasciata alle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale ed operanti in Regione Campania, all'ENCI o gruppi cinofili ad esso affiliati e ad imprenditori agricoli singoli o associati, in misura non superiore ad una zona per ciascuno dei soggetti sopra richiamati;

b) alla domanda di concessione è allegata una planimetria dei terreni e l'assenso dei proprietari;

c) alle zone di cui al comma 1 è consentito il libero accesso a tutti i richiedenti a parità di diritti e di obblighi e può essere richiesto il pagamento di un biglietto di ingresso giornaliero;

d) nelle predette zone l'addestramento e le gare dei cani nel periodo dal 1 Maggio al 31 Luglio sono regolamentati e consentiti solo in aree definite del territorio ove non risulta presente fauna in fase di nidificazione o piccoli ancora dipendenti dai genitori;

e) le gare e l'addestramento dei cani si svolgono sotto la sorveglianza di apposito personale, a cura dell'associazione od ente gestore, che assicura l'incolumità della selvaggina;

f) nel decreto di concessione sono indicate le specie ed il numero dei capi di selvaggina che periodicamente sono immessi nella struttura a cura del concessionario.

6. Le zone per addestramento e allenamento cani con abbattimento di selvaggina di allevamento appartenente alle specie cacciabili di cui al comma 3, sono istituite in località distanti almeno centocinquanta metri dai centri abitati e da importanti vie di comunicazione e cinquecento metri dalle strutture faunistiche di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), ed h) e dalle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).

In particolare:

a) tali zone sono appositamente tabellate con vistose indicazioni a cura del concessionario e non possono avere una superficie superiore a quindici ettari né inferiore a tre ettari;

b) nel territorio dell'Area Metropolitana di Napoli e di ciascuna Area Vasta della Campania, compatibilmente con il rispetto delle distanze e delle altre prescrizioni regionali, il numero delle zone è di una per associazione venatoria e cinofila aumentato di una unità ogni duemila tesserati in provincia, o frazione residua non inferiore a mille, e una per imprenditore, singolo o associato;

c) l'esercizio dell'attività su esclusiva selvaggina di allevamento appartenente alle specie cacciabili è consentito nei modi e tempi disciplinati con il regolamento regionale previsto nel comma 8 da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

d) la concessione è rilasciata dall'ufficio regionale competente per territorio. Alla richiesta è allegata una planimetria del terreno e l'assenso dei proprietari dei terreni oggetto della concessione;

e) la mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta la revoca immediata della concessione.

7. Gli uffici regionali competenti per territorio possono autorizzare nei territori previsti destinati all'attività venatoria dalla presente legge, le rappresentanze provinciali dell'ENCI o le associazioni venatorie e cinofile ad effettuare prove attitudinali sui selvatici di allevamento previo assenso dei proprietari e conduttori dei fondi territorialmente interessati.

8. Le procedure e i criteri applicativi previsti nel presente articolo sono stabiliti con regolamento della Giunta regionale emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

9. Le zone per l'addestramento cani possono essere istituite soltanto nelle località considerate compatibili nella Pianificazione faunistico venatoria.

10. Gli uffici regionali competenti per territorio possono altresì, autorizzare le associazioni venatorie e cinofile regionali, ad istituire zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani da seguita su lepre e/o cinghiale (una per ciascun A.T.C. oltre quelle eventualmente già esistenti); le zone per cinghiale

devono essere recintate con rete metallica di maglia non inferiore a cm. 4x4 e di altezza non inferiore a m. 1,50.

Art. 15

Specie cacciabili e periodi di attività venatoria

1. Le specie cacciabili in Campania, i periodi di prelievo e le relative limitazioni sono definiti dalla legge 157/1992.

Art. 16

Controllo della fauna selvatica

1. La Giunta regionale, con provvedimento amministrativo, per ragioni connesse alla consistenza faunistica, o per la presenza di fasi suscettibili del ciclo biologico, o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità, può vietare o ridurre, per periodi prestabiliti, la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 15.

2. La Giunta regionale, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, dispone il controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia di cui all'articolo 10, comma 3, lettere a), b) e c). Il controllo, esercitato selettivamente, è praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'ISPRA. Se l'Istituto verifica l'inefficacia dei predetti metodi, la Giunta regionale autorizza piani di abbattimento o di cattura che devono essere attuati sotto il coordinamento dell'A.T.C. di competenza da esperti formati dalla Regione Campania o degli A.T.C. mediante specifici corsi.

3. La Giunta regionale, con regolamento, istituisce un registro dei cacciatori abilitati alla caccia di selezione, a cui sono iscritti tutti i cacciatori che risultano idonei a seguito di apposito esame, a cura degli uffici regionali territorialmente competenti e che posseggono la residenza venatoria in un A.T.C. della Regione.

4. Nel caso che il controllo della fauna selvatica sia effettuato nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali per ricomporre squilibri ecologici, lo stesso deve essere attuato dal personale dipendente del parco, munito di licenza per l'esercizio venatorio ed in mancanza od insufficienza con le modalità di cui al comma 3, d'intesa con l'ente gestore della struttura nel rispetto dei principi di cui agli articoli 11, comma 4, e 22, comma 6, della legge 394/1991.

5. La Giunta regionale, per comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti da forme inselvatichite di specie domestiche verificata l'inefficacia di preventivi metodi ecologici, adottati su parere dell'ISPRA, può autorizzare, su proposta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale tramite le loro strutture regionali, piani di abbattimento attuati da personale autorizzato e formato con la collaborazione dei proprietari o conduttori dei fondi su cui si attuano i piani medesimi se questi ultimi sono muniti di licenza per l'esercizio venatorio.



Art. 17

Introduzione di fauna selvatica dall'estero

1. L'introduzione di selvaggina dall'estero è regolamentata dall'articolo 20 della legge 157/1992.

Art. 18

Controllo e prevenzione dei danni da popolazioni di cinghiale in soprannumero

1. La Giunta regionale, per monitorare le popolazioni di cinghiali in soprannumero ed i relativi danni, provvede a mezzo degli uffici regionali competenti alla raccolta, all'archiviazione ed all'elaborazione informatica dei dati relativi:

- a) alle popolazioni di cinghiale;
- b) ai danni arrecati da tale specie;
- c) ai relativi abbattimenti eseguiti sia in regime di caccia ordinaria sia di controllo selettivo.

Le informazioni sono fornite semestralmente dagli uffici regionali territorialmente competenti, dagli ATC e dagli organi di gestione delle Aree protette nazionali e regionali, sulla base delle segnalazioni e delle richieste di risarcimento pervenute.

2. La Giunta regionale, in funzione delle informazioni disponibili, con proprio provvedimento definisce i criteri per la prevenzione ed il contenimento dei danni, specificando obiettivi, modalità, durata temporale e confini spaziali, nonché le necessarie risorse finanziarie. I periodi per l'esecuzione di tali attività possono differire da quelli stabiliti per l'attività venatoria, in funzione del ciclo biologico della specie, nel rispetto delle fasi riproduttive e di allevamento della prole.

3. La Giunta regionale, sentito il parere dell'I.S.P.R.A. potrà, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157.

4. Per i territori dove sono accertati ricorrenti danni causati da cinghiali selvatici, gli organi di gestione delle aree protette nazionali e regionali, e quelli degli A.T.C., devono elaborare, entro novanta giorni dal provvedimento, i programmi di prevenzione e controllo delle popolazioni di cinghiale, di concerto con gli uffici regionali competenti. I programmi, sottoposti all'approvazione dell'ISPRA, definiscono tra l'altro gli interventi da attivare applicando i metodi indicati dall'Istituto, sia indiretti sia diretti, specificando i dettagli quali-quantitativi. I metodi diretti sono attivati con priorità nel caso di danni alla circolazione veicolare accertati dagli organi di cui all'articolo 12 del Codice della strada. I programmi hanno validità massima triennale.

5. Gli interventi di controllo programmati sono effettuati da esperti, formati mediante corsi specifici ed autorizzati dagli stessi organi di gestione, sotto la supervisione del responsabile tecnico dell'Ente.

coordinati da un biologo o naturalista esperto in controllo selettivo delle popolazioni di cinghiale, e sotto la sorveglianza diretta del Corpo Forestale dello Stato.

6. La Giunta regionale, in caso di inerzia degli enti competenti, esercita poteri sostitutivi per l'elaborazione e l'esecuzione dei programmi di prevenzione e controllo selettivo, nel rispetto della normativa di settore.

7. Gli esemplari catturati con metodi indiretti sono immessi, in coerenza con la pianificazione venatoria provinciale o regionale, nelle aree vocate destinate alla caccia programmata libera in cui le popolazioni del suide risultino in declino. Le carcasse dei cinghiali abbattuti per il controllo selettivo sono obbligatoriamente conferite all'Istituto Zooprofilattico o a centri di controllo e smaltimento alternativi individuati dalla Regione per i rilievi biometrici e gli accertamenti sanitari previsti dalla normativa vigente.

8. E' vietato:

a) immettere cinghiali in natura su tutto il territorio regionale con modalità diverse da quelle di cui al comma 6, ad eccezione delle sole strutture faunistico venatorie, previste dalla pianificazione faunistica provinciale o regionale, in grado di garantire aree recintate in modo tale da impedire ogni possibile fuga di cinghiali;

b) fornire alimentazione ai cinghiali in maniera artificiale, tranne che per operazioni di censimento e cattura espressamente autorizzate dagli enti competenti ed effettuate secondo le disposizioni vigenti.

La Giunta regionale può impartire con il calendario venatorio regionale motivate disposizioni di deroga ai precedenti divieti.

Art.19

Esercizio dell'attività venatoria

1. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito, purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.

2. Il tesserino per l'esercizio dell'attività venatoria è rilasciato mediante accesso autenticato del cacciatore al sistema telematico predisposto dalla Regione Campania. Il cacciatore, anche avvalendosi del supporto delle associazioni venatorie, provvede a stampare il tesserino che deve essere validato gratuitamente dagli uffici regionali territorialmente competenti, ovvero dalle associazioni venatorie individuate dalla Regione Campania, previa esibizione dei seguenti documenti: licenza di porto di fucile uso caccia in corso di validità; ricevute dei versamenti effettuati per la tassa di concessione governativa e per la tassa regionale venatoria. La tassa regionale è dovuta anche dai residenti nei Parchi nazionali e regionali. Il tesserino non sarà validato a chi non restituisce quello dell'annata precedente o non ne esibisce la ricevuta di restituzione o la denuncia all'autorità giudiziaria.

3. Nei comuni capoluogo di Provincia il tesserino è validato dagli uffici regionali territorialmente competenti.

4. Il tesserino contiene le generalità complete del titolare, il numero della licenza di caccia, le norme inerenti il calendario regionale e gli ambiti territoriali di caccia ove è consentita l'attività venatoria e deve essere compilato secondo le modalità stabilite con il calendario venatorio.

5. Per l'esercizio dell'attività venatoria in regioni diverse da quella di residenza è necessario che, a cura di quest'ultima, siano apposte sul predetto tesserino le indicazioni di cui al comma 4.

6. Il cacciatore deve provvedere a restituire il tesserino per l'esercizio dell'attività venatoria al termine della stagione venatoria e comunque non oltre il 31 marzo all'ufficio regionale competente per territorio o all'associazione venatoria di riferimento che provvederà successivamente a consegnarli agli uffici regionali competenti per territorio, dopo aver inserito nel sistema i dati in essi contenuti.

Art. 20

Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria

1. I mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria sono definiti all'articolo 13 della legge 157/1992.

2. Sono consentiti per i fucili ad anima liscia dispositivi tecnici di limitazione al fine di contenere nel serbatoio non più di due cartucce, di calibro non superiore al dodici. I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica impiegati nella caccia non possono contenere più di due cartucce durante l'esercizio dell'attività venatoria e possono contenere fino a cinque cartucce limitatamente all'esercizio della caccia al cinghiale.

3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.

4. La Giunta regionale con propria deliberazione provvede ad emanare le norme di regolamentazione per la detenzione, l'uso e l'addestramento dei falchi quali mezzi di caccia.

Art. 21

Fondi chiusi

1. L'esercizio venatorio è vietato nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri uno e venti centimetri, o da corsi o specchi d'acqua il cui letto abbia la profondità di almeno metri uno e centimetri cinquanta e la larghezza di almeno tre metri.

2. I fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si intendono successivamente istituire sono notificati ai competenti uffici regionali.

3. I proprietari o conduttori dei fondi di cui ai commi 1 e 2 provvedono ad apporre, a loro carico, adeguate tabellazioni, esenti da tasse, secondo le modalità della legge.

4. La superficie dei fondi di cui ai commi 1 e 2 entra a far parte della quota del trenta per cento a protezione della fauna selvatica ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a).



Art. 22

Divieto di caccia nei terreni in attualità di coltivazione

1. E' vietato l'esercizio venatorio in forma vagante e l'addestramento dei cani nei casi previsti dall'articolo 15, comma 7, della legge 157/1992.
2. L'esercizio venatorio in forma vagante è inoltre vietato sui terreni in attualità di coltivazione individuati dalla Regione Campania, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro strutture regionali, in relazione all'esigenza di protezione di altre colture specializzate o intensive.
3. I proprietari o conduttori dei terreni in attualità di coltivazione possono delimitare con apposite tabelle, esenti da tasse, ed idonee ad individuare in maniera chiara e visibile l'area interessata, gli appezzamenti che intendono vietare alla caccia. Le tabelle devono essere rimosse dopo il raccolto.
4. La delimitazione è comunicata preventivamente all'ufficio regionale competente per territorio.

Art. 23

Aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie

1. La Giunta regionale, su richiesta degli interessati e sentito l'ISPRA, autorizza, con decreto del Presidente o dell'assessore delegato, entro i termini del sette per cento del territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna provincia, l'istituzione di:

- a) aziende faunistico-venatorie;
- b) aziende agriturismo-venatorie.

L'autorizzazione, per una durata decennale, è concessa a persona nominativamente indicata, di buona condotta morale, civile e senza condanne penali. Alla scadenza il titolare può presentare nuova istanza.

L'autorizzazione è revocata per inadempienza o per perdita dei requisiti indispensabili.

2. I provvedimenti che determinano i confini delle aziende faunistico-venatorie al fine della loro costituzione sono notificati ai proprietari o ai conduttori dei fondi per mezzo di affissione all'albo pretorio dei Comuni interessati, anche mediante applicazione dell'articolo 140 codice di procedura civile. I proprietari o i conduttori dei fondi possono produrre motivata opposizione. Se gli atti oppositivi investono una percentuale non inferiore al 40 per cento del territorio dell'istituenda azienda faunistico venatoria, la stessa non può essere istituita.

3. Le aziende faunistico-venatorie e quelle agriturismo-venatorie sono soggette, in eguale misura, al pagamento di una tassa di rilascio dell'autorizzazione ed a una tassa annuale da pagare entro il 31 gennaio di ogni anno. Le tasse di concessione previste sono ridotte nella misura di un ottavo per le sole aziende faunistico-venatorie completamente ricadenti in territori montani o in quelli classificati tali, ai sensi della legge 25 luglio 1952, n.991 (Provvedimenti in favore dei territori montani).

4. Le aziende faunistico-venatorie non hanno fini di lucro ed hanno prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche, con particolare riferimento alla fauna stanziale; le concessioni sono corredate da programmi di conservazione e di ripristino ambientale per garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo piani di assestamento e di abbattimento disposti annualmente dal concessionario ed approvati dalla Provincia; in assenza di tale approvazione non è consentita alcuna attività faunistico-venatoria. In ogni caso, nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto.

5. Le aziende agriturismo-venatorie hanno finalità di integrazione del reddito agricolo e sono costituite sotto forma di impresa agricola o di consorzio di imprese nel caso di più proprietari. È ammissibile l'affitto dei fondi da includere nell'azienda o il comodato d'uso, per entrambi i casi con durata decennale. Le aziende agriturismo-venatorie sono soggette a tassa di concessione regionale. In tali aziende sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento senza limitazione di capi.

6. Le aziende faunistico-venatorie e quelle agriturismo-venatorie possono includere coattivamente fondi per una superficie non superiore al dieci per cento di quella complessiva aziendale, dietro pagamento al proprietario, o conduttore, di una indennità annua che è fissata da successivo regolamento. Non è consentita la frammentazione delle superfici incluse coattivamente in più di cinque corpi.

7. Le aziende agriturismo-venatorie devono:

- a) essere situate nei territori di scarso rilievo ambientale e faunistico;
- b) coincidere preferibilmente con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del regolamento C.E.E. 25 aprile 1988 n.1094 .

8. Le aziende agriturismo-venatorie nelle zone umide e vallive sono autorizzate se comprendono solo bacini artificiali con fauna acquatica di allevamento, nel rispetto delle convenzioni internazionali.

9. Le aziende di cui al comma 1 devono essere individuabili mediante l'installazione di tabelle, a carico del titolare dell'azienda medesima, lungo il perimetro esterno e lungo le aree interne per cui è differenziata o interdetta l'attività venatoria. Dalla posizione ove è impiantata ciascuna tabella deve risultare chiaramente visibile sia quella precedente sia la successiva.

10. Nelle aziende di cui al comma 1 l'attività venatoria e l'addestramento dei cani sono consentiti nel rispetto delle norme di cui alla presente legge:

- a) nelle aziende faunistico-venatorie tali attività sono riservate solo ai soci;
- b) nelle aziende agriturismo-venatorie, tali attività sono consentite a tutti, a fronte del pagamento di una quota di ingresso. In queste aziende è possibile istituire i campi di addestramento cani con abbattimento di fauna di allevamento di cui all'articolo 14, in rapporto non inferiore ad uno ogni cento ettari di territorio; in tal caso la superficie del campo non è conteggiata ai sensi del comma 14.

L'indice di densità venatoria applicabile a tali aziende non può essere differente da quello stabilito dal Ministero per l'ATC in cui esse ricadono.

11. La vigilanza interna è affidata alle guardie private dell'azienda, in numero di una ogni duecento ettari, con le caratteristiche di cui al comma 3, lettera b), dell'articolo 28. Gli agenti di cui al citato articolo 28, dell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza, hanno sempre facoltà di accesso.

12. La mancata osservanza delle norme di cui al presente articolo comporta la revoca della concessione e le sanzioni stabilite dall'articolo 31, comma 1, lettera g), fatti salvi gli altri divieti e sanzioni previste dalla presente legge.

13. Le aziende preesistenti alla data di entrata in vigore della presente legge possono continuare l'attività dimostrando, entro sei mesi, il possesso dei requisiti previsti e l'adeguamento alla nuova normativa. Trascorso tale termine l'autorizzazione è sospesa, senza posticipazione dei termini di scadenza.

14. Le tasse di concessione regionale dovute dai concessionari delle aziende di cui al presente articolo sono quelle previste per le aziende faunistiche dal decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158).

15. La restante quota, pari al tre per cento della superficie del territorio agro-silvo-pastorale di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), è destinata alla istituzione di strutture previste dall'articolo 10, comma 2, lettere d), e) ed f).

Art. 24

Calendario venatorio regionale

1. La Giunta regionale, sentito l'ISPRA ed il CTFVR di cui all'articolo 8, entro e non oltre il 15 giugno, pubblica il calendario regionale ed il regolamento relativo all'intera annata venatoria per i periodi e per le specie previste dall'articolo 15, con la indicazione del numero massimo dei capi da abbattere per ciascuna giornata di caccia.

2. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. La Giunta regionale può consentire la libera scelta del cacciatore con esclusione del martedì e del venerdì, nei quali giorni l'esercizio della caccia è in ogni caso sospeso. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La Giunta regionale nell'emanazione del calendario venatorio definisce l'ora legale dell'inizio e della fine della caccia.

3. La caccia alla beccaccia è consentita dalle ore 7,30 fino alle ore 16.00.

4. Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino.

5. L'addestramento dei cani da ferma, da cerca e da seguita è consentito, nei territori dove non sussiste il divieto di caccia e non vi sono colture in atto, dalla terza domenica di agosto di ciascun anno e fino al termine della stagione venatoria, esclusi i giorni di silenzio venatorio. L'ufficio regionale competente per territorio può, avvalendosi eventualmente anche della collaborazione delle associazioni venatorie e/o cinofile, verificare la presenza di fauna terricola in fase di nidificazioni ovvero di piccoli nati ancora dipendenti dai genitori. In caso di esito positivo sospende l'attività di addestramento e/o allenamento in tali aree circoscritte alla terza domenica di settembre.

6. La Giunta regionale, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, sentito l'ISPRA, e tenuto conto delle consuetudini locali, può, in deroga a quanto stabilito al comma 2, regolamentare diversamente l'esercizio venatorio alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti tra il 1 ottobre ed il 30 novembre.

Art. 25

Divieti

1. Oltre quanto previsto agli articoli 3 e 21 della legge 157/1992, è sempre vietato:

- a) usare fonti luminose per la ricerca di fauna selvatica durante le ore notturne;
- b) causare volontariamente la fuoriuscita di selvaggina da ambiti protetti;
- c) l'addestramento e allenamento dei cani in periodi non previsti dal calendario venatorio o in zone non consentite dalla pianificazione faunistica o dalle disposizioni regionali;
- d) introdurre cani da caccia nelle oasi di protezione;
- e) la caccia a distanza inferiore a mille metri da valichi montani o praticare la caccia vagante a meno di centocinquanta metri di distanza da zone di ripopolamento e cattura, oasi di protezione, centri pubblici o privati di produzione della selvaggina allo stato naturale, campi di addestramento cani;
- f) la bruciatura delle stoppie delle colture graminacee e leguminose, nonché prati, erbe palustri ed infestanti, anche nei terreni incolti, in tutto il territorio regionale nella misura prevista dalla vigente normativa di settore.
- g) abbandonare e lasciare incustoditi i cani di qualsiasi razza. I cani trovati a vagare sul territorio utile alla caccia in tempo di divieto o sui terreni comunque vincolati a fini faunistici e venatori, devono essere catturati e, se non è possibile la cattura, allontanati;
- h) usare, anche senza manifesta attitudine alla caccia, nei periodi in cui sia consentita l'attività venatoria, i richiami di cui all'articolo 21, comma 1, lettera r) della legge 157/1992;
- i) detenere e commerciare esemplari di mammiferi ed uccelli vivi o morti presi con mezzi non consentiti dalla presente legge;
- l) cacciare nelle zone colpite da incendio nei dieci anni successivi allo stesso; m) cacciare sulle spiagge, terre emerse, opere frangiflutti e altri manufatti fissi atti a limitare i flutti marini.

Art. 26

Indennizzo danni da fauna selvatica

1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, è costituito un fondo regionale, utilizzando i proventi delle entrate in materia di esercizio venatorio.

2. La Giunta regionale istituisce presso ogni ufficio regionale competente per territorio un Comitato che provvede all'esame e valutazione delle richieste di indennizzo; il Comitato è composto da:

a) dirigente dell'ufficio regionale o suo delegato, che lo presiede;

b) due rappresentanti, in possesso del titolo di laureato in scienze agrarie o forestali, o di perito agrario, di agrotecnico o di tecnico faunistico, esponenti rispettivamente delle organizzazioni agricole e venatorie maggiormente rappresentative a livello provinciale; la designazione è effettuata dal legale rappresentante regionale delle suindicate organizzazioni;

c) un funzionario avvocato dell'Avvocatura regionale, designato dall'assessore regionale delegato alla materia;

d) un funzionario regionale, laureato in scienze agrarie, ovvero perito agrario o agrotecnico o tecnico faunistico, dell'ufficio regionale competente per territorio, con funzioni anche di segretario.

3. Il Comitato è soggetto a rinnovo quinquennale e i componenti possono essere riconfermati.

4. Il soggetto danneggiato è tenuto a denunciare il danno, entro sette giorni dall'evento a pena di inammissibilità, all'ufficio regionale competente per territorio che entro i successivi trenta giorni procede agli accertamenti del caso anche mediante verifiche ed ispezioni sopralluogo. La denuncia del danno deve essere corredata da idonea documentazione che attesti anche l'entità del danno subito, quali perizie sullo stato dei luoghi e quantificazione danno, denunce presentate e fotografie dei luoghi. Alla denuncia va allegata espressa rinuncia a presentare ulteriore richiesta di risarcimento e a esercitare qualsiasi azione civile nei confronti della Regione Campania per gli stessi danni. L'ufficio regionale competente per territorio, previo esame della pratica da parte del Comitato previsto nel comma 2, entro centottanta giorni dal ricevimento della richiesta, se è disponibile la copertura finanziaria, provvede all'indennizzo del danno accertato nella misura del cento per cento, fatta salvo il limite di cui al comma successivo, altrimenti comunica al danneggiato che l'indennizzo è liquidato con priorità l'anno successivo alla ricostituzione del fondo.

5. L'indennizzo riconosciuto rientra nel regime aiuti "de minimis" di cui al Regolamento UE n. 1408/2013 della Commissione. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi alle imprese richiedenti che operano nel settore agricolo, non può superare euro 15.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari.

6. I danni arrecati dalle specie selvatiche possono essere indennizzati anche mediante polizze assicurative stipulate dagli organi di gestione degli A.T.C., di cui all'articolo 34.

7. L'indennizzo dei danni provocati nelle strutture faunistiche a gestione privata fa carico ai rispettivi concessionari.

8. I danni provocati dalla fauna selvatica nelle aree protette sono accertati ed indennizzati dagli enti di gestione delle stesse.

9. La Giunta regionale disciplina con regolamento procedure e i criteri applicativi di quanto riportato nel presente articolo.

Art. 27

Associazioni Venatorie

1. Le associazioni venatorie sono libere.
2. Le associazioni venatorie sono quelle previste dall'articolo 34 della legge 157/1992.
3. Le associazioni venatorie riconosciute, oltre ai compiti loro affidati dalla legislazione nazionale vigente provvedono:
 - a) ad organizzare i cacciatori e a tutelare i loro interessi;
 - b) a promuovere e diffondere tra i cacciatori una conoscenza venatoria consapevole delle esigenze di difesa della fauna e degli ambienti naturali, anche a mezzo di adeguate iniziative ed interventi;
 - c) a collaborare nel campo tecnico organizzativo della caccia, con gli organi dello Stato, della Regione e con altri soggetti istituzionali operanti ai sensi della presente legge, in particolare con riferimento alle procedure di rilascio e validazione tesserini venatori, iscrizione agli ambiti territoriali di caccia, raccolta e monitoraggio dati. La Regione Campania riconosce apposite provvidenze economiche per la collaborazione fornita.
 - d) ad assistere i cacciatori con provvidenze tecniche, in particolare per le attività di cui al punto precedente;
 - e) a divulgare tra i cacciatori la conoscenza delle leggi che regolano l'esercizio venatorio, con particolare riguardo al corretto uso delle armi e al comportamento in territorio di caccia;
 - f) a proporre alla competente autorità il riconoscimento delle guardie volontarie venatorie;
 - g) a curare l'aggiornamento professionale delle predette guardie;
 - h) ad emanare sanzioni disciplinari nei confronti di loro iscritti che si sono resi responsabili di violazioni della presente legge.
4. La Regione o gli A.T.C., previo concerto con gli uffici regionali competenti, possono affidare, a mezzo di apposite convenzioni, alle associazioni venatorie ed alle associazioni protezionistiche riconosciute, i compiti di vigilanza in strutture faunistiche od in ambiti territoriali ben definiti.
5. Alla stipula delle convenzioni sono invitati tutti gli enti o associazioni di cui al comma 4 e gli incarichi sono attribuiti a condizioni paritetiche purché sia garantita l'efficienza e la capacità.

Art. 28

Vigilanza venatoria

1. La Regione può istituire un Corpo di Polizia Regionale e può dotarsi di propri agenti che operano la vigilanza sull'applicazione delle leggi venatorie.
2. Gli agenti della Regione ottengono il riconoscimento, ai sensi della legislazione vigente, della qualità di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. È loro consentito portare durante il

servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia di cui all'articolo 13 della L. 157/1992 nonché armi con proiettile narcotico. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale).

3. La vigilanza di cui al comma 1 è, inoltre, affidata:

a) agli ufficiali e guardie dei Carabinieri - Forestale, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria;

b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel CTFVN, e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia particolare giurata ai sensi dell'articolo 138 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n.773;

c) alle guardie private riconosciute ai sensi del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da legge nazionale o regionale, purché muniti dell'attestato di idoneità di cui al comma 5.

4. Alle guardie venatorie volontarie nell'esercizio delle proprie funzioni è sempre consentito portare utensili da punta e taglio, ed armi da caccia con munizione intera.

5. La qualifica di guardia volontaria può essere concessa, a norma del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, dagli uffici regionali territorialmente competenti, a cittadini dell'Unione Europea in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalla Regione previo superamento di apposito esame. Possono presentare domanda di partecipazione all'esame i cittadini dell'Unione Europea, maggiorenni, di buona condotta morale e civile e senza condanne penali, la domanda è inoltrata al settore regionale competente per il tramite del rappresentante legale regionale dell'ente o dell'associazione di appartenenza del candidato. Ciascuna associazione può inoltrare annualmente un numero di domande non superiore all'uno per cento dei propri iscritti su base regionale. La commissione regionale esaminatrice è costituita con le modalità di cui al comma 10. Con provvedimento della Giunta regionale sono disciplinati lo svolgimento e le materie degli esami.

6. Agli agenti di cui ai commi 1, 2, 3 con compiti di vigilanza è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni. Alle guardie venatorie volontarie è vietato praticare la caccia durante l'esercizio delle loro funzioni.

7. La Regione Campania organizza corsi di formazione e di aggiornamento per le guardie venatorie volontarie. I corsi possono anche essere organizzati dalle associazioni o dagli enti di appartenenza, sotto il controllo della Regione.

8. La Regione Campania, attraverso il Corpo di Polizia regionale, se costituito, ovvero, tramite gli uffici territorialmente competenti, coordina l'attività delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste, approva annualmente dettagliati programmi di attività e fornisce ogni tipo di assistenza e consulenza.

9. La Giunta regionale, compatibilmente con le risorse di bilancio, rimborsa ad enti ed associazioni fino al cinquanta per cento della spesa per i corsi di aggiornamento dei propri agenti di vigilanza concordati con la Regione.

10. La commissione regionale di cui al comma 5 è costituita da:

- a) Presidente, competente in materia, nominato dall'assessore competente;
- b) il comandante della Regione Carabinieri Forestale Campania o suo delegato;
- c) un esperto in discipline naturalistiche designato dal Dipartimento di Zoologia dell'Università Federico II di Napoli;
- d) un esperto in materia giuridica designato dal Presidente della Giunta regionale;
- e) un dipendente regionale con qualifica non inferiore a funzionario dell'area generale di coordinamento sviluppo attività settore primario, servizio caccia e pesca, designato dal dirigente del settore;
- f) un componente designato dalla commissione consiliare permanente competente in materia di agricoltura, caccia e pesca;
- g) un componente in rappresentanza delle associazioni venatorie designato dal CTFVR;
- h) un rappresentante delle organizzazioni professionali agricole designato dal CTFVR;
- i) un rappresentante delle associazioni protezionistiche designato dal CTFVR;
- l) un dipendente regionale con funzioni di segretario, designato dall'assessore regionale competente.

11. La commissione regionale di cui al comma 10 è istituita con provvedimento del dirigente del settore regionale competente. I componenti rimangono in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta.

12. La commissione si riunisce con frequenza settimanale presso l'assessorato all'agricoltura a condizione che vi siano almeno dodici richieste di esame.

13. L'Autorità competente al rilascio del decreto di guardia particolare giurata che riscontri comportamenti in violazione dei divieti o dei compiti derivanti dalla presente legge sospende la validità del provvedimento fino alla scadenza. Il riconoscimento dell'idoneità e della qualifica di guardia venatoria volontaria decade definitivamente in seguito alla perdita del requisito di buona condotta e di assenza di condanne. Le associazioni venatorie, agricole ed ambientali organizzano, a loro carico, almeno ogni dieci anni, corsi di aggiornamento, approvati dalla competente struttura regionale per i propri iscritti.

Art. 29

Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria

1. I soggetti preposti alla vigilanza venatoria ai sensi dell'articolo 28 possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o attitudine di caccia, l'esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino di cui all'articolo 19, del contrassegno della polizza di assicurazione nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata.

2. Nei casi previsti dall'articolo 30 della legge 157/1992, gli ufficiali ed agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati. In caso di condanna per le ipotesi di cui al medesimo articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d), ed e), le armi e i suddetti mezzi sono in ogni caso confiscati. In tutti i casi previsti dagli articoli 31 e 32 della legge 157/1992, gli agenti di vigilanza redigono verbale e ne rilasciano copia al contravventore immediatamente. Se ciò non è possibile notificano copia al contravventore entro novanta giorni.

3. Quando è sequestrata fauna selvatica viva, gli ufficiali o agenti la consegnano ad un centro di recupero per la fauna selvatica che provvede alla sua riabilitazione e cura ed alla successiva reintroduzione del suo ambiente naturale. In caso di fauna viva sequestrata in campagna e che risulta liberabile, la liberazione è effettuata sul posto dagli agenti accertatori. Quando è sequestrata fauna selvatica morta, gli ufficiali o agenti la consegnano all'ASL competente per territorio che provvede alla sua vendita tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è contestata l'infrazione ove si accerti successivamente che l'illecito non sussiste; se, al contrario l'illecito sussiste, l'importo relativo è destinato all'ASL quale finanziamento delle attività svolte.

4. Della consegna o della liberazione di cui al comma 3, gli ufficiali o agenti danno atto in apposito verbale nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati, e quant'altro possa avere rilievo ai fini penali.

5. Gli organi di vigilanza che esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denunce, violazioni delle disposizioni sull'attività venatoria, redigono verbali conformi alla legislazione vigente, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, e li trasmettono all'ente da cui dipendono ed all'autorità competente ai sensi delle disposizioni vigenti. Gli agenti di vigilanza venatoria che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, se accertano infrazioni che prevedono il sequestro delle armi e dei mezzi di caccia e di uccellazione, danno immediata comunicazione anche alla Autorità di Pubblica Sicurezza interessata che provvede al sequestro delle armi e dei mezzi di caccia, a norma dell'articolo 28 della legge 157/1992, e comunica l'avvenuto sequestro alla Regione Campania.

6. Gli agenti venatori volontari di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b), esercitano le funzioni proprie della categoria quando sono comandati in servizio di vigilanza dagli enti od associazioni di cui fanno parte od in virtù di convenzioni stipulate con la Regione.

7. Gli agenti di vigilanza venatoria che esercitano funzioni di polizia giudiziaria, nei casi previsti dall'articolo 32, provvedono al sequestro della fauna selvatica e procedono come previsto dai commi 3 e 4 del medesimo articolo 32.

8. Gli agenti di polizia giudiziaria, a norma della legislazione statale vigente, nei casi in cui è previsto il sequestro delle armi e dei mezzi di caccia e di uccellazione, provvedono a conservare nei propri uffici il materiale sequestrato.

9. Tutti i verbali redatti dagli agenti che esplicano servizio di vigilanza venatoria sono immediatamente trasmessi all'ente da cui dipendono gli agenti, all'Autorità competente ai sensi delle disposizioni vigenti ed alla Regione Campania.

10. Gli uffici regionali competenti provvedono a comunicare le infrazioni commesse dai cacciatori non residenti sul proprio territorio alle amministrazioni di residenza del contravventore.



11. Gli uffici regionali competenti mantengono l'apposito schedario già istituito dalla legge regionale 8/1996, con l'indicazione dei trasgressori della normativa vigente contenente tutte le indicazioni necessarie ad individuare il tipo di infrazione commessa, la sanzione amministrativa adottata e l'iter del procedimento amministrativo. Lo schedario può essere visionato anche dagli agenti che hanno proceduto alla verbalizzazione dei trasgressori.

12. Tutti gli agenti preposti alla vigilanza per l'attuazione della presente legge curano la tutela degli ambienti naturali al fine di salvaguardare gli habitat della fauna e l'equilibrio ecologico. Detti agenti, qualora accertino fatti che determinano deturpazione o degrado ambientale, sono tenuti a redigere regolare verbale da inoltrarsi alle autorità competenti.

Art. 30

Sanzioni penali

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e della legge 157/1992 si applicano le sanzioni penali previste dall'articolo 30 della medesima legge.

Art. 31

Sanzioni amministrative

1. Oltre le sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 157/1992, per le violazioni alla presente legge regionale si applicano le seguenti ulteriori sanzioni amministrative:

a) sanzione amministrativa da euro 155,00 a euro 930,00 per chi esercita la caccia senza essere munito del tesserino regionale prescritto dalla presente legge;

b) sanzione amministrativa da euro 77,00 a euro 465,00 per chi costruisce appostamenti fissi di caccia in violazione dell'articolo 5. L'appostamento deve essere rimosso entro due giorni. Scaduto tale termine, gli agenti verbalizzanti procedono al ripristino dei luoghi. Le spese del ripristino sono a carico del contravventore in solido con il proprietario del terreno ove è situato l'appostamento;

c) sanzione amministrativa da euro 77,00 a euro 465,00 e revoca dell'autorizzazione per chi viola le disposizioni di cui agli articoli 7 e 13, comma 2, se il fatto non costituisce reato fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 4;

d) sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 620,00 per chi viola le disposizioni di cui all'articolo 21, lettere e), f), g), v), z) della legge 157/1992;

e) sanzione amministrativa di euro 26,00 per ciascun capo abbattuto in violazione alle disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 157/1992 se non diversamente sanzionato;

f) sanzione amministrativa da euro 26,00 a euro 155,00 per chi viola le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 157/92;

g) sanzione amministrativa da euro 26,00 a euro 155,00 per chi non provvede a riconsegnare il tesserino utilizzato nell'ultima stagione venatoria entro il termine di cui all'art. 19, comma 6, della presente legge;

h) sanzione amministrativa da euro 26,00 a euro 155,00 per chi viola le disposizioni della presente legge, dei regolamenti regionali in materia di caccia e della legge 157/1992 non espressamente richiamate dal presente articolo.

2. Per le violazioni del presente articolo, gli ufficiali ed agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria, procedono in ogni caso al sequestro della fauna selvatica.

3. Per le violazioni delle disposizioni di cui alle lettere u), v) e z) del comma 1 dell'articolo 21 della legge 157/1992, gli agenti di vigilanza procedono al sequestro delle trappole, delle reti e di tutto il materiale utilizzato per l'uccellazione.

4. In tutti i casi di cui all'articolo 22, comma 1, della presente legge ed all'articolo 30, comma 1, lettere a), b), g), della legge 157/1992, si procede al ritiro ed alla sospensione dell'apposito tesserino regionale di cui all'articolo 19 fino al termine dell'annata venatoria.

5. Gli agenti verbalizzanti procedono all'immediato ritiro del tesserino regionale nei casi previsti dal comma 4 e lo consegnano all'ufficio regionale competente per territorio. In tali casi, il termine di cui all'articolo 32, comma 2, si intende ridotto di un mese dalla data di presentazione del ricorso.

6. Resta salva l'applicazione delle norme di legge e di regolamento per la disciplina delle armi e in materia fiscale e doganale.

7. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n.689 (Modifiche al sistema penale – Depenalizzazione).

8. I proventi delle sanzioni sono riscossi dall'ufficio regionale competente e sono utilizzati per lo svolgimento delle funzioni delegate in materia di caccia.

Art. 32

Oblazione e definizione amministrativa delle sanzioni

1. Alle infrazioni amministrative previste dalla L. 157/1992 e dall'articolo 32, si applicano le disposizioni della legge 689/1981. Alla definizione in via amministrativa delle infrazioni provvede direttamente l'ufficio regionale competente per territorio, cui possono essere prodotti scritti difensivi.

2. L'indiziato della trasgressione ed il verbalizzante possono richiedere all'ufficio regionale competente di essere ascoltati. Anche l'ufficio può invitare i verbalizzanti a fornire chiarimenti orali sui fatti trascritti nel verbale e negli scritti difensivi. Copia di tali scritti è tempestivamente trasmessa all'ente cui appartiene il verbalizzante unitamente all'avviso della fissazione della seduta per la discussione dell'infrazione. Se entro un anno dalla presentazione degli scritti difensivi da parte dell'indiziato della trasgressione, gli stessi non sono esaminati, si intendono tacitamente accolti d'ufficio e, con ordinanza, il dirigente dell'ufficio regionale competente provvede all'archiviazione del processo verbale.

3. Il Dirigente dell'ufficio regionale competente per territorio, in caso di fondatezza del processo verbale, applica la sanzione discrezionalmente nei limiti fissati dalla legge, indica i motivi che giustificano l'uso del potere discrezionale tenendo conto della gravità e della tenuità dell'infrazione desunta:

a) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dal tempo, dal luogo e dalla modalità dell'azione;

- b) dall'entità del danno economico effettivamente cagionato;
- c) dal grado di colpa e dall'intensità del dolo;
- d) da eventuali precedenti infrazioni in materia di legislazione venatoria.

4. Il Dirigente dell'ufficio regionale competente per territorio applica la sanzione tra il minimo ed il cinquanta per cento del massimo quando concorrono più circostanze attenuanti, ovvero quando queste siano ritenute prevalenti in concorso con circostanze aggravanti.

5. Se concorrono solo circostanze aggravanti o queste sono ritenute prevalenti in concorso con circostanze attenuanti, il Dirigente dell'ufficio regionale competente applica una sanzione non inferiore al cinquanta per cento del massimo.

6. Se concorrono circostanze aggravanti e circostanze attenuanti ritenute equivalenti il Dirigente dell'ufficio regionale competente applica la sanzione che avrebbe applicato in assenza delle dette circostanze.

7. In caso di evidente infondatezza dell'accertamento il Dirigente dell'ufficio regionale competente, sentiti gli agenti verbalizzanti, emette l'ordinanza di archiviazione del processo verbale. 8. Abrogato

8. Alla definizione dei verbali per i quali i verbalizzanti non si sono avvalsi della facoltà del versamento liberatorio in misura ridotta ad un terzo del massimo della sanzione entro sessanta giorni dalla notifica dell'infrazione e che non hanno prodotto all'ufficio regionale scritti difensivi entro il termine di trenta giorni, il dirigente dell'ufficio regionale competente ingiunge il pagamento di una somma compresa tra il massimo ed il cinquanta per cento della sanzione amministrativa.

Art. 33

Licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all'esercizio venatorio

1. La licenza di porto di fucile per uso di caccia è rilasciata in conformità alle leggi di pubblica sicurezza.
2. Il primo rilascio avviene dopo che il richiedente ha conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici dinanzi ad una commissione nominata dalla Giunta regionale in ciascun capoluogo di provincia.
3. La commissione di cui al comma 2 è composta da esperti qualificati in ciascuna delle materie indicate al comma 4, di cui almeno un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi.
4. La Giunta regionale stabilisce le modalità per lo svolgimento degli esami che riguardano in particolare nozioni nelle seguenti materie:
 - a) legislazione venatoria;
 - b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili, mediante utilizzo di esemplari preparati e di supporti audiovisivi, ovvero di fotografie o immagini;
 - c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;

d) tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola;

e) norme di pronto soccorso.

5. L'attestato di abilitazione è concesso, se il giudizio è favorevole in tutti e cinque gli esami elencati al comma 4, dal dirigente dell'ufficio regionale competente.

6. Le commissioni di esame per il rilascio dell'attestato di abilitazione all'esercizio venatorio sono istituite dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente, hanno sede presso gli uffici territoriali regionali e sono composte da:

a) il Presidente, designato dall'assessore regionale competente, esperto in materia;

b) da cinque componenti effettivi esperti nelle materie di cui al comma 4, e cinque supplenti, uno per ciascuna materia, convocati in caso di assenza del corrispondente titolare; i componenti sono designati dall'assessore regionale competente per la caccia. Per acquisire i nominativi da designare l'assessore richiede la segnalazione di terne di esperti per ogni singola materia alle associazioni presenti nel CTFVR che in ogni caso devono essere sentite. L'esperto in zoologia applicata alla caccia deve possedere la laurea magistrale in scienze biologiche o scienze naturali o medicina veterinaria; l'esperto in pronto soccorso deve possedere la laurea magistrale in medicina e chirurgia; l'esperto in armi e munizioni deve essere in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge;

c) dal responsabile del settore caccia dell'ufficio territoriale regionale con funzioni di segretario o suo delegato.

7. I componenti delle commissioni durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati solo per un secondo mandato. In caso di dimissioni o, comunque, di vacanza di posto il sostituto, nominato con decreto dell'assessore regionale alla caccia, dura in carica fino alla scadenza del periodo di nomina del componente sostituito.

8. Non possono essere nominati componenti delle suddette commissioni gli amministratori e i consiglieri degli enti locali in carica nel territorio di competenza della commissione e, se nominati, decadono.

9. Il rinnovo delle commissioni con le modalità indicate nei commi precedenti è disciplinato dalla legge 15 luglio 1994, n. 444 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi).

10. La commissione è validamente insediata dal Presidente o da un suo delegato e da almeno tre componenti: esperto in zoologia applicata alla caccia; esperto in pronto soccorso; esperto in armi e munizioni.

11. Per ciascuna seduta il numero dei candidati non può essere inferiore a venti né superiore a trenta. La commissione non può tenere più di due sedute di esami per settimana.

Art. 34

Gestione programmata della caccia

1. La Giunta Regionale, su parere della commissione consultiva competente in materia, sentito il CTFVR, ripartisce il territorio destinato alla caccia programmata, di cui al comma 1, lettera c)

dell'articolo 9, in Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.), destinati alla caccia programmata, di superficie non inferiore a 45.000 ettari, anche ricadenti in più Province o articolati in sub comprensori, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali.

2. Lo svolgimento nell'ambito degli A.T.C. delle attività di gestione faunistica e di organizzazione del prelievo venatorio in forma programmata, nonché delle relative attività amministrative ed economiche finanziarie è affidato agli Enti di gestione costituiti con la presente L.R. nella forma di associazioni senza fine di lucro di diritto privato ai sensi del titolo II, capi II e III, artt.14 – 42 del codice civile così come modificati ex DPR n.361/2000. Gli Enti di gestione degli A.T.C. assumono la qualifica giuridica di Enti di diritto privato che, ai sensi del diritto comunitario e nazionale nonché della relativa giurisprudenza, sono istituiti ex L.R. per soddisfare specifiche esigenze di interesse generale, per cui vengono sottoposti a forme di influenza pubblica da parte della Regione Campania attraverso l'indirizzo legislativo e regolamentare, nonché attraverso il controllo esterno di regolarità amministrativa. Agli Enti di gestione degli A.T.C. è riconosciuta la personalità giuridica mediante iscrizione di diritto nel registro delle persone giuridiche private della Regione Campania, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.361/2000, artt. 1, 3, 4, 5, 7 e 9, nonché del regolamento regionale di attuazione ex D.P.G.R.C. n.619 del 22/09/2003 e s.m.i., artt. 1, 2, 3 e 6.

3. Ogni cacciatore residente anagraficamente in Campania ha diritto all'accesso con residenza venatoria, per l'intera stagione di caccia, in uno degli A.T.C. istituiti nella Regione. La richiesta deve essere formulata al Presidente del Comitato di Gestione dell'A.T.C. richiesto, dal 1° febbraio al 31 marzo di ciascun anno, indicando anche l'ordine di preferenza per ciascun altro A.T.C. . Ai cacciatori iscritti ad un A.T.C. della Campania può essere consentito, nei limiti della disponibilità dei posti e subordinatamente al consenso degli organi di gestione, di esercitare la caccia all'avifauna migratoria, in un A.T.C. diverso da quello di appartenenza, previo versamento alla Regione di una quota pari a quella versata per la residenza venatoria e comunicando i dati del versamento entro e non oltre il 31 agosto di ogni anno a pena di esclusione.

4. Sono criteri di priorità per l'ammissione con residenza venatoria, nell'ordine: la residenza anagrafica nell'A.T.C., la residenza anagrafica in A.T.C. confinanti se il numero di cacciatori in esso residenti anagraficamente supera il numero di posti disponibili; in caso di pari requisiti è sempre favorito il cacciatore più anziano.

5. Ogni cacciatore residente in Campania può richiedere l'accesso anche ad altri A.T.C. della Regione, e ad A.T.C. fuori regione, se consentito dalle rispettive norme regionali; i cacciatori residenti in altre regioni italiane possono richiedere l'accesso ad un solo A.T.C. della Campania e agli stessi si applicano le medesime limitazioni e restrizioni stabilite da queste per i cacciatori campani nei loro calendari venatori.

6. L'ammissione ad un A.T.C. della Campania con residenza venatoria, o senza, è subordinato alla disponibilità di posti, al consenso dell'organo di gestione ed al pagamento della quota di partecipazione.

7. I cacciatori ammessi con residenza venatoria in un A.T.C. della Campania per l'intera stagione venatoria, versando alla Regione una quota ulteriore pari a quella di partecipazione, possono esercitare la caccia, esclusivamente su avifauna migratoria, in altri A.T.C., a scelta, per cinquanta giornate; tale diritto è subordinato per ciascuna giornata alla disponibilità di posti ed al preventivo consenso degli organi di gestione nel rispetto della densità venatoria giornaliera.

8. La Giunta regionale, nel rispetto della vigente normativa europea e nazionale, sentiti gli organi di gestione, determina per ciascun Ambito territoriale di caccia:

a) il numero totale di cacciatori ammissibili, applicando l'indice di densità venatoria minima, come indicato dal Ministero competente, all'estensione del territorio agro-silvo-pastorale dell'A.T.C.;

b) il numero di cacciatori ammissibili con residenza venatoria, se possibile in misura proporzionale al territorio utile alla caccia dell'A.T.C., tale da garantire, con le quote stabilite per tutti gli altri Ambiti, una disponibilità di posti sufficiente per tutti i cacciatori campani;

c) il numero di cacciatori ammissibili nel territorio dell'A.T.C. senza residenza venatoria; in tale quota sono inclusi anche i cacciatori residenti fuori regione in misura non superiore al 5 per cento del totale di cui alla lettera a);

d) il numero di cacciatori ammissibili senza residenza venatoria per l'esclusivo esercizio della caccia su avifauna migratoria, come previsto al comma precedente, in misura non inferiore al 10 per cento del totale di cui alla lettera a);

e) le regole per l'accesso dei cacciatori senza residenza venatoria, anche per periodi inferiori alla stagione venatoria;

f) eventuali criteri di priorità, supplementari a quelli già stabiliti nel presente articolo, per l'ammissione dei cacciatori negli A.T.C. della Campania.

9. I componenti dei comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia sono nominati con delibera di Giunta regionale. Negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia è assicurata la presenza di tutte le associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale previste nell'articolo 34, comma 5 della legge 157/1992, se presenti in forma organizzata sul territorio. Svolge le funzioni di segretario un dipendente della struttura amministrativa regionale competente per materia a cui possono essere affidate dal comitato di gestione compiti di assistenza tecnica e amministrativa. Il comitato di gestione, costituito da un massimo di diciotto rappresentanti nel rispetto delle proporzioni previste nell'articolo 14, comma 10 della legge 157/1992, è così costituito:

a) sessanta per cento nominati in rappresentanza di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute dal citato articolo 34 della legge 157/1992, se presenti in forma organizzata sul territorio, un componente per ogni associazione, con priorità per quelle con il maggior numero di iscritti residenti nel territorio dell'A.T.C. risultante da tabulato in copia autentica consegnata all'ufficio regionale territorialmente competente;

b) venti per cento nominati in rappresentanza di associazioni di protezione ambientale presenti nel Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale, ed operanti nel territorio di competenza dell'A.T.C., un componente per ogni associazione, con priorità per quelle con il maggior numero di iscritti residenti nel territorio dell'ATC risultante da tabulato in copia autentica consegnata all'ufficio regionale competente;

c) venti per cento dei componenti in rappresentanza della Regione Campania, di cui due componenti nominato dall'assessore all'agricoltura e due dal Presidente della commissione consiliare permanente competente in materia di agricoltura.

10. In caso di modifica delle designazioni effettuate ai sensi del comma 4, la Giunta regionale provvede alla sostituzione entro e non oltre trenta giorni. In ogni caso, le funzioni dei componenti sostituiti cessano alla scadenza del suindicato termine.

11. Le designazioni di nomina o di revoca avvengono ad iniziativa delle rispettive strutture regionali. Se le designazioni non pervengono all'amministrazione regionale entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, la Regione provvede d'ufficio.

12. Gli organi di gestione, così costituiti, eleggono il Presidente ed il Collegio dei revisori dei conti, in numero non inferiore a tre, nel rispetto delle norme vigenti.

13. Il Presidente, ed il Collegio dei revisori dei conti, sono rieleggibili, per una sola volta.

14. Gli organi di gestione degli A.T.C. hanno sede presso Gli uffici regionali territorialmente competenti e sono convocati dai rispettivi Presidenti. Possono essere convocati anche su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei componenti. I componenti durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. Gli uffici regionali territorialmente competenti assicurano anche il supporto tecnico ed amministrativo.

15. Il Comitato di gestione provvede alla pubblicazione sul proprio sito Web degli atti assunti nell'esercizio dei propri compiti istituzionali. Trasmette entro il 30 marzo di ogni anno, contestualmente al conto consuntivo corredato dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti, una relazione dettagliata sugli aspetti finanziari, amministrativi e tecnici delle attività dallo stesso svolte nell'esercizio finanziario precedente.

16. Gli uffici regionali territorialmente competenti possono disporre, su segnalazione o d'ufficio ispezioni per accertare il regolare funzionamento degli organi degli A.T.C.

17. La Giunta regionale, in tutti i casi in cui si rilevino violazioni alle prescrizioni delle normative regionali o inadempienze ai compiti degli organi degli A.T.C., ovvero in caso di comprovata inefficienza o inerzia degli organi degli A.T.C., diffida l'A.T.C. a provvedere in merito entro 30 giorni. Qualora l'A.T.C. non provveda nei termini, ovvero qualora le violazioni siano gravi o si verifichi l'impossibilità di garantire il regolare funzionamento dell'A.T.C., la Giunta regionale provvede allo scioglimento dell'A.T.C. e nomina un commissario che, coadiuvato dall'ufficio regionale territorialmente competente, per la durata massima di sei mesi, sostituisce l'A.T.C. inadempiente, acquisisce le nuove designazioni e propone alla Giunta regionale la nomina di un nuovo organismo di gestione restando in carica fino al suo insediamento. Il Presidente ed i componenti degli organi di gestione degli enti disciolti che risultano responsabili, per colpa grave o dolo delle violazioni commesse, non possono essere nuovamente eletti, designati o nominati.

18. I Comitati di Gestione degli A.T.C. nominati con Deliberazione di Giunta Provinciale prima della riallocazione delle funzioni in materia caccia operata dalla L.R. 14/2015 restano in carica sino alla naturale scadenza. Fino alla definizione delle nuove sedi operative presso gli uffici regionali competenti, gli organi di gestione degli A.T.C. continuano ad avere sede presso le amministrazioni provinciali che li hanno originariamente nominati.

Art. 35

Compiti dei Comitati di gestione

1. Il Comitato di gestione, entro quattro mesi dal suo insediamento, approva un piano programmatico nel quale devono essere comunque previsti:

a) piani poliennali di utilizzazione del territorio interessato per ciascuna stagione venatoria con i programmi delle immissioni e degli abbattimenti di fauna selvatica;

b) l'istituzione e le modalità organizzative di centri di allevamenti, da gestire in forma di azienda agricola, della fauna selvatica stanziale, muniti di adeguate strutture venatorie per l'adattamento in libertà;

c) le condizioni affinché sia garantita una sufficiente consistenza di base di fauna selvatica durante tutto l'anno solare.

2. Il Comitato di gestione promuove e organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programma gli interventi per il miglioramento degli habitat, provvede all'attribuzione degli incentivi economici ai proprietari ed ai conduttori dei fondi rustici per:

a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale del territorio anche mediante lanci di selvaggina da ripopolamento;

b) le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli, ai sensi del regolamento C.E.E. n. 1094/88 e s.m.i;

c) il ripristino di zone umide e di fossati;

d) la differenziazione e rotazione delle colture;

e) la ricostituzione di siepi, cespugli ed alberi adatti alla sosta, alla riproduzione ed alla nidificazione della fauna selvatica;

f) la tutela dei nidi e dei nuovi nati;

g) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli appostamenti e di ambientamento della fauna selvatica.

3. Il Comitato di gestione degli A.T.C. provvede, altresì, a segnalare i danni causati alle colture agricole dalla fauna selvatica agli uffici regionali competenti, ai fini della eventuale erogazione di contributi per l'indennizzo del danno nonché per gli interventi, preventivamente concordati, atti ad evitare i danni predetti.

4. Entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce è approvato dal comitato il bilancio preventivo dell'A.T.C. ed inviato per le opportune verifiche all'ufficio regionale territorialmente competente corredato dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti.

5. Ogni ente di gestione degli A.T.C., sulla base delle risorse finanziarie delle entrate ha facoltà di impegnare le spese istituzionali nei limiti degli stanziamenti di competenza finanziaria previsti nel bilancio, tenuto conto altresì dei crediti (residui attivi), dei debiti (residui passivi) e della consistenza di cassa.

6. Ogni A.T.C. deve trasmettere per l'approvazione all'ufficio regionale territorialmente competente, entro il 31 marzo di ogni anno, il rendiconto tecnico finanziario relativo all'esercizio precedente, corredato dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti.

7. Per lo svolgimento delle attività amministrative il Comitato di gestione si avvale del lavoro di massimo n.2 funzionari con rapporto di lavoro dipendente di diritto privato nel rispetto delle norme vigenti in materia, a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale, da selezionare con

procedura di evidenza pubblica, sempre e comunque nei limiti determinati da una percentuale sulla spesa del bilancio annuale prevista nel regolamento attuativo di cui al comma 4.

8. Quale ulteriore forma di collaborazione istituzionale è consentito anche l'utilizzo di volontari delle associazioni facenti parte del Comitato di gestione per la realizzazione sia di progetti specifici a termine, sia di attività continuative come quelle connesse al presidio del territorio, con l'ausilio delle Guardie giurate volontarie venatorie (G.G.V.V.) previe apposite convenzioni che determinano le modalità di partecipazione, i tempi, nonché l'erogazione esclusivamente del rimborso delle spese chilometriche per le trasferte e delle spese effettivamente sostenute.

9. Per i pagamenti, il Comitato di gestione si avvale degli importi incassati mediante le quote di partecipazione versate dai cacciatori.

10. Il Comitato di gestione, per particolari compiti che richiedono competenze specialistiche, oltre a risorse professionali esterne da reperire attraverso procedure di selezione ad evidenza pubblica, può avvalersi, sia di apposite convenzioni dirette adeguatamente motivate e nei limiti consentiti dalle leggi vigenti in materia, della collaborazione dei dipartimenti di zoologia, agraria, scienze naturali e di medicina veterinaria delle università della Regione Campania che di altre regioni italiane, nel rispetto comunque delle norme giuridiche, fiscali e amministrative vigenti in materia.

11. Per il coordinamento della gestione programmata della caccia, i Comitati di Gestione degli A.T.C.:

a) regolamentano il prelievo venatorio, nel rispetto della forma e dei tempi di caccia previsti dalla legge e del vigente Calendario regionale per l'esercizio venatorio in rapporto alla consistenza delle popolazioni di specie stanziali accertata tramite censimenti e verifiche effettuati di intesa ed in collaborazione con le associazioni venatorie;

b) indicano il numero dei capi di fauna selvatica stanziale, distinte per specie, prelevabile durante la stagione venatoria;

c) fissano le quote di partecipazione economica che i cacciatori devono versare ai Comitati stessi, la cui misura può essere determinata da un minimo, pari all'importo della tassa di concessione regionale in vigore per fucile a due colpi ridotta del 40 % ad un massimo pari all'importo totale di tale tassa. Per i cacciatori non residenti in Campania la quota d'iscrizione è pari al doppio della tassa regionale. La quota di partecipazione giornaliera per l'accesso ad un A.T.C. per periodi inferiori alla stagione venatoria è pari ad un decimo di quella stagionale.

12. Le quote sono versate su apposito conto corrente intestato al Comitato di gestione dell'A.T.C. sul quale il Presidente dell'A.T.C. dispone pagamenti dovuti per le finalità istituzionali degli A.T.C..

13. Gli uffici regionali competenti in materia possono effettuare, quando lo ritengono necessario ed opportuno, su segnalazione o d'ufficio, verifiche di cassa per acquisire riscontri sugli incassi delle quote di partecipazione.

14. Le norme, i regolamenti e gli atti che risultano incompatibili con le disposizioni del presente articolo sono abrogate di diritto.

Art. 36

Tassa di concessione regionale

1. Per poter esercitare la caccia è dovuta una tassa di concessione regionale istituita ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario), e prevista dall'articolo 23 della legge 157/1992. I proventi derivanti dall'applicazione di tale tassa sono utilizzati per la realizzazione dei fini della presente legge e per il finanziamento o il concorso nel finanziamento di progetti di valorizzazione del territorio presentati anche da singoli proprietari o conduttori di fondi, che nell'ambito della programmazione regionale contemplino, tra l'altro, la creazione di strutture per l'allevamento di fauna selvatica, la manutenzione degli appostamenti, di ambientamento della fauna selvatica, l'adozione di forme di lotta integrata e di lotta guidata, il ricorso a tecniche colturali e tecnologiche innovative non pregiudizievoli per l'ambiente, la valorizzazione agrituristica di percorsi per l'accesso alla natura e alla conoscenza scientifica e culturale della fauna ospite, la manutenzione e pulizia dei boschi anche al fine di prevenire incendi, il recupero e la riabilitazione di fauna protetta.
2. La tassa regionale di cui al comma 1 è soggetta al rinnovo annuale ed è pari a quella fissata dalla tariffa annessa alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 44 (Determinazione della tariffa per le tasse sulle concessioni regionali).
3. Il versamento della tassa deve essere effettuato in occasione del pagamento della tassa di rilascio o di rinnovo della concessione governativa per la licenza di porto di fucile per uso di caccia ed ha validità di un anno dalla data di rilascio della concessione.
4. In caso di difformi scadenze eventualmente riscontrabili tra la data del versamento della tassa regionale e di quella governativa, la validità del versamento della tassa regionale è procrastinata sino alla scadenza della tassa di concessione governativa.
5. Nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia la tassa regionale è rimborsata. La tassa di concessione regionale è rimborsata anche al cacciatore che rinuncia all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia. La tassa di rinnovo non è dovuta se non si esercita la caccia durante l'anno.
6. I centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed intensivo, le aziende faunisticovenatorie e le aziende agrituristiche-venatorie sono soggetti a tasse regionali.

Art. 37

Utilizzazione dei proventi

1. Tutte le entrate di cui alla presente legge sono utilizzate per gli scopi che la stessa si prefigge.
2. La Regione Campania, con la legge di approvazione del bilancio regionale, per ciascun anno finanziario, provvede ad iscrivere stanziamenti in specifici capitoli di previsione della spesa:
 - a) spese per la ricostituzione e la tutela del patrimonio faunistico;

b) fondo da ripartire tra gli uffici regionali territorialmente competenti per la prevenzione e per l'indennizzo dei danni causati da specie della fauna selvatica, con priorità se protette o in via di estinzione, costituito con le modalità di cui all'articolo 26, comma 1;

c) spese per compiti propri della Regione e per tutte le altre spese comunque riguardanti la materia venatoria.

d) fondo da assegnare alle associazioni venatorie regionali della Campania, presenti ed operanti in forma organizzata sul territorio, per collaborazioni finalizzate al controllo e vigilanza del territorio nonché per progetti di gestione, studi e ricerche delle specie faunistiche presenti in Regione Campania.

3. I singoli stanziamenti annuali dei capitoli sono stabiliti, nel rispetto delle norme della presente legge, con la legge di approvazione del bilancio.

Art.38

Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta ulteriori oneri finanziari rispetto agli stanziamenti in bilancio già conseguenti dall'applicazione della legge regionale 8/1996.

2. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria alle spese previste dagli articoli 4, 8, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 24, 26, 28, 32, 33, 34 e 36, si fa fronte nell'ambito del tetto del gettito di entrata previsto dall'articolo 37.

3. Ai componenti delle commissioni di cui agli articoli 28, comma 11 - 32, comma 1 - 33, comma 3, e dei comitati di cui agli articoli 8, comma 2 - 26, comma 2, - 34, comma 9, è riconosciuta un'indennità per ciascuna seduta pari ad euro 30,00, in ossequio alla previsione dell'art. 1 comma 2 della L.R. 15 marzo 2011 n.4, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute; i rimborsi spettano anche ai pubblici dipendenti se le attività sono svolte fuori sede.

Art. 39

Disposizioni transitorie e finali

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento attuativo.

2. In attesa dell'approvazione del regolamento previsto al comma 1 si applicano le norme regolamentari vigenti in attuazione della legge regionale 8/1996, ovvero le norme regolamentari eventualmente emanate dalle Province, nelle parti non in contrasto con la presente legge. Nelle funzioni di competenza provinciale eventualmente indicate in norme regolamentari subentra il competente ufficio regionale.

3. I cacciatori che, per l'annata venatoria 2016/2017, hanno già perfezionato l'iscrizione all'A.T.C. di residenza venatoria mediante il pagamento della relativa quota di partecipazione conservano il diritto acquisito.

4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le norme in contrasto ivi compreso l'articolo 5 della legge regionale 21 maggio 2012, n.13 (Interventi per il sostegno e la

promozione della castanicoltura e modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1), e la legge regionale 8/1996.

5. Per tutto quanto non previsto nella presente legge si applicano le norme contenute nella legge 157/1992.

6. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del vigente Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Il Consigliere regionale

Luciana PASSARIELLO



Consiglio Regionale della Campania

A.O.D. Consiglio Regionale della Campania

Protocollo: 0008539/U Data: 16/05/2017 16:17

Ufficio: Segreteria Generale

Classifica:



Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della VI, II, III, VII, VIII
Commissione Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

U.D. Studi Legislativi e
Servizio Documentazione

S E D E

**Oggetto: Proposta di legge “Misure di prevenzione e contrasto allo spreco alimentare”
Reg. Gen. n. 439**

Ad iniziativa dei Consiglieri del M5S - Muscarà, Cammarano, Ciarambino, Cirillo, Malerba,
Saiello, Viglione.

Depositata in data 8 maggio 2017

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

**VI Commissione Consiliare Permanente per l'esame
II, III, VII, VIII Commissione Consiliare Permanente per il parere**
Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, 16 MAG. 2017

IL PRESIDENTE



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "Movimento 5 Stelle"

Aut. S. S. T.
2/5/17
[Signature]
Dott. J. J. C. M. M. M.

Prot. N. 0471
Napoli, 05 Maggio 2017

Alla Segreteria Generale
Consiglio Regionale

- Sede -

Oggetto: trasmissione della proposta di legge: "Misure di prevenzione e contrasto allo spreco alimentare"

I sottoscritti Consiglieri appartenenti al Gruppo Consiliare "Movimento 5 Stelle", con la presente, trasmettono alla S.V. la proposta di legge riportata in oggetto.

Con i migliori saluti

Valeria Ciarambino
[Signature]

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0007911/1 Data: 08/05/2017 10:04
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 439

050517
36691.62111



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

Proposta di Legge

"Misure di prevenzione e contrasto allo spreco alimentare"

A firma del Consigliere

Maria Muscarà

Michele Cammarano

Valeria Ciarambino

Luigi Cirillo

Tommaso Malerba

Gennaro Saiello

Vincenzo Viglione

ATTIVITA' LEG.VA

REG. GEN. N.

439



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

Relazione descrittiva


La proposta di legge ha ad oggetto l'organizzazione in ambito regionale delle attività di prevenzione e contrasto allo spreco alimentare, alla luce della recenti disposizioni di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166 (Disposizioni concernenti la donazione e le distribuzioni di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi) che ha definito e chiarito alcuni importanti aspetti operativi agevolando le azioni di contrasto allo spreco alimentare. La legge nazionale ha sancito una gerarchia nel recupero delle eccedenze riconoscendo il valore prioritario della donazione rispetto alla distruzione; ha ampliato il novero dei soggetti che operano per finalità sociali, estendendolo anche agli enti e alle formazioni sociali diverse dalle ONLUS; ha chiarito che gli alimenti che hanno superato il termine minimo di conservazione possono essere ceduti garantendo l'integrità dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione, distinguendoli dagli alimenti che hanno superato la data di scadenza, indicativa della deperibilità dal punto di vista microbiologico, che costituisce il limite oltre il quale essi sono considerati a rischio e non possono essere trasferiti né consumati.

Si stima che, ogni anno, nell'Unione europea (UE) vadano sprecate 88 milioni di tonnellate di generi alimentari, ovvero circa il 20 % della produzione complessiva e che un quarto di tutta l'acqua impiegata a livello mondiale a fini agricoli sia rivolta alla produzione di cibo destinato a diventare rifiuto alimentare. Se si considera che in media, per produrre un kg di cibo si immettono nell'atmosfera 4,5 kg di anidride carbonica, si percepisce in modo evidente il costo ambientale dello spreco di alimenti.

A livello europeo le misure intraprese sono ancora molto blande come conferma l'analisi condotta dalla Corte dei Conti europea secondo cui "L'UE può, e deve, intervenire meglio per combattere efficacemente lo spreco alimentare" (comunicato stampa dal sito <http://www.eqa.europa.eu> del 17 gennaio 2017). La Commissione Europea con il Pacchetto "Economia circolare" del 2015 ha chiesto agli Stati membri dell'UE di ridurre gli sprechi alimentari in linea con gli obiettivi pertinenti definiti nell'ambito degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite: i rifiuti alimentari pro capite, a livello di vendita al dettaglio e consumatore, dovranno essere dimezzati in tutto il mondo entro il 2030 e sarà necessario ridurre le perdite alimentari causate dai processi di produzione e lungo tutta la filiera.

In Italia su 5,6 milioni di tonnellate di cibo prodotte in eccedenza, circa 5,1 milioni diventano spreco, per un valore di 12,6 miliardi di euro (fonte: Il Sole24ore, 17 ottobre 2016)

In Campania i livelli maggiori di spreco alimentare si registrano nelle province di Napoli (35%) e Caserta (27%).



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

Tuttavia, gli strati più poveri della società incontrano crescenti difficoltà a procurarsi quanto necessario per le esigenze di vita quotidiana e appaiono ancora insufficienti o non pienamente efficaci gli interventi socio-assistenziali messi in campo per affrontare la perdurante crisi economico-finanziaria.

Il Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (di recepimento della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche) stabilisce specifici obiettivi di riduzione dei Rifiuti Urbani Biodegradabili conferiti in discarica; in particolare l'art. 5 così come modificato dalla legge 221/2016 (Obiettivi di riduzione del conferimento di rifiuti in discarica) entrata in vigore il 02.02.2016 stabilisce che: "Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ciascuna regione elabora ed approva un apposito programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica ad integrazione del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, allo scopo di raggiungere a livello di ambito territoriale ottimale, oppure, ove questo non sia stato istituito, a livello provinciale, i seguenti obiettivi: a) entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 173 kg/anno per abitante;"

Il Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti adottato ed approvato il 07 ottobre 2013 con Decreto direttoriale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) prot.n. 4522/TRI/DI fissa quale obiettivo di prevenzione al 2020, rispetto ai valori registrati nel 2010, la riduzione del 5% della produzione di rifiuti urbani per unità di PIL. Piano Nazionale di Prevenzione dello Spreco Alimentare (PINPAS)

Il "Piano attuativo integrato per la prevenzione dei rifiuti della Regione Campania" approvato con DGR n. 564 del 13/12/2013, include tra le azioni di prevenzione il recupero delle eccedenze alimentari in collaborazione con la grande distribuzione organizzata (GDO), le Onlus, i gestori di mense, le strutture per il recupero animali e lo sviluppo di mense pubbliche ecosostenibili.

La presente proposta di legge regionale, in combinato con la proposta di legge già depositata recante "Interventi regionali per il recupero, il reimpiego e la donazione ai fini del riutilizzo di medicinali inutilizzati in corso di validità" (Reg. Gen. 308), attualmente all'esame della V Commissione, inserisce il recupero delle eccedenze nell'ambito di un'azione strategica regionale che tenga conto dei differenti aspetti di natura sociale, ambientale ed economica legati allo spreco, alimentare e non.

Nel dettaglio si prevede quanto segue:

l'articolo 1 individua le finalità della legge nella riduzione dello spreco alimentare e nel recupero delle eccedenze per perseguire obiettivi di solidarietà sociale, limitazione degli impatti ambientali, riduzione dei rifiuti, ottimizzazione dei processi nelle fasi di produzione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari,



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

ricerca informazione e sensibilizzazione rivolta agli operatori alimentari e ai cittadini sulle pratiche virtuose da attuare; l'**articolo 2** richiama l'applicazione delle definizioni di cui alla norma nazionale; l'**articolo 3** individua i soggetti attuatori delle misure previste nella proposta di legge rientranti nelle definizioni di operatori del settore alimentare e soggetti donatori di cui alla Legge n. 166/2016 richiamando limiti e condizioni per le cessioni; l'**articolo 4** elenca le azioni regionali per la prevenzione allo spreco alimentare includendo tra queste l'attribuzione di criteri premiali nei bandi pubblici per gli operatori che realizzino ridotti volumi di spreco; la stipula di accordi o protocolli d'intesa per favorire comportamenti responsabili e pratiche virtuose; accordi di collaborazione per la cessione delle eccedenze alimentari; accordi con le UNPLI per ridurre la produzione di rifiuti durante manifestazioni pubbliche e sagre; sviluppo di modelli di produzione, distribuzione e consumo più efficienti e sostenibili favorendo i sistemi agroalimentari locali; l'**articolo 5** individua le azioni di contrasto allo spreco alimentare prevedendo che la Regione possa concedere contributi per facilitare l'adozione di sistemi e strumenti volti alla riduzione dei rifiuti, per la costituzione di reti di solidarietà territoriali per il recupero e la distribuzione delle eccedenze alimentari a favore delle persone in stato di povertà o di grave disagio sociale e la realizzazione di network sociali a supporto; l'**articolo 6** prevede che la Regione elabori linee guida per agevolare i comuni nell'applicazione delle possibili riduzioni sulla tariffa dei rifiuti rivolte alle utenze non domestiche che donano le eccedenze alimentari per fini solidaristici in misura proporzionale alle quantità di eccedenze donate come previsto dall'art. 17 della legge n.166/2016; l'**articolo 7** individua le misure di sensibilizzazione e informazione rivolte ai cittadini sulle pratiche virtuose da adottare e le misure di sensibilizzazione e formazione rivolte agli operatori; l'**articolo 8** istituisce il Premio Zero Spreco Campania per individuare e promuovere idee innovative in materia di riduzione dei rifiuti e diffondere esperienze di buone pratiche adottate per la prevenzione dello spreco alimentare; l'**articolo 9** detta apposita clausola valutativa; l'**articolo 10** prevede la norma finanziaria; l'**articolo 11** abroga la legge regionale n. 5/2015 riguardante la gestione delle eccedenze alimentari in quanto superata dalla presente proposta di legge e dalla legge nazionale n. 166/2016; l'**articolo 11** dispone l'entrata in vigore della legge regionale.

Relazione finanziaria

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge quantificati per in euro 100.000,00 (centomila) per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 si provvede, per l'esercizio finanziario 2017, a valere sulle risorse disponibili di cui alla Missione 12, Programma 04, Titolo 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 2018, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante apposito stanziamento nell'ambito del bilancio regionale.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

Art. 1

(Finalità e obiettivi)

1. La Regione Campania persegue le finalità di riduzione dello spreco alimentare e di recupero delle eccedenze per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari, per realizzare i seguenti obiettivi prioritari:
 - a) favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale, da destinare in via prioritaria all'utilizzo umano;
 - b) limitare gli impatti negativi sull'ambiente e sulle risorse naturali riducendo la produzione di rifiuti;
 - c) contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, adottato ai sensi dell'articolo 180, comma 1-bis, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 periodicamente aggiornato, all'attuazione delle azioni previste dal Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare (PINPAS) e alla riduzione della quantità di rifiuti biodegradabili smaltiti in discarica ai sensi del Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
 - d) promuovere attività di ricerca, informazione e sensibilizzazione rivolte ai consumatori, agli operatori alimentari e alle istituzioni.
2. Per le finalità e gli obiettivi di cui al comma 1, la Regione predispone sul proprio sito web una sezione tematica informativa e divulgativa dei contenuti sviluppati in attuazione della presente legge nonché per la promozione e la conoscenza degli strumenti, anche di natura fiscale, in materia di erogazioni liberali.

Art. 2


(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui alla Legge n. 166 del 19/08/2016 *"Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi"*.

Art. 3

(Soggetti attuatori)

1. All'attuazione della presente legge concorrono gli "operatori del settore alimentare" ossia soggetti pubblici o privati, operanti con o senza fini di lucro, che svolgono attività connesse ad una delle fasi di produzione,



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

confezionamento, trasformazione, distribuzione e somministrazione degli alimenti e «soggetti donatari» ossia gli enti pubblici e gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, compresi i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

2. Gli operatori del settore alimentare che cedono gratuitamente le eccedenze alimentari e i prodotti alimentari scartati dalla catena agroalimentare per ragioni commerciali o estetiche ovvero per prossimità alla data di scadenza, attuano nello svolgimento delle attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari, corrette prassi operative al fine di garantire la sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti, in conformità alle disposizioni vigenti, in particolare a quanto stabilito dal regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, dall'articolo 1, comma 236, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e dalla Legge n. 166 del 19 agosto 2016. Gli operatori sono responsabili del mantenimento dei requisiti igienico-sanitari dei prodotti alimentari fino al momento della cessione, a partire dal quale si applicano le disposizioni di cui alla legge 25 giugno 2003, n. 155 e sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito ed utilizzo degli stessi.
3. Le cessioni di cui al comma 2, sono consentite nei limiti di cui all'articolo 4 della Legge n. 166 del 19 agosto 2016.

Art. 4

(Prevenzione dello spreco alimentare)

1. Per conseguire gli obiettivi di cui alla presente legge, nel rispetto del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e della Legge 19 agosto 2016, n. 166, la Regione Campania:
 - a) attribuisce nell'ambito delle regole di aggiudicazione contenute nei bandi rivolti ad imprese e servizi di ristorazione e di ospitalità alberghiera, di competenza regionale ovvero di società ed enti da essa dipendenti, delle agenzie regionali, di organismi istituiti dalla Regione e di ogni ente pubblico o privato che eserciti funzioni da essa conferite, un criterio premiale alle imprese in grado di garantire i più ridotti volumi di spreco alimentare;
 - b) predispone linee guida d'indirizzo per gli enti locali, affinché nei propri bandi rivolti ad imprese e servizi di ristorazione e di ospitalità



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

- alberghiera, attribuiscono un criterio premiale alle imprese che garantiscono i più ridotti volumi di spreco alimentare e introduce, nei limiti delle proprie competenze, premialità per le amministrazioni locali che aderiscano a programmi di aggiudicazione dei bandi secondo il modello predisposto;
- c) predispone linee guida per le imprese e le attività commerciali, le associazioni e gli enti locali per la condivisione di buone prassi per la riduzione degli sprechi;
 - d) promuove la stipula di accordi o protocolli d'intesa per favorire comportamenti responsabili e pratiche virtuose volti a ridurre lo spreco di cibo, quali la distribuzione a fine giornata degli alimenti invenduti e l'uso da parte degli operatori della ristorazione di contenitori riutilizzabili, realizzati in materiale riciclabile, idonei a consentire ai clienti l'asporto dei propri avanzi di cibo;
 - e) promuove accordi di collaborazione per la cessione delle eccedenze alimentari, ancora commestibili, tra le aziende del settore alimentare, della grande distribuzione alimentare e della ristorazione collettiva e gli enti pubblici o privati costituiti per il perseguimento, senza fini di lucro, di finalità civiche e solidaristiche che offrono assistenza agli indigenti;
 - f) promuove il recupero delle eccedenze alimentari, non idonee al consumo umano, per il sostegno vitale di animali o per la produzione di compost di qualità attraverso l'auto compostaggio o il compostaggio di comunità con metodo aerobico;
 - g) introduce premialità per gli operatori del settore alimentare inclusi quelli della ristorazione sanitaria, scolastica ed assistenziale e per tutti gli operatori della filiera agroalimentare che cedono gratuitamente eccedenze alimentari a beneficio delle persone indigenti o che operano per la riduzione dello spreco alimentare lungo tutta la filiera agroalimentare;
 - h) stipula accordi con l'Unione Nazionale Pro-Loce Italia (UNPLI) Campania al fine di ridurre gli sprechi alimentari e la produzione di rifiuti difficilmente riciclabili, in occasione di manifestazioni pubbliche e sagre regionali;
 - i) promuove lo sviluppo dei sistemi agroalimentari locali, in quanto capaci di garantire una significativa riduzione degli sprechi.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

Art. 5

(Contrasto allo spreco alimentare)

1. Per conseguire le finalità di cui all'articolo 1, la Regione Campania può concedere, nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti al bilancio regionale, contributi ai soggetti attuatori per:
 - a) la realizzazione di interventi per la riduzione a monte degli sprechi e la prevenzione dei rifiuti nei processi di produzione, di distribuzione e somministrazione degli alimenti;
 - b) l'adozione di strumenti per ridurre i rifiuti e prevenire lo spreco alimentare in occasione di eventi culturali, sportivi e ricreativi aperti al pubblico;
 - c) la costituzione di reti di solidarietà territoriali per il recupero e la distribuzione delle eccedenze alimentari a favore delle persone in stato di povertà o di grave disagio sociale e la realizzazione di *network* sociali appositamente dedicati che si avvalgono di piattaforme *web*, *web community* e *App* per favorire l'interscambio informativo e il trasferimento dei beni tra i soggetti aderenti alla rete;
 - d) il finanziamento di progetti formativi rivolti ad operatori alimentari e cittadini.
2. Al fine di favorire la costituzione delle reti di solidarietà territoriale, la Giunta regionale individua, nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in ordine all'utilizzazione, alla valorizzazione e al trasferimento dei beni immobili pubblici, i beni immobili di proprietà regionale che possono essere destinati alla realizzazione di centri di raccolta e smistamento delle eccedenze alimentari per fini di solidarietà sociale. Gli immobili sono affidati in comodato gratuito mediante procedure ad evidenza pubblica ai soggetti donatori costituiti in rete di solidarietà territoriale composte da almeno cinque soggetti che abbiano sottoscritto accordi di collaborazione per il recupero delle eccedenze alimentari e la successiva distribuzione.
3. La regione Campania concede, in conformità alla normativa nazionale ed europea in materia di aiuti di stato, un contributo fino ad un massimo pari al 30 per cento del valore dovuto dell'imposta regionale sulle attività produttive alle aziende che stipulano gli accordi di collaborazione previsti all'articolo 4, comma 1, lettera e), per una durata almeno triennale. Il contributo è calcolato sull'imposta dovuta per i tre anni successivi alla stipula dell'accordo di collaborazione ed è subordinato alla attuazione e prosecuzione dell'attività almeno per il triennio, pena la restituzione del contributo percepito.
4. La Giunta regionale, con regolamento da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

Commissione consiliare, stabilisce, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato qualora ne ricorrano i presupposti di applicabilità, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 3 e per l'affidamento degli immobili di cui al comma 2 tramite procedura ad evidenza pubblica. Con il medesimo provvedimento stabilisce le modalità per l'analisi del fabbisogno e la valutazione degli effetti delle politiche distributive previste dalla presente legge.

Art. 6


(Linee guida per la riduzione della tariffa relativa alla tassa dei rifiuti)

1. Per favorire l'agevole ed omogenea applicazione da parte dei Comuni della Regione Campania, della riduzione della tariffa relativa alla tassa dei rifiuti, prevista all'articolo 17 della Legge n. 166 del 19 agosto 2016, la Giunta regionale, sentiti rappresentanti dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia per la Campania, elabora, contestualmente all'adozione del regolamento di cui all'articolo 5, comma 2, linee guida per la determinazione del coefficiente di riduzione proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione, da applicare alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale.

Art. 7

(Misure di sensibilizzazione)

1. La Giunta regionale promuove, anche in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 3, campagne di sensibilizzazione, di formazione e di informazione, finalizzate a diffondere strumenti e migliori pratiche per trasformare lo spreco in risorsa, attraverso misure di prevenzione, di riuso e di riciclo, coinvolgendo i cittadini appartenenti a ciascuna differente fascia d'età, nell'attuazione di pratiche virtuose per prevenire gli sprechi.
2. La Regione Campania promuove la riduzione progressiva degli sprechi alimentari e sostiene programmi e corsi:
 - a) di educazione alimentare, di economia ed ecologia domestica, anche attraverso il sistema scolastico regionale, per rendere i soggetti della filiera



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

- agroalimentare e i consumatori, consapevoli degli sprechi alimentari e dei conseguenti impatti ambientali, economici e sociali delle rispettive attività nonché per fornire indicazioni per acquisti sostenibili e per la conservazione, preparazione e smaltimento finale degli alimenti;
- b) di sensibilizzazione e formazione, condotti anche in collaborazione con le Aziende Sanitarie locali, rivolti agli addetti pubblici e privati, operanti con i soggetti donatori di alimenti o beneficiari, la cui attività implichi la gestione di eccedenze alimentari.
3. Per l'attuazione delle misure previste dalla presente legge e in particolare per attività di sensibilizzazione, formazione e informazione di cui ai commi 1 e 2, la Regione, anche in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 3, favorisce la partecipazione ai bandi pubblicati a valere sul " Fondo nazionale contro gli sprechi" istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 11, comma 2, legge n. 166 del 19 agosto 2016.
4. In attuazione della L.R. 26 maggio 2016 n. 14 *Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti*, art. 6 (Obiettivi e azioni), comma 2, lettera b), la Regione approva entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposite linee guida per favorire i progetti di riduzione degli sprechi alimentari a partire dalla fase della produzione e della commercializzazione dei prodotti.

Art. 8

(Premio Zero Spreco Campania)

1. La Regione Campania istituisce il premio "Zero Spreco Campania" dedicato al tema dello spreco alimentare volto a favorire, identificare, promuovere e condividere idee innovative riguardanti progetti di riduzione e prevenzione della produzione dei rifiuti e buone pratiche di prevenzione degli sprechi alimentari sviluppate o adottate sul territorio regionale da soggetti pubblici e privati, valorizzando le esperienze più rilevanti e innovative per favorirne la diffusione sul territorio.
2. La Giunta regionale determina con proprio provvedimento criteri e modalità per l'attribuzione del premio annuale attraverso un bando ad evidenza pubblica per la selezione di progetti candidati.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

Art. 9

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nel favorire l'accesso al cibo ai bisognosi, la riduzione degli sprechi e la redistribuzione delle eccedenze alimentari. A questo scopo, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di approvazione della presente legge, la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione che descrive e documenta:
 - a) gli interventi realizzati, specificandone gli ambiti, gli obiettivi, la distribuzione territoriale, i soggetti coinvolti e le loro caratteristiche;
 - b) in che misura la Regione ha finanziato i singoli interventi realizzati e in che modo tali risorse risultano distribuite sul territorio regionale e fra i soggetti coinvolti;
 - c) quali punti di forza e di debolezza si sono riscontrati nel corso dell'attuazione degli interventi.
2. Successivamente, con cadenza biennale al 31 marzo, la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione che, oltre alle informazioni di cui al comma 1, comprende una sezione che documenta e descrive i risultati conseguiti, in particolare in termini di riduzione degli sprechi, recupero e redistribuzione delle eccedenze alimentari.
3. La Giunta regionale rende accessibili, anche sul proprio sito online in formato aperto, i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale rende pubblici, anche sul proprio sito online in formato aperto, i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto e formula indirizzi vincolanti rispetto alla implementazione delle misure e del livello di integrazione degli interventi.

Art. 10

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge quantificati per in euro 100.000,00 (centomila) per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 si provvede, per l'esercizio finanziario 2017, a valere sulle risorse disponibili di cui alla Missione 12, Programma 04, Titolo 1.
2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2018, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante apposito stanziamento nell'ambito del bilancio regionale.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

Art. 11

(Abrogazioni)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 6 marzo 2015 n.5.

Art. 12

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.



Consiglio Regionale della Campania

A.D.D. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0015728/U Data: 11/10/2017 10:57
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della III, IV, II Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

U.D. Studi Legislativi e
Servizio Documentazione

S E D E

Oggetto: Proposta di legge “Misure per il sostegno alla cittadinanza ed il rilancio delle attività produttive dell’Isola d’Ischia colpite dal sisma del 21 Agosto 2017” Reg. Gen. n. 480

Ad iniziativa dei Componenti il Movimento 5 Stelle - Consiglieri Saiello, Ciarambino, Cammarano, Cirillo, Malerba, Muscarà, Viglione.
Depositata in data 4 ottobre 2017

IL PRESIDENTE

VISTO l’articolo 98 del Regolamento interno

ASSEGNA

il provvedimento in oggetto a:

III Commissione Consiliare Permanente per l’esame;

IV, II Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli, 11 OTT. 2017

F.to
VICE PRESIDENTE
Tommaso Casillo



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "Movimento 5 Stelle"

Am. Sc. 1
4/8/17
4
Dott. Valeria Ciarambino
S.S.

Prot. n. 397

Del 28/09/2017

A.O.D. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0015224/1 Data: 04/10/2017 10:03
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



Al Presidente del Consiglio
Regionale

Alla Segreteria Generale
Consiglio Regionale

- Sede -

Oggetto: trasmissione della proposta di legge: "Misure per il sostegno alla cittadinanza e il rilancio delle attività produttive dell'isola di Ischia colpite dal sisma del 21 agosto 2017."


La sottoscritta Valeria Ciarambino, appartenente al Gruppo Consiliare "Movimento 5 Stelle", con la presente, trasmette alla S.V. la proposta di legge riportata in oggetto.

Con i migliori saluti

Ciarambino

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 480

56/10/10/10/10
3/10/2017



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

PROPOSTA DI LEGGE

"MISURE PER IL SOSTEGNO ALLA CITTADINANZA E PER IL
RILANCIO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DELL'ISOLA DI ISCHIA
COLPITE DAL SISMA DEL 21 AGOSTO 2017."

A firma dei Consiglieri

Gennaro Saiello

Valeria Ciarambino

Michele Cammarano

Luigi Cirillo

Tommaso Malerba

Maria Muscarà

Vincenzo Viglione

ATTIVITA' LEG.VA

REG. GEN. N. 480



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

RELAZIONE DESCRITTIVA

La proposta di legge mira ad assicurare primi interventi regionali per il sostegno alle popolazioni colpite dal sisma dello scorso 21 agosto verificatosi sull'Isola di Ischia.

Le principali finalità dell'iniziativa legislativa risiedono nella volontà di attivarsi per il tempestivo e immediato aiuto alle popolazioni direttamente colpite dal terremoto e, nel medio periodo, nell'esigenza di provvedere al rilancio del sistema produttivo ischitano fortemente danneggiato dal sisma.

La proposta consta di undici articoli.

I principali interventi riguardano l'istituzione all'interno del bilancio regionale di un fondo per il sostegno alle attività produttive danneggiate dal sisma in grado di consentire il necessario supporto ai Comuni per il rilancio produttivo ed economico dell'Isola.

Altri interventi concernono una serie di misure di sostegno in materia fiscale (agevolazioni finanziarie relative all'imposta regionale sulle attività produttive e sospensione dal pagamento dei tributi propri regionali), agevolazioni alle imprese che hanno subito un danno dal sisma, disposizioni in tema di mobilità (con particolare riferimento alla mobilità scolastica e lavorativa).

Nel quadro delle iniziative a sostegno delle popolazioni e delle attività produttive danneggiate, la proposta mira a definire alcune misure di stampo solidaristico.

In particolare si intende prevedere un contributo straordinario da parte della Giunta, l'attivazione di una piattaforma regionale per il *crowdfunding* e contribuzioni straordinarie dei Consiglieri regionali per la realizzazione di progetti di solidarietà.

La proposta, in fine, istituisce il forum regionale permanente in materia di turismo e privilegia i Comuni dell'Isola di Ischia quali sede del tavolo istituzionale per le politiche turistiche di cui all'articolo 6 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 18 (Organizzazione del sistema turistico in Campania).



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA


La proposta di legge prevede una serie di spese necessarie alla realizzazione delle finalità indicate.

In particolare possono essere quantificate complessivamente in 2,25 milioni di euro, per l'anno 2017 e, 4,25 milioni per l'anno 2018, risultanti da stime delle singoli voci di spesa nel quadro della programmazione degli interventi ivi previsti (Fondo di rotazione, facilitazioni alle imprese e agevolazioni tributarie, misure in tema di mobilità - euro 6.200.000,00; contributi straordinari del Consiglio regionale e di solidarietà euro 300.000,00).

A copertura delle menzionate spese si fa fronte, per il biennio 2017-2018, mediante prelevamento, pari a euro 6.200.000,00, dalla Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 01 (Fondo di riserva), Titolo 1, e mediante prelevamento, pari a euro 300.000,00, dalla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 01 (Organi istituzionali), Titolo 1, e contestuale incremento, di medesimo importo complessivo, della Missione 11 (Soccorso civile), Programma 02 (Interventi a seguito di calamità naturali), Titolo 1.

Si rileva altresì che la proposta di legge consente l'attivazione di una piattaforma di *crowdfunding*, la quale potrebbe assicurare non quantificabili proventi derivanti da azioni di liberalità e donazioni promosse da vari sottoscrittori.

W




CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

SOMMARIO

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Fondo per il sostegno alle attività produttive danneggiate dal sisma
- Art. 3 Misure di sostegno in materia fiscale
- Art. 4 Interventi per la ripresa economica
- Art. 5 Disposizioni in materia di mobilità
- Art. 6 Contributo straordinario per interventi di sostegno alle popolazioni –
Misure di *crowdfunding*
- Art. 7 Contributo di solidarietà
- Art. 8 Forum regionale sul turismo
- Art. 9 Norma finanziaria
- Art. 10 Disposizioni transitorie
- Art. 11 Entrata in vigore

le



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

Art. 1
Oggetto e finalità

1. La Regione Campania promuove iniziative volte a consentire il necessario sostegno alle popolazioni residenti nei comuni dell'Isola di Ischia e la ripresa delle attività produttive, direttamente o indirettamente colpite dal sisma del 21 agosto 2017, come accertato dalle istituzioni preposte alla valutazione dei danni provocati dal sisma e nei limiti della disponibilità del bilancio regionale.

Art. 2
Fondo per il sostegno alle attività produttive danneggiate dal sisma

1. È istituito il fondo regionale di rotazione per la concessione ai comuni ricadenti nel territorio dell'Isola di Ischia di anticipazioni, senza interessi, sui costi da essi sostenuti per le finalità di cui all'articolo 1 e nei limiti della disponibilità del bilancio regionale.
2. Il fondo è finanziato con le risorse regionali stabilite annualmente dalla legge di bilancio.
3. La Giunta regionale provvede alla gestione del fondo e stabilisce i criteri di accesso e di riparto tra i comuni delle risorse ivi previste nonché le modalità di conferimento delle stesse.

Art. 3
Misure di sostegno in materia fiscale

1. Ferme le valutazioni compiute dalle istituzioni preposte alla misurazione dei danni provocati dal sisma del 21 agosto 2017, per consentire un recupero di produttività per le imprese danneggiate, anche indirettamente, a decorrere dal primo periodo di imposta utile e per i successivi due anni, i soggetti passivi Irap di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), aventi insediamento produttivo da almeno un anno antecedente agli eventi sismici nei Comuni dell'Isola di Ischia, beneficiano di un contributo straordinario a rimborso totale o parziale dell'aliquota Irap di cui all'articolo 16, commi 1 e 1-bis, e di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997 sul valore della produzione netta realizzata, a condizione che gli stessi abbiano registrato, nei sei mesi successivi agli eventi sismici, una riduzione del fatturato annuo

W



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

- in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
 3. A decorrere dal primo periodo di imposta utile e per l'intero periodo dello stato di emergenza stabilito dalla normativa statale, sono sospesi i pagamenti derivanti da obblighi tributari regionali propri a carico delle persone nei Comuni dell'Isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017, residenti a tale data, i cui immobili sono stati dichiarati inagibili o ricadono in aree interdette all'accesso, nonché dei titolari di attività produttive danneggiate, anche indirettamente, dal sisma del 21 agosto 2017, aventi insediamento produttivo da almeno un anno antecedente agli eventi sismici nei Comuni dell'Isola di Ischia, a condizione che le stesse abbiano registrato, nei sei mesi successivi agli eventi sismici, una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente, ferme le valutazioni tecniche compiute dalle istituzioni preposte alla misurazione dei danni provocati dal sisma.
 4. I criteri, le procedure, le modalità di concessione e di calcolo delle misure di cui al comma 1 e 3 sono stabiliti con regolamento regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al comma 2 dell'articolo 20 bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016).

Art. 4

Interventi per la ripresa economica

1. Per favorire la ripresa produttiva delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonché delle imprese che svolgono attività agrituristica, aventi insediamento produttivo da almeno un anno antecedente agli eventi sismici nei Comuni dell'Isola di Ischia e colpite dal sisma del 21 agosto 2017, nel limite complessivo di un milione di euro per l'anno 2017 e di tre milioni di euro per l'anno 2018, sono

ve



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

- concessi alle medesime imprese contribuiti, a condizione che le stesse abbiano registrato, nei sei mesi successivi agli eventi sismici, una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente.
2. I criteri, le procedure, le modalità di concessione e di calcolo dei contributi di cui al comma 1 e di riparto delle risorse tra i Comuni interessati sono stabiliti con regolamento regionale, da adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 2 dell'articolo 20-bis del decreto-legge n. 189 del 2016.
 3. I contributi di cui al presente articolo sono erogati ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, o ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

Art. 5

Disposizioni in materia di mobilità

1. Per garantire il sostegno alle popolazioni residenti nelle aree colpite dal sisma alla data del 21 agosto 2017, a decorrere dal 22 agosto 2017 e fino al 31 dicembre 2017, la Regione Campania agevola la mobilità delle persone i cui immobili sono stati dichiarati inagibili o ricadono in aree interdette all'accesso, come accertato dalle istituzioni preposte alla misurazione dei danni provocati dal sisma, attraverso abbonamenti nominativi mensili gratuiti sui mezzi di trasporto che erogano servizio da, per e sull'Isola di Ischia, limitatamente alla domanda di trasporto scolastico o lavorativo.
2. Le modalità operative relative all'ambito di applicazione del presente articolo, le procedure di rilascio dei titoli di viaggio gratuiti e di verifica dei requisiti da richiedere agli aventi diritto, nonché le condizioni per il rimborso e per i controlli sono stabilite dalla Giunta regionale con regolamento.
3. La Giunta è autorizzata a stipulare accordi con le istituzioni locali e con gli altri soggetti istituzionali coinvolti per la gestione delle agevolazioni di cui al presente articolo.

Art. 6

Contributo straordinario per interventi di sostegno alle popolazioni - Misure di Crowdfunding

1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare un contributo straordinario di euro 250.000,00 per interventi di sostegno e solidarietà alle popolazioni dei Comuni dell'Isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017, come

ue



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

- accertato dalle istituzioni preposte alla misurazione dei danni provocati dal sisma.
2. Il contributo di cui al comma 1 è versato su un apposito conto corrente bancario sul quale possono confluire le erogazioni effettuate da altri soggetti pubblici e privati per la medesima finalità.
 3. La Giunta e il Consiglio regionale, tramite i propri strumenti di comunicazione istituzionale, promuovono la raccolta dei fondi.
 4. La Giunta regionale, definite le opportune intese con le istituzioni locali, con il dipartimento della Protezione civile e gli altri soggetti istituzionali coinvolti, individua, con propria deliberazione, gli interventi cui destinare i contributi complessivamente raccolti e stabilisce le relative modalità di versamento e di rendicontazione.

Art. 7

Contributo di solidarietà


1. Per le finalità di cui all'articolo 1, il Consiglio regionale è autorizzato a erogare un contributo straordinario di euro 250.000,00 per interventi di sostegno alle popolazioni dei Comuni dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017, come accertato dalle istituzioni preposte alla misurazione dei danni provocati dal sisma.
2. Oltre allo stanziamento di cui al comma 1, i Consiglieri regionali e i componenti della Giunta della Regione Campania contribuiscono, nella misura di euro 1.000,00 ciascuno, al cofinanziamento di progetti di solidarietà individuati di concerto con le istituzioni locali, con il dipartimento della Protezione civile e gli altri soggetti istituzionali coinvolti.
3. I competenti uffici del Consiglio regionale sono autorizzati a trattenere, per ciascun Consigliere e componente la Giunta non Consigliere regionale, l'importo di cui al comma 2 dal trattamento indennitario relativo alla mensilità successiva a quella di entrata in vigore della presente legge, per il successivo versamento sul conto corrente di cui all'articolo 5, comma 2.
4. I Consiglieri regionali e i componenti della Giunta regionale possono richiedere una trattenuta maggiore di quanto previsto al comma 1 autorizzando i competenti uffici a trattenere l'importo indicato.

Art. 8

Forum regionale sul turismo

1. Nel quadro delle iniziative volte al rilancio economico dell'Isola di Ischia dopo il sisma del 21 agosto 2017 e per promuovere il turismo campano a livello nazionale e internazionale, la Regione Campania, senza nuovi oneri a carico

ue



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

- del bilancio regionale, istituisce sull'Isola di Ischia il forum regionale permanente sul turismo.
2. Al forum di cui al comma 1 partecipano rappresentanti delle istituzioni locali, della società civile, dell'Università e del mondo della ricerca, delle organizzazioni economiche, delle imprese, nonché delle associazioni dei consumatori e delle associazioni e dei comitati ambientalisti. Con delibera di Giunta sono definite le modalità di composizione e di funzionamento del Forum.
 3. L'Isola di Ischia è per l'anno 2018 sede privilegiata del tavolo istituzionale per le politiche turistiche di cui all'articolo 6 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 18 (Organizzazione del sistema turistico in Campania).

Art. 9

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, per l'anno 2017, quantificati in euro 2.250.000,00 e, per l'anno 2018, in euro 4.250.000,00, si fa fronte mediante prelevamento, pari a euro 6.200.000,00, dalla Missione 20, Programma 01, Titolo 1, e mediante prelevamento, pari a euro 300.000,00, dalla Missione 01, Programma 01, Titolo 1, e contestuale incremento, di medesimi importi, della Missione 11, Programma 02, Titolo 1.

Art. 10

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui alla presente legge hanno carattere provvisorio e la loro applicazione cessa al termine dello stato di emergenza stabilito dalla normativa statale.

Art. 11

Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.



Consiglio Regionale della Campania

A.D.G. Consiglio Regionale della Campania

Protocollo: 0017011/I Data: 02/11/2017 11:28

Ufficio: Segreteria Generale

Classifica:



Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, 81
NAPOLI

Ai Presidenti della III, IV e II
Commissione Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla U. D. Studi Legislativi e Servizio
Documentazione

LORO SEDI

Oggetto: Proposta di Legge: "Interventi urgenti per la popolazione e le attività produttive e commerciali colpite dal sisma del 21 agosto 2017 sull'Isola d'Ischia" Reg.Gen.n. 489
Ad iniziativa dei Consiglieri Maria Grazia Di Scala, Armando Cesaro e Severino Nappi.
Depositata in data 26 ottobre 2017

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

ASSEGNA

il provvedimento in oggetto a:

III Commissione Consiliare Permanente per l'esame;
IV e II Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, 02 NOV. 2017

II PRESIDENTE



Gruppo Forza Italia

AW. Sisma
26/10/17

Dot. Di Scala CIMM

d.l.

Al Presidente del Consiglio Regionale della Campania
Rosa D'amelio
SEDE

Prot. nr° 136/SP del 25/10/2017

Proposta di Legge

"Interventi urgenti per la popolazione e le attività produttive e commerciali colpite dal sisma del 21 agosto 2017 sull'Isola d'Ischia"

A.O.D. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0016639/I Data: 26/10/2017 10:18
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



Ad iniziativa dei Consiglieri

Maria Grazia Di Scala

Armando Cesaro

Severino Nappi

ATTIVITA' LEG.VA

REG. GEN. N. 489

25/10/17
di popolazione



Gruppo Forza Italia

Relazione di accompagnamento

"Interventi urgenti per la popolazione e le attività produttive e commerciali colpite dal sisma del 21 agosto 2017 sull'Isola d'Ischia"

I tre Comuni dell'Isola d'Ischia (Casamicciola, Lacco Ameno e Forio), ed in generale l'isola tutta, hanno ricevuto enorme danno dall'evento sismico verificatosi la sera del 21 agosto 2017 che ha messo in ginocchio, oltre ai circa duemila sfollati che hanno perso abitazione ed effetti personali, anche le numerose attività produttive e commerciali ivi site, con immobili distrutti o inagibili, con il relativo personale improvvisamente ed anzitempo privato di qualsivoglia attività lavorativa, per i danni derivanti dai mancati guadagni per una stagione turistica bruscamente terminata in anticipo, ed a fronte degli obblighi di versamento di tasse ed imposte anche regionali e di tutti i connessi adempimenti di carattere fiscale.

Si impone, pertanto, l'adozione della presente proposta di legge, tesa ad assicurare i primi interventi, urgenti ed indifferibili, al fine di agevolare il rilancio delle attività commerciali e produttive ed incoraggiare il recupero dei fabbricati danneggiati per un progressivo ritorno alla normalità.

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 289

Relazione finanziaria

"Interventi urgenti per la popolazione e le attività produttive e commerciali colpite dal sisma del 21 agosto 2017 sull'Isola d'Ischia"

Gli oneri derivanti dalla presente proposta di legge vengono assicurati con le risorse tratte dal capitolo di spesa 1012, collegato alla Missione 20 - Programma 01 - Titolo1, denominato "Fondo di riserva di cassa".



Gruppo Forza Italia

Art. 1

Finalità

1. La Regione Campania promuove ogni iniziativa destinata a garantire sostegno alle popolazioni residenti nei Comuni dell'Isola d'Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017, nonché ad agevolare la ripresa delle attività produttive, ricettive e commerciali ivi esistenti e rimaste danneggiate.

AR
DP



Gruppo Forza Italia

Art.2

Contributi per la ricostruzione del patrimonio immobiliare delle imprese

1. E' istituito il "Fondo straordinario di solidarietà al sistema produttivo dell'Isola di Ischia". Il Fondo concede alle imprese ivi esercenti attività commerciali, produttive e ricettivo - alberghiere contributi, senza onere di restituzione, per il rimborso, in misura non superiore al 70%, delle spese sostenute per gli interventi edili di riattazione e/o consolidamento statico delle strutture immobiliari (sedi legali, sedi operative, filiali e/o punti vendita) nelle quali sono svolte le relative attività. La Giunta regionale, con apposito regolamento approvato nel termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina modalità e criteri per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 1.



Gruppo Forza Italia

Art. 3

Ulteriori contributi alla ripresa economica

1. Al fine di incentivare e favorire la ripresa economica delle attività produttive, commerciali, turistico-alberghiere, ivi comprese quelle agrituristiche, site nei Comuni dell'Isola d'Ischia colpiti dal sisma, sono loro concessi contributi - entro il limite di euro 1.000.000,00 per l'anno 2017 e di euro 2.000.000,00 per l'anno 2018 - qualora il fatturato dell'impresa interessata nei due mesi successivi al sisma, abbia subito una flessione superiore al 30% dell'importo medio del fatturato stesso rispetto al biennio precedente.
2. Con regolamento da adottarsi nel termine di giorni sessanta dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità di concessione dei contributi, da erogare ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014.



Gruppo Forza Italia

Art. 4

Ulteriori misure a sostegno delle attività produttive

La Regione Campania favorisce l'adozione di accordi, intese e protocolli con il sistema finanziario destinati ad agevolare la restituzione di mutui e finanziamenti, concessi a privati e imprese, correnti alla data del sisma, nonché ad erogare finanziamenti a tassi e oneri agevolati per il rilancio e l'avvio di attività commerciali e produttive nei Comuni dell'Isola d'Ischia colpiti dal sisma.



Gruppo Forza Italia

Art. 5

Agevolazioni in materia fiscale e tributaria

Per i cittadini residenti nei Comuni dell'Isola d'Ischia colpiti dal sisma, per le imprese aventi ivi sede legale o principale sede operativa, nonché per i lavoratori residenti in altri Comuni della medesima Isola d' Ischia ma dipendenti da imprese esercenti la propria attività in quelli colpiti dal sisma, è accordata la sospensione del pagamento delle tasse e dei tributi a titolarità regionale per l'annualità fiscale in corso alla data dell'evento sismico nonché per quella successiva.



Gruppo Forza Italia

Art. 6

Interventi a sostegno degli studenti universitari

1. La Regione Campania sostiene il diritto allo studio degli universitari residenti, alla data del 21 agosto 2017, nei Comuni dell'Isola d'Ischia colpiti dal sisma, attraverso:
 - a) il rimborso delle tasse universitarie dovute per l'anno accademico 2017/2018;
 - b) relativamente agli studenti fuori sede ivi titolari di contratto locativo ad uso abitativo, il rimborso del canone di locazione, per quanto attiene alle sei mensilità successive all'evento sismico, nella misura di euro 250,00 mensili;
 - c) il rimborso degli oneri sostenuti per fruire dei servizi mensa universitari ove attivati.

2. Le modalità di accesso e erogazione dei contributi sono stabiliti con apposito Regolamento della Giunta regionale, adottato nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. I contributi di cui al comma 1 sono destinati agli studenti universitari residenti nei Comuni colpiti dall'evento sismico regolarmente iscritti, a tale data, a corsi universitari, master, anche post laurea, e dottorati presso le Università, pubbliche e private, riconosciute dal MIUR.



Gruppo Forza Italia

Art. 7

Norma Finanziaria

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, per l'anno 2017, quantificati in euro 3.000.000,00 e, per l'anno 2018, in euro 10.000.000 si fa fronte mediante prelevamento dalla Missione 20, Programma 01, Titolo 1 e contestuale incremento della Missione 11 Programma 2 Titolo 1.



Gruppo Forza Italia



Art. 8

Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Napoli, 25 ottobre 2017

Maria Grazia Di Scala

Armando Cesaro

Severino Nappi



Consiglio Regionale della Campania

A.D.O. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0017786/U Data: 13/11/2017 12:23
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, 81
NAPOLI

Ai Presidenti della VI, V e II
Commissione Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla U. D. Studi Legislativi e Servizio
Documentazione

LORO SEDI

Oggetto: Proposta di Legge: “Disposizioni regionali per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere e alle discriminazioni motivate dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere. Istituzione del percorso di tutela delle vittime di violenza” Reg. Gen. 492

Ad iniziativa dei Consiglieri Valeria Ciarambino, Luigi Cirillo, Michele Cammarano, Gennaro Saiello, Vincenzo Viglione, Tommaso Malerba e Maria Muscarà.
Depositata in data 9 novembre 2017

IL PRESIDENTE

VISTO l’articolo 98 del Regolamento interno

ASSEGNA

il provvedimento in oggetto a:

VI Commissione Consiliare Permanente per l’esame;

V e II Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli,

13 NOV. 2017

IL PRESIDENTE

RDA



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

A.D. STJ:
9/11/14
H

CIMMrrr? A.
J.J.

Napoli, 08 novembre 2017

Alla Segreteria Generale
Consiglio Regionale

Prot. n. 472/2017

- Sede -

Oggetto: trasmissione della proposta di legge recante: "Disposizioni regionali per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere e alle discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere. Istituzione del percorso di tutela delle vittime di violenza."

La sottoscritta Valeria Ciarambino, Consigliere appartenente al Gruppo Consiliare "Movimento 5 Stelle", con la presente, trasmette alla S.V. la proposta di legge riportata in oggetto.

Con i migliori saluti

Valeria Ciarambino

A.D.D. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0017494/1 Data: 09/11/2017 11:36
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 492

08/11/17
H. Lepore



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

Proposta di Legge

"Disposizioni regionali per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere e alle discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere. Istituzione del percorso di tutela delle vittime di violenza."

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 492

A firma dei Consiglieri

Valeria Ciarambino

Luigi Cirillo

Michele Cammarano

Gennaro Saiello

Vincenzo Viglione

Tommaso Malerba

Maria Muscarà



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 492

Relazione descrittiva

La presente proposta di legge intende strutturare un sistema regionale unitario di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e alle discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere.


La necessità di tale intervento sorge dalla constatazione della carenza di coordinamento e condivisione tra i numerosi soggetti operanti sul territorio regionale e gli interventi puntuali realizzati, che seppur efficaci, vengono depotenziati per effetto della mancanza di una programmazione pluriennale unitaria e di una rete adeguata di sostegno e condivisione a livello regionale e territoriale.

E' opportuno definire un quadro normativo sufficientemente ampio, in grado di contenere i presupposti alla base delle azioni e degli interventi in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e alle discriminazioni basate sul genere o sull'orientamento sessuale attuati in ambito regionale.

Fondamento delle misure contenute nella proposta di legge è il riconoscimento che ogni forma di violenza o minaccia di violenza, morale, psicologica, fisica, sessuale ed economica, costituisce una violazione dei diritti umani fondamentali alla dignità e all'integrità fisica e psichica e rappresenta un ostacolo al pieno godimento del diritto di cittadinanza, in sicurezza, libertà e giustizia. Esse rispondono a una visione del fenomeno della discriminazione e della violenza contro le persone, in particolare se perpetrata in ragione del loro orientamento sessuale e dell'identità di genere, come manifestazione di situazioni di disuguaglianza radicate nel pensiero prevalente che, attraverso discorsi e immagini stereotipate, propone modelli asimmetrici delle relazioni tra le persone.

In coerenza con tali principi, questa proposta di legge intende costituire una rete di coordinamento contro la violenza di genere e le discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere, tra tutti i soggetti istituzionali e non, coinvolti nel contrasto e nell'assistenza, prevedendo standard formativi uniformi e processi di informazione e formazione indirizzati al personale socio sanitario, alle forze dell'ordine, agli studenti, agli insegnanti, al personale scolastico, e agli operatori delle organizzazioni sociali che operano per il contrasto alla violenza di genere ai soggetti che operano nella comunicazione per lo sviluppo di una cultura del reciproco rispetto e di una cittadinanza consapevole. Inoltre, dispone misure di assistenza integrale alle vittime di violenza e di discriminazioni, che comprendono servizi di emergenza, accoglienza e supporto nel superamento delle situazioni di disagio e per il recupero dell'autonomia.

La proposta adotta un modello di organizzazione territoriale della rete regionale contro la violenza in cui assumono un ruolo centrale i tavoli di coordinamento d'ambito e le équipes multidisciplinari in sintonia con il disposto normativo di cui all'art. 1 commi 790 e 791 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 Disposizioni per



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) nell'ambito di un percorso organico e definito di tutela delle vittime di violenza.

Si introducono strumenti di confronto e coordinamento tra le realtà operanti nell'ambito o negli ambiti di riferimento, in funzione di una programmazione regionale unitaria degli interventi su base triennale.


Per quanto riguarda gli aspetti attinenti all'ambito sanitario viene istituito il Codice Rosa quale codice aggiuntivo, visibile al solo personale sanitario che sia affianca ai codici della triage esistenti al fine di garantire l'attivazione della équipe specializzata multidisciplinare operante presso il pronto soccorso e presso le strutture DEA di I e II livello.

I dati sulla violenza di genere contro le donne raccolti dall'Istat nel rapporto 2015 "Violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia" mostrano quanto la violenza contro le donne sia un fenomeno ancora ampio e diffuso.

Sono 6 milioni 788 mila le donne che hanno subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale, il 31,5% delle donne tra i 16 e i 70 anni: il 20,2% ha subito violenza fisica, il 21% violenza sessuale, il 5,4% forme più gravi di violenza sessuale come stupri e tentati stupri. Sono 652 mila le donne che hanno subito stupri e 746 mila le vittime di tentati stupri. Le donne straniere hanno subito violenza fisica o sessuale in misura simile alle italiane nel corso della vita (31,3% e 31,5%). I partner attuali o ex commettono le violenze più gravi. Il 62,7% degli stupri è commesso da un partner attuale o precedente. Gli autori di molestie sessuali sono invece degli sconosciuti nella maggior parte dei casi (76,8%). Il 10,6% delle donne ha subito violenze sessuali prima dei 16 anni. Considerando il totale delle violenze subite da donne con figli, aumenta la percentuale dei figli che hanno assistito ad episodi di violenza sulla propria madre (dal 60,3% del dato del 2006 al 65,2% rilevato nel 2014).

Dal rapporto emergono segnali di miglioramento rispetto all'indagine precedente: negli ultimi 5 anni le violenze fisiche o sessuali sono passate dal 13,3% all'11,3%, rispetto ai 5 anni precedenti il 2006. Ciò è frutto di una maggiore informazione, del lavoro sul campo, ma soprattutto di una migliore capacità delle donne di prevenire e combattere il fenomeno e di un clima sociale di maggiore condanna della violenza. Tuttavia, occorre evidenziare come il miglioramento della situazione non intacca lo zoccolo duro della violenza, gli stupri e i tentati stupri (1,2% sia per il 2006 sia per il 2014). Le violenze sono più gravi: aumentano quelle che hanno causato ferite (dal 26,3% al 40,2% da partner) e il numero di donne che hanno temuto per la propria vita (dal 18,8% del 2006 al 34,5% del 2014). Anche le violenze da parte dei non partner sono più gravi.

Con la scelta di assumere quali destinatari dell'intervento normativo tutte le vittime di violenza di genere e discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere si intende, altresì, colmare un vuoto derivante dalla mancata previsione di appositi programmi di ascolto, assistenza e accoglienza rivolti alle vittime di violenza e discriminazione di genere LGBT (acronimo per lesbiche, gay, bisessuali e transgender) per comprendere, prevenire e contrastare la violenza anche in ambiti in cui fino ad ora il problema è rimasto latente.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

Tale settore della violenza di genere spesso ma non sempre collegato al fenomeno del bullismo, risulta purtroppo in aumento, secondo i dati diffusi Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali. Il sondaggio sugli LGBT Survey 2012, pubblicato nel 2013, indica che il 47% delle persone LGBT si è sentito discriminato o molestato. Tra esse le donne lesbiche (55%), i giovani (57%) e le persone LGBT più povere (52%) hanno rappresentato i gruppi più esposti alla discriminazione; il 26% è stato vittima di atti di violenza o di minacce a causa dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere (35% tra i transgender); solo il 10% si sente sufficientemente sicuro di denunciare le discriminazioni alla polizia e solo il 22% denuncia la violenza o le molestie; il 32% è discriminato in termini di alloggio, istruzione o accesso all'assistenza sanitaria, ai beni o ai servizi e il 20% è discriminato in materia di occupazione o di condizioni di lavoro (29% tra i transgender). I risultati dell'indagine forniscono una testimonianza di come le persone LGBT siano spesso oggetto di violenza, molestie e discriminazioni in diversi settori della vita, inclusi l'occupazione, l'istruzione, la sanità, l'alloggio e altri servizi.

Secondo l'UNAR Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri occorre favorire in particolare a livello locale, l'emersione dei casi di discriminazione "che restano in gran parte nel sommerso perché le vittime hanno paura a denunciare chi li discrimina, li molesta o li violenta per via del proprio orientamento sessuale". A livello locale in molti comuni d'Italia si è dato avvio ad iniziative di ascolto e protezione in favore delle persone Lgbt.

La convenzione di Istanbul ratificata dall'Italia con Legge 27 giugno 2013, n. 77 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011" agli articoli 18 e 20 sollecita gli Stati ad adottare misure organizzative e legislative efficaci: Articolo 18 - "Le Parti adottino le misure legislative o di altro tipo necessarie, conformemente al loro diritto interno, per garantire che esistano adeguati meccanismi di cooperazione efficace tra tutti gli organismi statali competenti, comprese le autorità giudiziarie, i pubblici ministeri, le autorità incaricate dell'applicazione della legge, le autorità locali e regionali, le organizzazioni non governative e le altre organizzazioni o entità competenti, al fine di proteggere e sostenere le vittime e i testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione"; Articolo 20 - "Le Parti adottino le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime abbiano accesso ai servizi sanitari e sociali, che tali servizi dispongano di risorse adeguate e di figure professionali adeguatamente formate per fornire assistenza alle vittime e indirizzarle verso i servizi appropriati".

In considerazione dei differenti aspetti del problema evidenziati, molte Regioni hanno adottato provvedimenti specifici ovvero approvato nuove leggi che tenessero adeguatamente conto dei mutamenti intercorsi per affrontare il tema della violenza in maniera integrata.

La legge si compone di 28 articoli, suddivisi in sette Capi.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

CAPO I

Principi generali

L'articolo 1 stabilisce principi e finalità della legge rivolta a contrastare ogni forma di discriminazione o violenza contro le persone in ragione della loro appartenenza di genere.

L'articolo 2 richiama le definizioni.

L'articolo 3 elenca le azioni regionali.

CAPO II

Organizzazione della rete regionale contro la violenza di genere

L'articolo 4 individua i soggetti che partecipano alla rete regionale contro la violenza di genere.

L'articolo 5 prevede la costituzione di un tavolo di coordinamento permanente regionale.

L'articolo 6 prevede la costituzione dei tavoli di coordinamento d'ambito volti ad ottimizzare i percorsi avviati a livello territoriale, in coerenza ed in funzione delle attività di programmazione regionale.

L'articolo 7 istituisce il percorso di tutela delle vittime di violenza e le équipes multidisciplinari.

L'articolo 8 individua la rete sanitaria contro la violenza.

L'articolo 9 introduce in tutte le strutture di pronto soccorso il c.d. codice Rosa, un codice visibile al solo personale sanitario che si affianca a quelli già esistenti nell'ambito delle attività di triage.

CAPO III

Strutture a sostegno della rete antiviolenza

L'articolo 10 riepiloga i requisiti dei centri antiviolenza e delle case rifugio e detta disposizioni in merito alla revisione biennale del registro e le sanzioni conseguenti alla mancata ottemperanza alla norma.

L'articolo 11 detta disposizioni per la realizzazione di sportelli e rifugi Arcobaleno dedicati alle vittime di violenza Lgbt.

L'articolo 12 individua i percorsi per accoglienza sostegno e autonomia.

CAPO IV

Formazione e informazione

L'articolo 13 detta disposizioni in merito alla formazione delle operatrici e operatori e agli standard formativi.

L'articolo 14 individua le azioni di sensibilizzazione e prevenzione regionali

L'articolo 15 individua le azioni regionali nell'ambito del lavoro, del sistema scolastico, educativo, carcerario e del tempo libero.

L'articolo 16 delinea un percorso da realizzare in collaborazione con il CORECOM per il contrasto alla discriminazione di genere nell'ambito dei mezzi di comunicazione.

L'articolo 17 intende garantire la più ampia attività di informazione alla cittadinanza circa le possibilità offerte dalla legge in materia di tutela e contrasto alla violenza di genere.

CAPO V



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

Ulteriori ambiti di intervento

L'articolo 18 riguarda le ipotesi di violenza assistita.

L'articolo 19 gli interventi per la prevenzione dei fenomeni della tratta e della riduzione in schiavitù.

L'articolo 20 gli interventi per la prevenzione del fenomeno delle mutilazioni genitali femminili.

L'articolo 21 gli interventi rivolti agli autori di violenza di genere.

CAPO VI

Programmazione interventi

L'articolo 22 prevede Piano regionale triennale di prevenzione e contrasto alla violenza e alle discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere"

L'articolo 23 istituisce il Fondo di solidarietà per le vittime di violenza di genere che dovrà sostituire il Fondo per il sostegno di cui alla D.G.R. n. 280 del 14/06/2016 istituzione del "Fondo per il sostegno alle donne vittime di violenza con riferimento ad interventi sanitari e socio-sanitari" i cui interventi sono al momento previsti solo per le donne e secondo criteri non completamente condivisibili.

CAPO VII

Disposizioni finali

L'articolo 24 stabilisce gli elementi da inserire nella relazione annuale da redigere in base alla prevista clausola valutativa.

L'articolo 25 rimanda ad un regolamento attuativo della Giunta le disposizioni di dettaglio da adottare sentiti i rappresentanti dei tavoli di coordinamento d'ambito e la commissione consiliare regionale competente


L'articolo 26 prevede la norma finanziaria.

L'articolo 27 dispone l'abrogazione delle leggi regionali attualmente vigenti le cui disposizioni risultano assorbite dal presente testo.

L'articolo 28 l'entrata in vigore.

Relazione finanziaria

All'attuazione delle disposizioni previste nella presente legge si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente per le finalità di cui alla legge stessa. Per l'anno in corso il Fondo di solidarietà di cui all'art. 19 è pari ad Euro 150.000,00 alla cui copertura si provvede mediante prelevamento delle risorse dalla Missione 20, programma 1, titolo 1 del bilancio regionale di previsione per l'anno 2017. A tale scopo è istituito apposito capitolo di spesa corrente nell'ambito della Missione 12, programma 7, titolo 1 del bilancio in cui confluiscono le suddette risorse attribuite al Fondo. Le risorse finanziarie di cui al comma 1, concorrono con risorse già assegnate agli enti per la realizzazione degli interventi ricompresi nella presente legge. A decorrere dal successivo esercizio finanziario le quote di spesa annuali sono determinate dalla legge di bilancio della Regione.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"


CAPO I

Principi generali

Art. 1

(Principi e finalità)

1. La Regione Campania riconosce che ogni forma di violenza o minaccia di violenza, condotta nei confronti di qualsiasi persona a motivo del suo orientamento sessuale o identità di genere, costituisce una violazione dei diritti umani, della dignità personale, della libertà di espressione e della sicurezza individuale, una lesione dell'integrità e della salute fisica e psichica ed una limitazione del diritto alla piena cittadinanza e alla realizzazione di ciascun individuo in libertà e sicurezza.
2. Nel rispetto dei principi costituzionali, dello Statuto regionale e delle normative europee, nazionali e regionali vigenti, in coerenza con le risoluzioni, i programmi e le raccomandazioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, i regolamenti, le direttive e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, con la convenzione di Istanbul ratificata dall'Italia con Legge 27 giugno 2013, n. 77 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011" e con il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere (articolo 5 e 5bis del decreto legge n. 93 del 14 agosto 2013, convertito nella legge n. 119/2013), adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2015, la Regione Campania:
 - a) promuove lo sviluppo della cultura del reciproco rispetto, della cittadinanza consapevole e valorizza le differenze di genere per il superamento di ogni discriminazione legata all'identità di genere o all'orientamento sessuale in funzione della prevenzione e del contrasto alla violenza nei differenti ambiti in cui si manifesta la personalità degli individui, con particolare attenzione all'ambiente familiare, sociale, scolastico e lavorativo e ai nuovi ambiti della comunicazione digitale;
 - b) contrasta ogni forma di violenza fisica o psicologica, diretta o assistita, esercitata in ambito domestico, extra familiare, sociale e lavorativo, compresa la minaccia di mettere in atto tali azioni, nonché la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, la tratta e lo sfruttamento, i matrimoni forzati, le pratiche di mutilazione genitale femminile ed ogni altra forma e grado di violenza in riferimento ai principi richiamati al comma 1, anche condotta attraverso i nuovi strumenti della




CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

- comunicazione digitale, indipendentemente dalla razza, dall'orientamento sessuale, politico e religioso delle vittime;
- c) sostiene e valorizza l'affermazione della specificità, libertà e autonomia femminile creando, per quanto di competenza, le condizioni per il raggiungimento della piena parità giuridica, sociale ed economica;
 - d) favorisce lo sviluppo di condizioni idonee a far emergere le situazioni di violenza sommersa;
 - e) promuove e sostiene la costituzione di una rete regionale contro la violenza di genere;
 - f) assicura misure ed azioni a protezione, sostegno e cura delle vittime di violenza di genere, diretta o assistita, e dei loro figli;
 - g) applica il principio della programmazione unitaria e pluriennale delle attività per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge;
 - h) assicura l'accesso a parità di condizioni agli interventi e ai servizi di competenza regionale, senza discriminazione alcuna, compresa quella determinata dall'orientamento politico, religioso, sessuale o di genere.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:
 - a) *violenza di genere*, ogni atto di violenza commesso in ambito familiare, sociale, scolastico o lavorativo, in ragione dell'appartenenza di genere o dell'orientamento sessuale, che abbia o possa avere come risultato un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le vittime, incluse le minacce di tali atti, la persecuzione, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà;
 - b) *identità di genere*, la percezione della propria identità sessuale, anche in contrasto con il proprio sesso;
 - c) *orientamento sessuale*, la caratteristica che contribuisce a formare l'identità sessuale, indica il genere e le caratteristiche sessuali oggetto di attrazione;
 - d) *violenza assistita*, l'esperienza, da parte dei minori, di qualsiasi forma di maltrattamento compiuto, attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica e sessuale, su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative, adulte o minori.
 - e) *cultura del reciproco rispetto*: un processo continuo di apprendimento, di modifica e di sviluppo delle caratteristiche cognitive, relazionali, comunicative che accompagna l'individuo nel proprio percorso di crescita nell'arco di tutta l'esistenza, finalizzato all'acquisizione di atteggiamenti




CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

mentali e comportamentali consapevoli e responsabili, in armonia con gli principi fondamentali trasversali del rispetto di sé, degli altri e dell'ambiente.

Art. 3


(Azioni regionali)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione Campania, nell'ambito delle attività di programmazione sociale e sanitaria, in collaborazione con gli ambiti territoriali di cui alla L.R. 23 ottobre 2007, n. 11 "Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328", la Città Metropolitana e le Province quali enti di area vasta, le Aziende sanitarie locali e le Aziende ospedaliere:
 - a) adotta ogni atto necessario alla costituzione e implementazione della "Rete regionale contro la violenza di genere", predisponendo un schema generale di protocollo d'intesa inter-istituzionale;
 - b) definisce l'iter per l'attuazione del percorso di protezione denominato "Percorso di tutela delle vittime di violenza" e la costituzione delle équipes multidisciplinari all'interno delle strutture ospedaliere di pronto soccorso e presso i DEA di I e II livello;
 - c) istituisce il "codice rosa" quale codice aggiuntivo di accesso al triage di pronto soccorso, visibile ai soli operatori sanitari;
 - d) adotta il "Piano regionale triennale di prevenzione e contrasto alla violenza e alle discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere", da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale;
 - e) sostiene e potenzia le strutture e i servizi di presa in carico, accoglienza e reinserimento psicologico, sociale e lavorativo dei soggetti vittime di violenza fisica o psicologica e di discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere e gli interventi a sostegno dei figli delle vittime di violenza;
 - f) favorisce e sostiene la realizzazione degli sportelli d'ascolto e dei rifugi arcobaleno per le persone Lgbt vittime di discriminazioni e violenza di genere;
 - g) promuove interventi volti a sostenere l'autonomia economica e psicologica delle vittime di violenza, ai fini dell'inserimento o reinserimento lavorativo, anche attraverso forme di sostegno a iniziative imprenditoriali e contributi per la formazione professionale;
 - h) promuove percorsi specifici per assicurare ai figli delle vittime di violenza un adeguato sostegno psicologico, il diritto allo studio e alla formazione, anche attraverso l'erogazione di contributi economici, nonché azioni per agevolare il loro inserimento nel mondo lavorativo;



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

- i) istituisce presso la Giunta regionale un tavolo di coordinamento permanente regionale, quale sede di confronto, scambio di informazioni, condivisione e valutazione dei risultati raggiunti, in funzione della pianificazione e programmazione regionale unitaria, cui partecipano gli assessori dei settori interessati e i rappresentanti di ciascun tavolo d'ambito di cui all'articolo 6;
- j) promuove l'organizzazione dei "Tavoli di Coordinamento d'ambito del sistema degli interventi per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere e della violenza di genere e per il reinserimento socio-lavorativo delle vittime", con il compito di agevolare l'attività d'indirizzo, di programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche territoriali di prevenzione e contrasto alle discriminazioni e alla violenza di genere e l'integrazione con le politiche sociali e del lavoro, predisponendo appositi schemi di accordi e protocolli d'intesa da adottare a livello di ambito territoriale;
- k) promuove la formazione e l'aggiornamento secondo standard uniformi a livello regionale, del personale interno e dei soggetti esterni operanti, a diverso titolo, nell'ambito della rete regionale contro la violenza;
- l) promuove il collegamento di tutti i centri antiviolenza e gli sportelli arcobaleno con la rete nazionale del numero di pubblica utilità "1522";
- m) sostiene iniziative rivolte a far emergere la violenza sommersa, anche mediante strategie d'intervento indiretto, condotte con l'ausilio di educatori professionali;
- n) promuove, nel settore della comunicazione e dei *new media*, campagne informative e di sensibilizzazione, rivolte in particolare ai giovani, agli insegnanti e agli operatori del settore, in merito ai potenziali rischi del mondo digitale e alle possibili contromisure, sfruttando le potenzialità del web e dei social per favorire la diffusione di modelli positivi nelle relazioni di genere;
- o) promuove, in ambito lavorativo, scolastico, formativo e nei luoghi di istruzione non formale, nei centri di aggregazione sportiva, culturale e di svago, campagne informative e azioni di sensibilizzazione sul tema dell'affettività, della cultura del reciproco rispetto, dei modelli sociali positivi volti al superamento degli stereotipi di genere o basati sull'orientamento sessuale, contrastando l'uso di termini, immagini, linguaggi verbali e non verbali, lesivi della dignità della persona;
- p) promuove appositi programmi, anche all'interno delle carceri, per il recupero delle persone maltrattanti su indicazione degli organi giudiziari o dei servizi sociali competenti e a favore di coloro che li richiedano;
- q) provvede alla raccolta e all'aggiornamento dei dati, ivi compreso il censimento dei centri antiviolenza e delle case rifugio, degli sportelli e dei rifugi arcobaleno, garantendo il coordinamento delle banche dati già esistenti per favorire l'emersione e la conoscenza del fenomeno e



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

- promuovere la creazione di un sistema di rilevazione e monitoraggio unico regionale degli interventi attuati;
- r) assicura il patrocinio legale alle vittime di violenza di genere attraverso il fondo di solidarietà istituito ai sensi dell'articolo 23 nei limiti dei criteri e delle modalità stabiliti dal regolamento attuativo ed ha facoltà di costituirsi parte civile in tutti i processi celebrati nel suo territorio aventi a oggetto reati che presuppongono l'esercizio di condotte violente ai danni delle donne e dei minori di età, ovvero delle vittime di discriminazione motivata dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere. Le somme eventualmente percepite in forza della costituzione in giudizio sono destinate al perseguimento delle finalità di cui alla presente legge;
 - s) garantisce, altresì, attraverso il medesimo fondo di solidarietà di cui all'articolo 23, alle vittime di violenza e ai loro figli, interventi di sostegno a titolo di contributo spese per le cure mediche e psicologiche e per il completamento del percorso formativo e di autonomia.
2. Per l'attuazione delle azioni regionali di cui al comma 1, la Regione adotta e sottoscrive protocolli d'intesa inter istituzionali, accordi di collaborazione e protocolli operativi con tutti i principali soggetti, pubblici o privati, coinvolti nel contrasto alla violenza e alle discriminazioni di genere, tra cui:
- a) Prefetture;
 - b) Forze dell'ordine;
 - c) Procure della Repubblica;
 - d) Amministrazioni penitenziarie;
 - e) Ordini professionali;
 - f) Associazioni di categoria;
 - g) Centri per l'impiego;
 - h) Istituzioni scolastiche;
 - i) Università;
 - j) soggetti del volontariato regionale e del terzo settore che operano nel campo della protezione e tutela delle vittime di violenza e discriminazioni di genere.
3. La Regione adotta, altresì, linee guida e di indirizzo, definisce le procedure operative condivise tra i soggetti previsti dal comma 2 ed adotta, ai sensi dell'articolo 25, i regolamenti di attuazione necessari.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

CAPO II

Organizzazione della rete regionale e della rete sanitaria contro la violenza di genere

Art. 4


(Rete regionale contro la violenza di genere)

1. La Regione Campania promuove la costituzione di una rete regionale contro la violenza di genere organizzata a livello territoriale attraverso il tavolo di coordinamento permanente regionale di cui all'articolo 5, i tavoli di coordinamento d'ambito di cui all'articolo 6 e le équipes multidisciplinari di cui all'articolo 9, per favorire l'integrazione tra istituzioni, servizi pubblici ed organizzazioni del privato sociale operanti nell'ambito o negli ambiti territoriali di riferimento.
2. La rete regionale contro la violenza di genere per l'assistenza e la tutela delle vittime è costituita:
 - a) dall'insieme di tutti i soggetti, istituzionali e non, operanti sul territorio regionale nel contrasto alle discriminazioni e alla violenza di genere che anche attraverso specifici protocolli ed accordi aderiscono alla rete;
 - b) dagli enti locali organizzati in ambiti territoriali;
 - c) dalle équipes multidisciplinari operanti presso le strutture di pronto soccorso e DEA di I e II livello individuate ai sensi dell'articolo 9;
 - d) dai centri antiviolenza e dalle case rifugio per donne vittime di violenza e loro figli;
 - e) dagli sportelli e dai rifugi arcobaleno per vittime di violenza Lgbt, realizzati ai sensi dell'articolo 11;
3. La Regione può favorire la costituzione di nuove strutture che svolgono attività di assistenza o accoglienza alle vittime di violenza di genere, al fine di garantirne una capillare presenza sul territorio regionale e rafforzare la rete regionale.
4. La Regione e gli enti locali possono individuare, nell'ambito del proprio patrimonio, immobili da concedere in comodato d'uso gratuito per le finalità di cui alla presente legge.

Art. 5

(Tavolo di coordinamento permanente regionale)

1. Al fine di promuovere l'integrazione delle politiche sanitarie e sociosanitarie con le politiche dell'educazione, della formazione e del lavoro, presso la Giunta regionale è istituito il tavolo di coordinamento permanente regionale, quale sede di confronto, condivisione e scambio di informazioni in funzione



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

- della unitaria pianificazione e programmazione regionale degli interventi di prevenzione, contrasto e sostegno alle vittime di discriminazioni e violenza di genere.
2. Il tavolo elabora la proposta di "Piano regionale triennale di prevenzione e contrasto alla violenza e alle discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere" e la sottopone alla Giunta per l'adozione ai sensi dell'articolo 22.
 3. Il tavolo si riunisce con cadenza almeno semestrale e vi partecipano:
 - a) gli assessori competenti in materia di politiche sociali, pari opportunità, salute, attività produttive e bilancio o loro delegati;
 - b) un rappresentante di ciascuna delle commissioni consiliari competenti;
 - c) un rappresentante di ciascun tavolo d'ambito di cui all'articolo 6;
 - d) il Garante regionale dei diritti dell'infanzia;
 - e) un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale;
 - f) un rappresentante del CORECOM;
 - g) un rappresentante della Commissione pari opportunità;
 - h) un rappresentante dell'Osservatorio sulla violenza sulle donne;
 4. La struttura regionale competente in materia di politiche sociali e interventi per il contrasto al fenomeno della violenza di genere assicura al tavolo di coordinamento il supporto amministrativo necessario e garantisce il coordinamento interno ed il coinvolgimento delle altre strutture regionali.
 5. Il tavolo assolve, altresì, alla funzione di verifica e valutazione dei risultati ottenuti dalle azioni attuate a livello territoriale e cura la tenuta di una banca dati regionale telematica in cui confluiscono tutti i principali dati raccolti dalla rete regionale, il piano triennale e tutti i provvedimenti adottati e gli interventi attuati su base territoriale e a livello regionale nella materia oggetto della presente legge. La banca dati è collocata in apposita sezione del sito *web* istituzionale della Regione Campania in evidenza sulla *home page* ed è liberamente consultabile.
 6. Entro novanta giorni la Giunta regionale, con regolamento approvato ai sensi dell'articolo 25, individua criteri e modalità di funzionamento del tavolo di coordinamento regionale e di costituzione e aggiornamento della banca dati regionale nonché le modalità di organizzazione e la possibilità di ampliamento della partecipazione ad ulteriori soggetti o enti.

Art. 6


(Tavoli di coordinamento d'ambito)

1. Presso ciascun ambito territoriale socio sanitario ovvero congiuntamente per più ambiti a seguito di motivata richiesta degli stessi ambiti interessati, è costituito il "Tavolo di Coordinamento d'ambito del sistema degli interventi per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere e della violenza di genere



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

- e per il reinserimento socio-lavorativo delle vittime”, con il compito di agevolare l’attività d’indirizzo, di programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche regionali e territoriali di prevenzione e contrasto delle discriminazioni e della violenza di genere e la loro integrazione con le politiche sociali e del lavoro.
2. I programmi di intervento definiti dal tavolo di coordinamento sono disciplinati mediante specifici protocolli d’intesa, accordi territoriali o convenzioni, con e tra i soggetti interessati dai programmi stessi, nell’ambito delle risorse programmate.
 3. Il tavolo, è presieduto dal coordinatore dell’ambito territoriale o da uno dei coordinatori degli ambiti interessati e vi partecipano i rappresentanti delle organizzazioni sociali che gestiscono i centri antiviolenza e le case rifugio, gli sportelli e i rifugi arcobaleno, delle organizzazioni comunque operanti nel contrasto alla violenza nel territorio dell’ambito o degli ambiti di riferimento del tavolo, dei Comuni, delle ASL, delle Aziende Ospedaliere ed équipes multidisciplinari di cui all’articolo 9, territorialmente interessati.
 4. Previa stipula di appositi accordi, convenzioni o protocolli inter istituzionali partecipano al tavolo i rappresentanti dei seguenti soggetti:
 - a) Prefettura;
 - b) Forze dell’Ordine;
 - c) Procura della Repubblica;
 - d) Uffici scolastici provinciali;
 - e) Istituzioni scolastiche;
 - f) Università;
 - g) Amministrazioni penitenziarie
 - h) Centri per l’impiego;
 - i) Ordini professionali;
 - j) associazioni di categoria;
 - k) soggetti del volontariato regionale, della cooperazione sociale e del terzo settore che operano nel campo del contrasto alle discriminazioni e alla violenza di genere.
 5. Il tavolo svolge attività:
 - a) di monitoraggio, analisi e raccolta dei dati relativi al fenomeno della violenza di genere e delle discriminazioni motivate dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere per tracciare un quadro territoriale d’insieme dello stesso ed individuare le fasce di popolazione e le aree esposte maggiormente a rischio;
 - b) formula proposte alla Giunta regionale per favorire il raggiungimento delle finalità della presente legge;
 - c) sostiene l’elaborazione di programmi d’intervento coordinati, progetti e iniziative connesse alle finalità della presente legge, svolgendo funzioni di condivisione, coordinamento e consulenza ai soggetti promotori;



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

- d) partecipa con un proprio rappresentante al tavolo permanente di coordinamento regionale di cui all'articolo 5;
 - e) esprime parere sulla proposta di Piano triennale di cui all'articolo 20;
 - f) predispone una relazione annuale, da trasmettere alla Giunta regionale e al tavolo permanente regionale, che indichi le attività di maggior interesse condotte nell'ambito di riferimento.
6. Il tavolo di coordinamento dell'ambito è supportato tecnicamente per gli adempimenti necessari e conseguenti dall'ufficio di Piano ovvero da una struttura individuata in sede di prima riunione dal tavolo di coordinamento stesso.
 7. La partecipazione al tavolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale né l'erogazione di indennità aggiuntive, gettoni, rimborsi spese o altri emolumenti.
 8. I coordinatori di due o più ambiti territoriali, concordemente tra loro, possono avanzare motivata richiesta alla Giunta regionale di costituzione del tavolo congiunto, al fine di ottimizzare la programmazione e il confronto territoriale tra le diverse realtà operanti nel contrasto alle discriminazioni e alla violenza di genere.
 9. Con il medesimo provvedimento di cui all'articolo 5, comma 6, sono individuate le modalità di costituzione e funzionamento dei tavoli di coordinamento d'ambito.

Art. 7

(Rete sanitaria contro la violenza di genere)

1. La Regione costituisce nell'ambito della programmazione dei servizi sanitari, la rete sanitaria contro la violenza di genere interconnessa con gli altri servizi deputati alla presa in carico delle vittime, con i quali collabora attivamente, con i soggetti del privato sociale iscritti al registro delle associazioni di volontariato regionale, al registro regionale delle associazioni di promozione sociale e all'albo regionale delle cooperative sociali e con gli altri enti e soggetti del terzo settore che svolgono attività in favore delle vittime di violenza. La rete comprende i servizi di pronto soccorso ed emergenza territoriale 118, i Dipartimenti d'Emergenza e Accettazione (DEA) di I e II livello, nonché i servizi dell'assistenza sanitaria di base costituita da personale medico di medicina generale e pediatrico di libera scelta, personale della continuità assistenziale o che opera nei consultori sul territorio.
2. La composizione della rete sanitaria può essere successivamente implementata con apposito provvedimento della Giunta regionale per garantire il migliore funzionamento della rete a livello territoriale.
3. La rete sanitaria si attiva sia attraverso il personale dei consultori, il personale medico dell'assistenza di base e specialistica e della continuità



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

- assistenziale che pone un sospetto diagnostico alla luce di evidenze cliniche, sia attraverso l'accesso ad uno dei servizi di emergenza di cui al comma 1.
4. La rete sanitaria opera sia per accesso diretto che per invio da altri organismi o servizi.
 5. Il personale dei consultori, il personale medico dell'assistenza di base e specialistica e della continuità assistenziale ed i servizi di emergenza territoriale 118 cui si rivolge la vittima, che hanno evidenza di una violenza di genere, garantiscono la presa in carico della vittima attraverso la segnalazione all'équipe multidisciplinare di cui all' articolo 9.
 6. Il personale dei consultori, il personale medico dell'assistenza di base e specialistica e della continuità assistenziale, il personale medico ed i sanitari operanti presso i DEA di I e II livello ed i servizi di emergenza territoriale 118, in presenza di elementi che inducono il sospetto di una situazione di violenza, richiedono una consulenza all'équipe multidisciplinare di cui all' articolo 9. In caso di conferma del sospetto, l'équipe avvia il percorso di tutela per le vittime di violenza.
 7. Nel caso in cui il soggetto che richiede cure mediche abbia con se figli minori, i servizi sanitari si raccordano immediatamente con i servizi sociali competenti, al fine di assicurare adeguate modalità di tutela dei minori, anche attraverso l'eventuale inserimento in emergenza in una struttura di accoglienza.
 8. La Regione garantisce la gratuità di tutte le prestazioni sanitarie legate al percorso di tutela delle vittime di violenza di genere, in relazione alle violenze subite.

Art. 8
(Codice Rosa)

1. Nei casi in cui si abbia evidenza di una violenza di genere, il servizio di pronto soccorso dell'emergenza 118 o i DEA di I e II livello attivano il codice rosa, aggiuntivo al codice di gravità di accesso del triage, visibile ai soli operatori sanitari.
2. L'attribuzione del codice rosa rende operativa la segnalazione all'équipe multidisciplinare di cui all'articolo 9 cui spetta il compito di prendere in carico la vittima e avviare il percorso di tutela delle vittime di violenza.
3. La cartella clinica compilata in attuazione del codice rosa deve contenere una raccolta esaustiva dei dati relativi all'episodio di violenza rilevanti per la successiva presa in carico e il sostegno all'attività giudiziaria.




CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

Art. 9

(Percorso di tutela delle vittime di violenza ed équipe multidisciplinare)

1. La Regione, nell'ambito delle attività di programmazione sanitaria e sociale promuove l'individuazione e la costituzione di specifiche équipes multidisciplinari presso ciascuna struttura di pronto soccorso e presso i DEA di I e II livello, al fine di offrire sostegno alle vittime di violenza di genere per l'attuazione del percorso di protezione denominato "Percorso di tutela delle vittime di violenza".
2. Il percorso di accoglienza e protezione delle vittime di violenza di genere di cui al comma 1, interconnesso con quelli attivi negli altri servizi componenti la Rete regionale contro la violenza di genere, ha quali obiettivi:
 - a) favorire l'emersione del fenomeno della violenza di genere;
 - b) garantire alla vittima che accede al Pronto Soccorso e alle unità operative della struttura ospedaliera un percorso di accoglienza protetta che riduca il disagio psico-fisico;
 - c) aumentare le competenze sul tema, attraverso specifici percorsi formativi per il personale sanitario medico e non medico;
 - d) garantire un progetto di continuità assistenziale e di sostegno, con l'offerta di *follow-up* medico e di intervento psicosociale e legale, in stretta integrazione tra l'ospedale e il territorio.
3. L'équipe multidisciplinare fornisce assistenza sanitaria, sociale e giudiziaria, riguardo ogni possibile aspetto legato all'emersione e al tempestivo riconoscimento della violenza e di ogni tipo di abuso commesso sulla base dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere, garantendo contestualmente la rapida attivazione del percorso di tutela delle vittime di violenza, nel caso in cui la vittima intenda procedere a denuncia e la presa in carico da parte dei servizi di assistenza, in collaborazione con i centri antiviolenza e i rifugi arcobaleno.
4. La Regione, nella fase di prima applicazione della presente disposizione, promuove la costituzione di almeno una équipe multidisciplinare per ciascuna struttura regionale di DEA di I e II livello. All'équipe è dedicato un apposito locale nella struttura che possa garantire un ambiente idoneo al primo soccorso e all'accoglienza.
5. L'équipe multidisciplinare è formata almeno da ginecologo, pediatra, psicologo, educatore, assistente sociale, infermiere e da altre figure, individuate anche attraverso specifiche convenzioni, accordi e protocolli d'intesa, ritenute utili alla presa in carico delle vittime; garantisce la reperibilità 24 ore su 24 di almeno un operatore con competenze anche nell'attivazione immediata dei servizi di tutela del proprio riferimento territoriale ed in particolare dei servizi sociali competenti.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

6. La Giunta, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento, adottato sentite le commissioni consiliari competenti:
 - a) definisce le procedure, i criteri e le modalità per l'individuazione e la costituzione delle équipes;
 - b) determina gli standard costitutivi del percorso di tutela delle vittime di violenza, con l'individuazione di un iter definito e condiviso, dall'accoglienza all'applicazione delle procedure sanitarie, sino alla dimissione ed attivazione delle risorse territoriali finalizzate ad una presa in carico tempestiva e alla pianificazione di un progetto individuale di intervento;
 - c) elabora linee guida e schemi di protocolli d'intesa per l'attuazione delle forme di collaborazione e partecipazione delle forze di polizia, delle Procure, degli ordini professionali e dei soggetti del volontariato sociale che operano nel campo del contrasto alla violenza di genere nell'ambito territoriale di riferimento.
7. La partecipazione all'équipe multidisciplinare non comporta l'erogazione di indennità aggiuntive, gettoni, rimborsi spese o altri emolumenti. Agli adempimenti derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

CAPO III

Strutture a sostegno della rete regionale contro la violenza di genere

Art. 10

(Centri antiviolenza e case rifugio per le donne vittime di violenza)

1. La Regione riconosce la funzione essenziale dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate, istituiti ai sensi della lettera g), comma 1 e della lettera e), comma 2, dell'articolo 5 della legge regionale n. 11/2007, d'ora in poi denominate case rifugio, secondo quanto disposto dal decreto legge n. 93 del 14 agosto 2013 convertito in legge n. 119 del 15 ottobre 2013.
2. I centri antiviolenza e le case-rifugio operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi specialistici.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

3. Indipendentemente dalle metodologie di intervento adottate e dagli specifici profili professionali degli operatori coinvolti, la formazione delle figure professionali dei centri antiviolenza e delle case-rifugio promuove un approccio integrato alle fenomenologie della violenza, al fine di garantire il riconoscimento delle diverse dimensioni della violenza subita, a livello relazionale, fisico, psicologico, sociale, culturale ed economico. Fa altresì parte della formazione degli operatori dei centri antiviolenza e delle case-rifugio il riconoscimento delle dimensioni della violenza riconducibili a tutte le discriminazioni di genere.
4. I centri antiviolenza e le case rifugio, in conformità ai requisiti minimi sanciti dall'Intesa raggiunta in Conferenza Unificata il 27 novembre 2014, sono promossi da:
 - a) enti locali in forma singola o associata;
 - b) associazioni e organizzazioni del terzo settore iscritte al registro delle associazioni di volontariato regionale, al registro regionale delle associazioni di promozione sociale e all'albo regionale delle cooperative sociali operanti nel settore del sostegno e aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano quali finalità esclusive o prioritarie i temi del contrasto alla violenza di genere del sostegno della protezione e assistenza alle vittime di violenza di genere e ai loro figli ovvero abbiano maturato e possano documentare esperienze e competenze specifiche almeno quinquennali in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificatamente formato sulla violenza di genere;
 - c) soggetti di cui alle lettere a) e b) di concerto, d'intesa o in forma consorziata.
5. I centri antiviolenza, istituiti in ciascun ambito territoriale, sono strutture finalizzate a ricevere le donne e le altre persone maltrattate, ad offrire loro aiuto e protezione e a predisporre percorsi di uscita dalla violenza. Essi svolgono le seguenti attività:
 - a) accoglienza telefonica ;
 - b) accoglienza personale;
 - c) consulenza psicologica, anche attraverso la predisposizione di gruppi di sostegno;
 - d) assistenza e consulenza legale;
 - e) orientamento e accompagnamento al lavoro;
 - f) formazione e aggiornamento al personale interno e a soggetti esterni; iniziative culturali di prevenzione, pubblicizzazione, sensibilizzazione e denuncia del problema della violenza contro le donne e dell'omofobia; coordinamento dei servizi presenti sul territorio e collegamento con la rete regionale antiviolenza;
 - g) raccolta, analisi ed elaborazione dei dati emersi dai colloqui e dalle denunce presentate;



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

- h) diffusione dei dati raccolti nel rispetto del diritto all'anonimato dei soggetti utenti.
6. I centri garantiscono l'accoglienza telefonica 24 ore su 24 anche con collegamento al numero 1522 cui il centro è tenuto ad aderire e l'apertura almeno 5 giorni settimanali, compresi giorni festivi. I centri adottano apposita Carta dei servizi per disciplinare i servizi resi e renderli noti agli utenti.
 7. Le case rifugio istituite in aree comprendenti più ambiti territoriali, sono strutture ad indirizzo segreto, finalizzate ad offrire ospitalità alle donne, sole o con minori, esposte alla minaccia di violenza fisica, psichica, sessuale o che l'abbiano subita alle quali garantiscono l'anonimato e la riservatezza. Esse svolgono le seguenti attività:
 - a) accoglienza ed ospitalità;
 - b) assistenza e consulenza legale;
 - c) consulenza psicologica;
 - d) gruppi di auto-aiuto;
 - e) orientamento e accompagnamento nel percorso di inserimento e reinserimento lavorativo.
 8. L'inserimento in casa rifugio avviene sulla base della predisposizione preliminare del progetto di accoglienza, con esclusione dell'accesso diretto. Le case rifugio, attraverso un progetto individuale di accoglienza, in ogni caso temporaneo, assicurano un sostegno che garantisce anonimato e segretezza, teso all'inserimento sociale delle donne vittime di violenza e degli eventuali figli, in vista di un successivo percorso di autonomia.
 9. I centri antiviolenza e le case rifugio garantiscono l'anonimato e la segretezza all'utenza ed offrono gratuitamente consulenza e prima accoglienza. I centri, disciplinati da autonomi regolamenti interni, possono articolarsi anche con più sportelli sul territorio, al fine di assicurare una capillare diffusione degli interventi. I centri presentano caratteri di funzionalità e sicurezza, sia per le donne accolte e i loro figli sia per chi vi opera. Gli interventi e la permanenza nei centri sono gratuiti sia per le donne che per gli eventuali figli minori in caso di condizioni economiche disagiate. Negli altri casi è richiesto un rimborso delle spese proporzionato al reddito.
 10. La Regione valorizza le pratiche di accoglienza basate sulle relazioni fra donne e attribuisce ai soggetti del terzo settore, in possesso di comprovata esperienza in materia, un ruolo preferenziale per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo. A tale scopo prevede che a contatto con le vittime operino operatori con formazione ed esperienza specifica nel campo della violenza di genere. I centri assicurano il raccordo con gli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali e gli organismi pubblici e privati che si occupano delle problematiche di cui alla presente legge, tramite la stipula di protocolli ed accordi operativi. I protocolli sono stipulati anche con associazioni esperte di violenza di genere nelle varie culture e di mutilazioni




CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

- genitali femminili, al fine di garantire le donne di origine straniera e provenienti da altre culture.
11. È istituito con deliberazione della Giunta regionale il registro dei centri antiviolenza e delle case rifugio di cui al presente articolo. Con la medesima deliberazione, sentito il tavolo di coordinamento permanente regionale di cui all'articolo 5 e previo parere della Commissione consiliare competente, sono definiti i requisiti e le procedure di iscrizione, le modalità di tenuta e di aggiornamento del registro.
 12. La giunta regionale provvede attraverso la struttura amministrativa competente alla verifica biennale della permanenza dei requisiti per il riconoscimento delle strutture, disponendo in caso di violazioni la cancellazione dal registro e la revoca dei finanziamenti concessi.

Art. 11
(Rifugi e sportelli arcobaleno)

1. La regione promuove e sostiene la realizzazione di:
 - a) rifugi arcobaleno, quali strutture funzionali alla attuazione degli interventi di accoglienza, assistenza e accompagnamento per tutte le vittime di violenza di genere LGBT (Lesbiche, Gay, Bisex, Transgender) presso cui è possibile avviare percorsi personalizzati di protezione, accoglienza e reinserimento, anche su segnalazione dell'équipe multidisciplinare di cui all'articolo 9;
 - b) sportelli arcobaleno, quali punti rivolti all'ascolto, all'orientamento e alla consulenza, anche di tipo legale, rivolto alle vittime di violenza di genere LGBT. Presso gli sportelli è possibile segnalare discriminazioni agite da terzi nei contesti familiari, lavorativi, scolastici e sociali.
2. L'inserimento in un rifugio arcobaleno avviene sulla base della predisposizione preliminare del progetto di accoglienza, con esclusione dell'accesso diretto. I rifugi arcobaleno, attraverso un progetto individuale di accoglienza, in ogni caso temporaneo, assicurano un sostegno che garantisce anonimato e segretezza, teso all'inserimento sociale delle vittime di violenza LGBT, in vista di un successivo percorso di autonomia.
3. I rifugi e gli sportelli arcobaleno possono promuovere azioni ed iniziative culturali e di sensibilizzazione tese al superamento delle discriminazioni sulla base dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere.
4. La Giunta regionale con provvedimento da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, disciplina criteri e modalità per la realizzazione, il funzionamento e l'accesso ai rifugi e degli sportelli arcobaleno nonché per la costituzione di un apposito registro che garantisca riservatezza e anonimato.




CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

5. I rifugi e gli sportelli arcobaleno possono essere organizzati da enti locali in forma singola o associata e da organizzazioni e associazioni private iscritte al registro delle associazioni di volontariato regionale, al registro regionale delle associazioni di promozione sociale e all'albo regionale delle cooperative sociali con comprovata esperienza quinquennale nel settore del contrasto alla violenza di genere e alle discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere, selezionate tramite procedura ad evidenza pubblica.

Art. 12

(Accoglienza, sostegno e percorsi per l'autonomia)

1. La Regione opera per garantire, anche attraverso finanziamenti mirati, alle vittime di violenza di genere e ai loro figli, minori o diversamente abili, accoglienza, tutela e sostegno per consentirgli, nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato, di recuperare la propria autonomia e indipendenza personale, sociale ed economica, indipendentemente dalla loro residenza e tenuto conto delle specificità delle vittime straniere, ivi comprese le eventuali problematiche connesse al titolo di soggiorno.
2. Per ogni vittima di violenza di genere, su sua richiesta, è predisposto un percorso anche psicologico condiviso e personalizzato di sostegno e orientamento, modulato sulla base delle caratteristiche personali.
3. Il percorso di cui al comma 2 è formulato nell'ambito di un progetto i cui principali interlocutori e referenti sono i servizi sociali territoriali.
4. Il progetto di cui al comma 3 è finalizzato a favorire l'uscita della vittima dalla situazione di difficoltà, anche con nuovi progetti di vita, mediante il recupero ed il rafforzamento delle proprie competenze e risorse, secondo i tempi ritenuti necessari per la acquisizione o riacquisizione dell'autonomia personale, sulla base dell'indipendenza economica, mediante il sostegno di progetti di accompagnamento all'inserimento lavorativo. I progetti offrono, inoltre, una serie ampia di azioni di motivazione ed empowerment, di tecniche e di strumenti atti a favorire il recupero della consapevolezza delle proprie capacità e competenze.
5. I progetti di inclusione e inserimento lavorativo delle vittime di violenza di genere sono sostenuti dalle reti territoriali dei servizi di formazione orientativa e dei servizi per il lavoro, mediante la necessaria attività di tutoraggio dei tirocini e laboratori professionalizzanti, articolati e modulati in modo tale da favorire la capacità dei destinatari di sostenere positivamente l'inserimento lavorativo, considerando anche le loro esigenze di conciliazione tra l'attività lavorativa ed i compiti di cura, nonché le specifiche competenze, se esistenti, e le esperienze pregresse.
6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo la Regione stipula specifici accordi o protocolli con i servizi sociali e i centri per l'impiego operanti sul territorio regionale.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

CAPO IV
Formazione ed informazione

Art. 13


(Formazione delle operatrici e operatori e standard formativi)

1. La Regione propone e promuove l'organizzazione di corsi di formazione rivolti al personale operante nei servizi anti violenza e negli altri servizi pubblici che intervengono in tale ambito, quali operatori sociali, sanitari, scolastici, volontari, tutor e forze dell'ordine in modo da assicurare competenze specifiche sul fenomeno della violenza di genere e favorire l'efficace presa in carico dei casi dal primo contatto, all'accoglienza, all'accompagnamento in ogni fase del percorso di uscita dalla situazione di violenza. I corsi hanno la finalità di garantire la formazione e l'aggiornamento degli operatori in modo omogeneo su tutto il territorio regionale e con caratteristiche di multidisciplinarietà, coerenza e capillarità nonché di certificazione delle competenze acquisite ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell' articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92).
2. La Regione promuove la formazione specifica e l'aggiornamento degli operatori sociali, sanitari e delle forze dell'ordine che si trovano a contatto con gli autori di violenza.
3. La Regione promuove attività di formazione ed aggiornamento sulle tematiche oggetto della presente legge, rivolte al personale dei servizi dedicati al lavoro ed alla formazione professionale, coinvolgendo le organizzazioni datoriali e sindacali e le agenzie formative e gli ordini professionali.

Art. 14

(Azioni di sensibilizzazione e prevenzione)

1. La Regione, con il coinvolgimento degli organismi istituzionali, dei soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziale, delle reti territoriali dei centri anti violenza e di altri soggetti che operano per le finalità della presente legge, nonché dei mezzi di comunicazione e di informazione:
 - a) promuove e sostiene progetti e iniziative finalizzate alla diffusione della cultura della legalità, del rispetto dei diritti della persona e delle differenze di genere e al superamento degli stereotipi culturali;



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

- b) promuove e sostiene progetti e iniziative di sensibilizzazione per diffondere la consapevolezza e la comprensione da parte dell'opinione pubblica delle varie forme di violenza di genere oggetto della presente legge;
 - c) promuove l'assunzione e la condivisione di responsabilità da parte di tutti i membri della società, e in particolar modo degli uomini e dei ragazzi, nel contribuire attivamente alla prevenzione di ogni forma di violenza di genere oggetto della presente legge.
2. I progetti di cui al comma 1 possono essere presentati:
- a) dagli enti locali, singoli o associati, dagli enti pubblici, anche economici, e dalle ASL;
 - b) dai Centri antiviolenza di cui all'articolo 10;
 - c) dagli sportelli arcobaleno di cui all'articolo 11;
 - d) da organizzazioni iscritte al registro delle associazioni di volontariato regionale, al registro regionale delle associazioni di promozione sociale e all'albo regionale delle cooperative sociali che abbiano tra i propri scopi statutari la lotta alla violenza di genere e alle discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere.
3. E' accordata priorità ai progetti proposti di concerto tra due o più soggetti di cui al comma 2.

Art. 15

*(Azioni nell'ambito del lavoro, del sistema scolastico,
educativo, carcerario e del tempo libero)*

1. La Regione, con il coinvolgimento degli organismi istituzionali e non aderenti alla rete regionale contro la violenza di genere, delle forze dell'ordine, della magistratura, degli ordini professionali, dell'Ufficio scolastico regionale, dei centri per l'impiego e di altri soggetti che operano per le finalità della presente legge, attraverso l'utilizzo dei mezzi di informazione ritenuti più idonei, promuove e sostiene:
- a) negli ambiti lavorativi, scolastici e formativi e nei luoghi di istruzione non formale, nonché nei centri aggregativi, sportivi, culturali e di svago, iniziative di sensibilizzazione, mediante incontri informativi e campagne di prevenzione mirate per i ragazzi e le ragazze, gli uomini e le donne delle diverse fasce d'età, sui temi dell'affettività, della relazione improntata al reciproco rispetto, della soluzione non violenta dei conflitti interpersonali, della parità tra uomini e donne, del superamento dei ruoli di genere stereotipati, del contrasto alla violenza di genere con particolare attenzione a quella domestica, del diritto all'integrità personale e alla libera e piena cittadinanza consapevole;




CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

- b) appositi programmi, anche all'interno delle carceri, per diffondere la cultura del rispetto delle differenze di genere, per il recupero delle persone maltrattanti su indicazione degli organi giudiziari o dei servizi sociali competenti e a favore di coloro che li richiedano;
 - c) iniziative, condotte anche in collaborazione con le forze di polizia, finalizzate a sostenere le capacità, le competenze e gli strumenti a disposizione dei ragazzi e delle ragazze, dei genitori e degli insegnanti per affrontare, nel contesto dell'informazione e della comunicazione, l'accesso a contenuti degradanti a carattere sessuale o violento, potenzialmente pericolosi, compreso l'utilizzo delle nuove tecnologie, dei mezzi di comunicazione, dei new media e dei social network;
 - d) campagne di informazione e sensibilizzazione nel settore della comunicazione, dei media e dei new media, rivolte in particolare ai giovani, agli insegnanti e agli operatori del settore, in merito ai potenziali rischi del mondo digitale e alle possibili contromisure, sfruttando le potenzialità del web e dei social per favorire la diffusione di modelli positivi nelle relazioni di genere
2. La Regione favorisce l'attivazione di sportelli di ascolto e orientamento presso gli istituti scolastici, rivolti anche agli insegnanti e al personale ATA, per fornire ogni elemento utile ad individuare i segnali di possibili forme di violenza di genere e le procedure di segnalazione.
 3. La Regione può stipulare apposite convenzioni con i Centri per l'impiego, le reti territoriali dei servizi per il lavoro e le associazioni datoriali al fine di promuovere e sostenere progetti specifici di inclusione e promozione dell'imprenditorialità, condotti in collaborazione con le strutture della rete regionale contro la violenza, rivolti alle vittime di violenza e discriminazioni di genere.
 4. L'ufficio del difensore civico di cui alla L.R. 11-8-1978 n. 23 "Istituzione del difensore civico presso la Regione Campania", nell'ambito dei propri compiti istituzionali e secondo le modalità stabilite dalla legge istitutiva, interviene, altresì, a tutela di singoli, enti o associazioni nei casi in cui abbia notizia di provvedimenti, atti o comportamenti adottati in ambito regionale contrari al principio della non discriminazione, in particolare motivati dall'orientamento sessuale o dalla identità di genere.

Art. 16

(Azioni di contrasto alla discriminazione di genere nella comunicazione)

1. La Regione, nell'ambito delle politiche di genere, promuove un uso responsabile di tutti gli strumenti di comunicazione affinché i messaggi, sotto




CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

- qualunque forma e mezzo espressi, discriminatori o degradanti, basati sul genere e gli stereotipi di genere, siano compresi, decodificati e superati.
2. La Regione, al fine di cui al comma 1, anche in collaborazione con il Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM) promuove azioni dirette a contrastare la discriminazione di genere nella pubblicità e nei mezzi di informazione e comunicazione, favorendo una rappresentazione rispettosa della diversità, coerente con l'evoluzione dei ruoli nella società, in grado di superare ogni anacronistico stereotipo legato al genere o all'identità di genere.
 3. La struttura regionale competente per le pari opportunità, in collaborazione con gli esperti del settore comunicazione, con le scuole e le università, per le finalità di cui al comma 2, organizza l'assegnazione di un riconoscimento annuale, non in denaro, per la pubblicità che meglio ha saputo rappresentare il principio del rispetto delle differenze di genere.
 4. Nei casi di utilizzo offensivo o discriminatorio di immagine legate al genere, il CORECOM si fa parte attiva per segnalare ai soggetti competenti la presenza di comportamenti non conformi ai codici di autodisciplina della comunicazione commerciale da parte di soggetti aderenti a tali codici.
 5. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione e il CORECOM promuovono collaborazioni con:
 - a) le amministrazioni statali e locali competenti;
 - b) l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM);
 - c) l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM);
 - d) l'Ordine dei giornalisti della Campania;
 - e) gli operatori nel settore della comunicazione, pubblicità e marketing, mass media, social network, in forma singola o associata.
 6. Il CORECOM attiva sul proprio sito istituzionale un'apposita sezione relativa alla prevenzione e contrasto alla violenza di genere nelle comunicazioni attraverso la quale sia possibile, anche, inviare segnalazioni di violazioni.
 7. All'attuazione della disposizione di cui al comma 6 si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 17

(Attività di informazione)

1. La Regione, con il coinvolgimento di organismi istituzionali, degli enti locali, dei soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali, dei centri antiviolenza, degli sportelli Arcobaleno e di altri soggetti che operano per le finalità della presente legge, anche in collaborazione con i mezzi di informazione:



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

- e) promuove la più ampia conoscenza presso l'opinione pubblica sulle attività di cui alla presente legge mediante specifiche campagne informative;
- f) adotta gli opportuni provvedimenti per garantire alle vittime di ottenere un'informazione adeguata e tempestiva sui servizi di sostegno e le misure, anche di tipo legale, disponibili".

CAPO V

Ulteriori ambiti di intervento

Art. 18

(Violenza assistita)

1. Sono vittime di violenza assistita i minori che vivono l'esperienza, di assistere a qualsiasi forma di maltrattamento compiuto, attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica, su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative, adulte o minori.
2. Fatti salvi gli obblighi previsti dall'articolo 9 della legge 4 maggio 1983 n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia) in merito alla segnalazione di minori in presunto stato di abbandono, i servizi socio-assistenziali e sanitari competenti per l'ambito materno-infantile e per l'ambito adulti, in collaborazione con gli operatori della rete regionale contro la violenza, assicurano tutti gli interventi a favore dei minori vittime di violenza diretta ovvero assistita.
3. I servizi di cui al comma 1, in particolare:
 - g) assicurano, in via prioritaria, la protezione del minore, anche attraverso il coinvolgimento della competente autorità giudiziaria per l'assunzione degli eventuali provvedimenti di tutela. In presenza di necessità di tutela e protezione del minore, tali esigenze sono da considerarsi prevalenti rispetto all'eventuale contraria volontà dell'adulto esercente la responsabilità genitoriale;
 - h) assicurano interventi finalizzati alla cura del minore, alla riparazione del trauma subito ed al ripristino della sua salute fisica e psicologica, mediante azioni che, salvo diversa indicazione clinica, vedono un attivo coinvolgimento del genitore protettivo;
 - i) assicurano interventi di sostegno e cura nei confronti del genitore vittima di violenza e, qualora praticabili, interventi a livello delle relazioni familiari allargate, finalizzate prioritariamente al sostegno della relazione con il genitore vittima di violenza;
 - j) assicurano idonei percorsi di assistenza e di sostegno alle vittime di violenza e ai loro figli, sia nella fase di uscita dalla struttura



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

- residenziale che in quella successiva di rientro nel proprio ambiente di vita;
- k) assicurano l'inserimento o il reinserimento del bambino in un ambiente di vita che ne garantisca la protezione dal riproporsi di eventi traumatici e la presenza di figure accudenti e tutelanti;
 - l) assicurano continuità di collaborazione con le reti territoriali inter istituzionali, quali, tra le altre, l'ambito scolastico ed i servizi educativi. Al fine di assicurare la continuità e l'efficacia delle collaborazioni attivate, i servizi e le istituzioni scolastiche possono definire appositi protocolli operativi, volti ad un tempestivo intervento a tutela del minore.
4. La Regione, attraverso il fondo di solidarietà di cui all'articolo 23, sostiene il completamento del percorso scolastico e formativo da parte dei figli delle vittime di violenza di genere e gli interventi di sostegno e cura anche psicologica per favorire il processo di inserimento sociale e di autonomia, secondo le modalità di cui al regolamento attuativo.
5. La Regione, elabora in collaborazione con il Garante per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, con l'ufficio scolastico regionale e con i servizi sociali, linee guida rivolte a tutti coloro che operano con i minori per facilitare in ambito scolastico, sportivo o ricreativo l'emersione della violenza domestica sommersa, diretta o assistita, esercitata in danno ai minori.

Art. 19

(Interventi per la prevenzione dei fenomeni della tratta e della riduzione in schiavitù)

1. La Regione, fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 (Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI) promuove, in collaborazione con gli enti locali, la realizzazione di programmi di protezione, assistenza e integrazione sociale rivolti alle vittime di violenza motivata da sfruttamento.
2. La Regione, nello sviluppo dei programmi di cui al comma 1, rivolge particolare attenzione, con interventi specifici e con l'apporto di professionalità adeguate, alla presa in carico delle vittime di minore età.
3. La Regione promuove e sostiene, oltre ai programmi di assistenza di cui al comma 1, azioni volte all'emersione ed al contrasto del fenomeno della tratta e della riduzione in schiavitù, con il coinvolgimento delle forze dell'ordine, delle questure, dei tribunali e degli altri soggetti interessati, secondo le rispettive specifiche competenze.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

Art. 20


(Interventi per la prevenzione del fenomeno delle mutilazioni genitali femminili)

1. La Regione, fermo restando quanto disposto dalla legge 9 gennaio 2006 n. 7 (Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile):
 - a) promuove iniziative di sensibilizzazione e formazione con la partecipazione di organizzazioni di volontariato, associazioni no profit, strutture sanitarie, comunità di immigrati provenienti dagli Stati dove sono praticate le mutilazioni genitali femminili per sviluppare l'integrazione socio-culturale nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, in particolare delle donne e delle bambine;
 - b) promuove la collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale al fine di organizzare corsi di informazione per gli insegnanti delle scuole dell'obbligo, anche avvalendosi di figure di riconosciuta esperienza nel campo della mediazione culturale, con il coinvolgimento dei genitori delle bambine e dei bambini immigrati, e per diffondere in classe la conoscenza dei diritti delle donne e delle bambine;
 - c) promuove in collaborazione con le équipes multidisciplinari presso le strutture sanitarie e i servizi sociali, il monitoraggio dei casi rilevati.

Art. 21

(Interventi rivolti agli autori di violenza di genere)

1. La Regione, con il coinvolgimento di organismi istituzionali, delle reti territoriali dei centri antiviolenza e di altri soggetti del privato sociale che operano per le finalità della presente legge, promuove e sostiene, sul territorio regionale comprese le carceri, la realizzazione di appositi interventi di recupero e accompagnamento rivolti agli autori di violenza di genere, soprattutto di violenza domestica, al fine di limitare la recidiva favorendo l'adozione di comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali.
2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere a carattere psicologico, socio-educativo, relazionale, culturale, psicoterapeutico e psichiatrico.
3. Gli interventi sono realizzati solo a condizione che siano prioritariamente garantiti la sicurezza, il supporto e i diritti umani delle vittime e sono stabiliti ed attuati in stretto coordinamento con i centri antiviolenza e gli sportelli arcobaleno, escludendo l'applicazione di qualsiasi tecnica di mediazione tra l'autore di violenza e la vittima ed assicurando la separazione dei due percorsi.
4. Gli interventi possono essere realizzati solo su adesione volontaria del soggetto interessato, fatta salva l'acquisizione delle autorizzazioni di competenza dell'autorità giudiziaria procedente, qualora previste.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"


CAPO VI

Programmazione interventi

Art. 22

(Piano regionale triennale di prevenzione e contrasto alla violenza e alle discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere)

1. La Giunta regionale, in coerenza con le finalità e gli obiettivi della presente legge, al fine di garantire l'efficacia, l'omogeneità sul territorio e l'attuazione integrata degli interventi, nel rispetto della programmazione sociale e sanitaria regionale, adotta il piano regionale triennale di prevenzione e contrasto alla violenza e alle discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere, di seguito denominato "Piano triennale".
2. Il Piano triennale è adottato, sulla base della proposta di Piano elaborata dal tavolo di coordinamento permanente regionale di cui all'articolo 5, con apposita deliberazione della Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, tenuto conto delle proposte formulate dai tavoli d'ambito e dei dati forniti dall'Osservatorio sul fenomeno della violenza sulle donne istituito con legge regionale n.16/2014, ed è approvato dal Consiglio regionale.
3. Il Piano triennale è un provvedimento generale con il quale la Giunta regionale in coerenza con la pianificazione e programmazione regionale negli ambiti d'interesse:
 - a) fissa gli obiettivi da perseguire, in relazione agli stati di bisogno e ai fattori di rischio derivanti dalla violenza di genere, per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere con particolare attenzione alla costituzione ed implementazione della rete regionale contro la violenza quale modello organizzativo unitario e coordinato, alla istituzione ed alle attività dei centri antiviolenza e delle case rifugio e degli sportelli e dei rifugi arcobaleno, alla diffusione e implementazione delle équipes multidisciplinari e dei tavoli di coordinamento d'ambito;
 - b) individua le risorse disponibili a livello regionale per il raggiungimento delle finalità stabilite con la presente legge;
 - c) determina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi regionali diretti a finanziare le attività e le strutture di cui alla presente legge;
 - d) stabilisce, anche introducendo modelli gestionali innovativi, i criteri per il coordinamento e l'integrazione di tutti i soggetti e gli interventi ascrivibili all'attività di prevenzione e contrasto della di violenza di genere, delle azioni di sostegno alle vittime e ai loro percorsi di autonomia.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

4. Il Piano è pubblicato nell'apposita sezione del sito *web* istituzionale della Regione Campania.

Art. 23

(Fondo di solidarietà per le vittime di violenza)

1. La Regione, sulla base di quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettere r) e s), istituisce il "Fondo di solidarietà per le vittime di violenza" al fine di garantire alle vittime di violenza e ai loro figli, nei limiti delle risorse disponibili, patrocinio legale, cure mediche e psicologiche, sostegno all'autonomia e al completamento del percorso scolastico e formativo, di seguito denominato Fondo.
2. Il Fondo è volto a sostenerne:
 - a) le azioni in sede giudiziaria e nella fase prodromica all'avvio delle stesse, ivi compreso l'eventuale ricorso a consulenza in ambito civilistico o a consulenza tecnica di parte;
 - b) gli interventi di sostegno a titolo di contributo spese per le cure mediche, psicologiche, e accompagnamento delle vittime di violenza di genere, diretta o assistita, e dei figli delle vittime nel percorso di autonomia e di inserimento sociale e lavorativo;
 - c) interventi di sostegno economico rivolti ai figli delle vittime di violenza di genere per garantire loro il completamento del percorso scolastico e formativo;
3. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva, un regolamento che definisce:
 - a) le modalità di implementazione e di gestione del Fondo;
 - b) i criteri e le modalità di distribuzione delle disponibilità del Fondo tra le azioni previste al comma 1, lettere a), b) e c);
 - c) i criteri di accesso al fondo tenuto conto della condizione reddituale della vittima e della presenza di figli minori;
 - d) le modalità di recupero dei contributi di tipo legale e restituzione al Fondo, nei limiti di quanto erogato dallo stesso, con particolare riferimento ai casi in cui: 1) a favore della vittima beneficiaria dell'intervento di copertura delle spese di assistenza legale è disposto, con sentenza, il pagamento delle spese processuali; 2) i soggetti beneficiari dell'intervento di copertura delle spese di assistenza legale sono successivamente condannati per calunnia in merito agli stessi fatti per cui hanno richiesto tutela;
 - e) ogni altra disposizione ritenuta necessaria all'attuazione del presente articolo.
4. Il Fondo, a far data dall'approvazione del regolamento di cui al comma 3, sostituisce il Fondo per il sostegno di cui alla D.G.R. n. 280 del 14/06/2016 istituzione del "Fondo per il sostegno alle donne vittime di violenza con riferimento ad interventi sanitari e socio-sanitari".



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

5. La Regione può stipulare un'apposita convenzione con gli ordini degli avvocati dei fori della Campania al fine di predisporre e rendere accessibile un elenco di avvocati patrocinanti per il Fondo con esperienza e formazione continua specifiche nel settore.


CAPO VII

Disposizioni finali

Art. 24

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti in termini di riduzione dei casi di violenza di genere e di rimozione delle cause di disagio e di sofferenza per le vittime.
2. A tal fine, la Giunta regionale, a partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge e con periodicità biennale, presenta alla commissione consiliare competente una relazione, inviata, altresì, a ciascun consigliere presso l'indirizzo di posta elettronica istituzionale, che descrive:
 - a) l'andamento e le caratteristiche del fenomeno della violenza di genere nella Regione, con particolare riferimento alla sua emersione;
 - b) gli interventi attivati dalla Regione per prevenire e contrastare la violenza di genere e assicurare un adeguato sostegno alle vittime, con il dettaglio delle risorse finanziarie stanziare e utilizzate;
 - c) azioni intraprese per la costituzione e l'implementazione della rete regionale contro la violenza di genere;
 - d) le attività di prevenzione, sensibilizzazione e formazione realizzate sul territorio regionale, con l'indicazione dei soggetti attuatori e destinatari;
 - e) l'efficacia organizzativa del modello di governance della rete regionale contro la violenza;
 - f) le intese, gli accordi e i programmi d'intervento, anche di tipo innovativo, adottati;
 - g) i dati sul funzionamento delle strutture previste all'articolo 10 e all'articolo 11, documentando la quantità e la qualità dei servizi offerti e le caratteristiche socio-anagrafiche delle persone assistite;
 - h) gli interventi adottati per favorire l'inserimento lavorativo e l'autonomia economica delle vittime di violenza;
3. Tutti i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nell'attuazione della presente legge, forniscono alla Giunta regionale le informazioni necessarie per l'elaborazione della relazione di cui al comma 2, non contenute nelle relazioni annuali trasmesse dai tavoli di coordinamento d'ambito e dagli altri soggetti istituzionali operanti presso il Consiglio regionale.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

4. La relazione è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti utilizzati, nell'apposita sezione tematica del sito istituzionale regionale.
5. Il Consiglio regionale promuove momenti di dibattito e confronto pubblico sugli esiti della presente legge, coinvolgendo gli operatori del settore e i soggetti portatori di interessi.

Art. 25

(Regolamento di attuazione)

1. La Giunta regionale, sentita le competenti commissioni consiliari, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti stabilisce:
 - a) i criteri per l'istituzione dei centri antiviolenza e delle case rifugio, in conformità ai requisiti minimi sancita dalla Conferenza Unificata del 27 novembre 2014 e le modalità per la verifica periodica della permanenza degli stessi;
 - b) i criteri e i requisiti minimi per l'istituzione degli sportelli e dei rifugi Arcobaleno e le modalità per la verifica periodica della permanenza degli stessi;
 - c) gli standard strutturali e gestionali delle strutture destinate all'accoglienza delle vittime di violenza, le modalità di autorizzazione e permanenza dell'autorizzazione stessa nonché adeguate modalità volte ad assicurarne la necessaria riservatezza della localizzazione;
 - d) le disposizioni per l'operatività del codice rosa e per la costituzione delle équipes multidisciplinari;
 - e) i criteri per definire il personale necessario all'espletamento dei servizi comprese le professionalità specifiche richieste;
 - f) l'iter, definito e uniforme a livello regionale, per la realizzazione del "Percorso di tutela delle vittime di violenza";
 - g) le linee guida e i modelli di protocollo d'intesa per il raccordo con i servizi socio-assistenziali e sanitari, con le forze dell'ordine, con l'autorità giudiziaria, con gli ordini professionali, con i centri per l'impiego, con i servizi di assistenza legale, per il lavoro e la formazione, con le strutture educative e scolastiche operanti nel territorio e con l'associazionismo e le organizzazioni di volontariato;
 - h) le linee guida per l'attività di formazione permanente e di aggiornamento del personale e di tutti coloro che intervengono nell'ambito delle azioni di prevenzione e contrasto alla violenza di genere nel sistema regionale secondo standard uniformi a livello regionali;
 - i) gli standard di qualità dei servizi da aggiornare periodicamente;
 - j) i criteri di valutazione delle attività dei centri antiviolenza e delle case rifugio, degli sportelli e dei rifugi Arcobaleno;



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

- k) i criteri per la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento del tavolo di coordinamento permanente regionale di cui all'articolo 5 e dei tavoli di coordinamento d'ambito di cui all'articolo 6;
- l) i criteri e le modalità di accesso al Fondo di solidarietà di cui all'articolo 23.

Art. 26
(Norma finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni previste nella presente legge si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente per le medesime finalità oggetto della presente legge.
2. Per l'anno in corso la dotazione del Fondo di solidarietà di cui all'art. 23 è pari ad Euro 150.000,00 alla cui copertura si provvede mediante prelevamento delle risorse dalla Missione 20, programma 1, titolo 1 del bilancio regionale di previsione per l'anno 2017 e contestuale istituzione di apposito capitolo di spesa corrente nell'ambito della Missione 12, programma 7, titolo 1 del bilancio in cui confluiscono le risorse attribuite al Fondo.
3. Le risorse finanziarie di cui al comma 1, concorrono con le risorse già assegnate agli enti per la realizzazione degli interventi ricompresi nella presente legge.
4. A decorrere dal successivo esercizio finanziario le quote di spesa annuali sono determinate dalla legge di bilancio della Regione.

Art. 27
(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le Leggi Regionali 11 febbraio 2011, n. 2 e 21 luglio 2012 n.22.

Art. 28
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Campania.



Consiglio Regionale della Campania

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della V e II
Commissione Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

U.D. Studi Legislativi e
Servizio Documentazione

S E D E

Oggetto: Proposta di legge "Istituzione della piattaforma regionale per lo studio e la cura delle neoplasie pancreatiche" Reg. Gen. 559

Ad iniziativa del consigliere Luciano Passariello

Pervenuta il 22 giugno 2018 ed acquisita al protocollo in pari data

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

V Commissione Consiliare Permanente per l'esame

II Commissione Consiliare Permanente per il parere

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli,

27 GIU. 2018

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

Prot. n. 572
del 22/06/2018

Al Presidente del Consiglio regionale della Campania
On. Rosa D'AMELIO
Sua Sede

Oggetto: trasmissione Proposta di legge " Istituzione della piattaforma regionale per lo studio e la cura delle neoplasie pancreatiche ".

Egregio Presidente,

il sottoscritto Consigliere regionale Luciano PASSARIELLO, in allegato alla presente, trasmette la Proposta di legge " Istituzione della piattaforma regionale per lo studio e la cura delle neoplasie pancreatiche ".


Tanto per quanto di Sua competenza.

Mi è gradito l'incontro per distintamente salutarLa.

Napoli, li 22/06/2018

allegati n.6(sei)

Il Consigliere regionale
Dott. Luciano PASSARIELLO





Consiglio Regionale della Campania

PROPOSTA DI LEGGE

“ ISTITUZIONE DELLA PIATTAFORMA REGIONALE PER LO STUDIO E LA CURA
DELLE NEOPLASIE PANCREATICHE “

Ad iniziativa del Consigliere regionale Luciano PASSARIELLO

Napoli, lì 22/06/2018

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il tumore al pancreas è il secondo più diffuso, caratterizzato da un'elevata mortalità, la diagnosi è tardiva, le possibilità di cura limitate e la ricerca è impegnata nella genetica e nella innovazione dei protocolli terapeutici.

E' il tumore pancreatico che in Campania rappresenta circa il 10% della popolazione italiana, è una delle maggiori cause di migrazione sanitaria con relativo aggravio della spesa sanitaria regionale.

Si prevede che nel 2030 il carcinoma del pancreas sarà, purtroppo, molto diffuso in Campania, da tumore considerato quasi raro negli anni passati, subirà un pauroso incremento.

Questo cancro, come è noto, è caratterizzato da un'elevata mortalità e, come detto, il notevole aumento di incidenza lo identificherà in futuro come il secondo tumore dopo quello del polmone.

Alla luce di queste considerazioni, la proposta di legge, si prefigge l'analisi dei dati mediante l'istituzione della " Piattaforma regionale per lo studio e la cura delle neoplasie pancreatiche ", una "Piattaforma" elettronica per la condivisione delle competenze dei Centri afferenti, il tentativo di rendere omogenei i protocolli di diagnosi e cura, la facilità di accesso alla piattaforma ed infine un'attività scientifica di ricerca e pubblicazione dei dati, sono alcuni degli obiettivi prefissi.

In sintesi, l'articolo 1 indica le finalità e gli obiettivi della proposta di legge e, le informazioni che provengono dalla "Piattaforma" rappresentano il presupposto fondamentale per la programmazione sanitaria regionale nel campo delle neoplasie pancreatiche.

Con l'articolo 2, si prevede l'istituzione di un "Comitato Tecnico-Scientifico" di cui fanno parte le figure apicali dei livelli amministrativi della sanità regionale, dei dipartimenti universitari afferenti, degli ordini dei medici e dei sindacati.

L'articolo 3 è inerente alla clausola di salvaguardia e disposizioni finanziarie.

L'articolo 4 entrata in vigore.



RELAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Le disposizioni della proposta di legge si applicano in quanto compatibili con le previsioni del Piano di rientro dal disavanzo sanitario della regione e con quelle dei programmi operativi di cui all'art. 2, comma 88, della Legge 23 dicembre 2009, n.191, nonché con le funzioni attribuite al Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro del disavanzo sanitario.

Per quanto riguarda gli oneri derivanti dalla proposta di legge, quantificati per ciascuna annualità del triennio 2018-2020 in euro 10.000,00 (eurodiecimila), si provvede a valere sulla Missione 13 – “Tutela della Salute” – Programma 07 – “Ulteriori spese in materia sanitaria” – Titolo 1 – del bilancio di previsione finanziario 2018-2020.

Per gli esercizi successivi, agli oneri, si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio regionale.



Art. 1

(Istituzione della piattaforma regionale per lo studio e la cura delle neoplasie pancreatiche)

1. E' istituita presso la Giunta regionale la Piattaforma per lo studio e la cura delle neoplasie pancreatiche della popolazione della Regione Campania, di seguito denominata "Piattaforma Neoplasie Pancreatiche", con copertura territoriale estesa a tutte le Province.
2. Le finalità programmatiche della Piattaforma Neoplasie Pancreatiche sono così definite:
 - a) realizzare la raccolta, l'elaborazione e la registrazione di dati statici completi, di buona qualità e validati scientificamente, provenienti dai molteplici Centri afferenti e fonti di flussi informativi in campo sanitario, per incidenza, prevalenza e sopravvivenza, secondo l'andamento spaziale e temporale, dei casi di neoplasie pancreatiche che si verificano nella popolazione della Regione Campania;
 - b) rappresentare uno strumento di consultazione per progetti regionali, nazionali ed internazionali, di ricerca anche traslazionale delle neoplasie pancreatiche;
 - c) essere di supporto per Piani regionali per le cure palliative e terapia del dolore;
 - d) contribuire, attraverso i dati prodotti, alla valutazione dell'appropriatezza dei trattamenti terapeutici di neoplasie pancreatiche, alla rilevazione di eventuali differenze nell'accesso alle cure erogate al paziente, in relazione alle condizioni socio-economiche e dell'area geografica di provenienza, ed alla valutazione di interventi di prevenzione mirata;
 - e) essere strumento di monitoraggio sull'efficacia dei programmi di screening tradizionali e sperimentali attivi ed operativi presso le Aziende sanitarie locali della Regione Campania;
 - f) essere strumento di per gli studi epidemiologici finalizzati all'analisi dell'impatto dell'ambiente sulla incidenza delle neoplasie pancreatiche, attraverso uno studio integrato matrici ambientali-matrici umane;
 - g) realizzare un'informazione continua e completa nei confronti della popolazione della Regione Campania.
3. Le informazioni che provengono dalla Piattaforma Neoplasie Pancreatiche rappresentano il presupposto fondamentale per la programmazione sanitaria regionale nel campo delle neoplasie pancreatiche.



Art. 2

(Istituzione del Comitato Tecnico-Scientifico per lo studio e la cura delle neoplasie pancreatiche)

1. E' istituito il Comitato Tecnico- Scientifico per lo studio e la cura delle neoplasie pancreatiche, di seguito denominato "Comitato Tecnico-Scientifico" che si riunisce ogni tre mesi presso l'assessorato regionale della sanità.
2. I membri del Comitato Tecnico-Scientifico restano in carica tre anni, salvo rinnovo, e sono:
 - a) Il responsabile dell'Area generale di coordinamento assistenza sanitaria dell'assessorato regionale della sanità, con funzioni di coordinatore;
 - b) i direttori generali delle Asl della Regione Campania o loro delegati;
 - c) i responsabili dei Dipartimenti afferenti delle università della Regione Campania o loro delegati;
 - d) i Presidenti dei consigli provinciali degli ordini dei medici o loro delegati;
 - e) i referenti dei sindacati dei Medici di medicina generale.
3. I componenti del Comitato Tecnico-Scientifico operano a titolo gratuito.



Art. 3

(Clausola di salvaguardia e disposizioni finanziarie)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano in quanto compatibili con le previsioni del Piano di rientro dal disavanzo sanitario della regione e con quelle dei programmi operativi di cui all'art. 2, comma 88, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché con le funzioni attribuite al Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro del disavanzo sanitario.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati per ciascuna annualità del triennio 2018-2020 in euro 10.000,00 (eurodiecimila), si provvede a valere sulla Missione 13 - "Tutela della Salute" – Programma 07 – "Ulteriori spese in materia sanitaria" – Titolo 1 – del bilancio di previsione finanziario 2018-2020.
3. Per gli esercizi successivi, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio regionale.

Art. 4

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.





Consiglio Regionale della Campania

Consiglio Regionale della Campania

Prot. SETSG 2015.0001153/P
Del 28/10/2015 14:37:09
Da SETSG PRESCR

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della VI e II Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

UD Studi Legislativi e Servizio Documentazione

S E D E

Oggetto: Proposta di legge “Disciplina a sostegno della diffusione dei servizi di accesso gratuito WI-FI” (Reg. Gen. n. 81)

Ad iniziativa dei consiglieri Alberico Gambino e Luciano Passariello
Depositata il 27 ottobre 2015

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

VI Commissione Consiliare Permanente per l'esame

II Commissione Consiliare Permanente per il parere

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli, 28 OTT. 2015

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia

27/10/2015
DOTT. ISSA DI FALLO
SILVIA CIMINO
[Signature]

Prot. N. 00262 /2015 SP/GRUPPO FDI DEL 26/10/2015

On.le Rosetta D'Amelio
Presidente Consiglio Regionale
SEDE

Oggetto: Art. 96 comma 1° Regolamento funzionamento del Consiglio Regionale.
Progetto di legge avente ad oggetto: "DISCIPLINA A SOSTEGNO DELLA DIFFUSIONE
DEI SERVIZI DI ACCESSO GRATUITO WI-FI".

Gentile signor Presidente,

trasmetto e deposito, agli atti del Consiglio Regionale, l'allegato Progetto di legge avente ad oggetto "DISCIPLINA A SOSTEGNO DELLA DIFFUSIONE DEI SERVIZI DI ACCESSO GRATUITO WI-FI" redatto ed elaborato ai sensi e per effetto art. 96 Regolamento funzionamento Consiglio Regionale e costituito da:

- a) Relazione descrittiva
- b) Relazione Finanziaria
- c) Progetto di legge suddiviso in articoli.

L'occasione è utile per porgere Distinti Saluti

I Consiglieri Regionali
Gruppo FDI

[Signature]
Aberico Gambino

[Signature]
Luciano Passariello

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2015.0014519/A
Del: 27/10/2015 09 42 35
Da CR A SERASS

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 81

26/10/15
Rosetta D'Amelio



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
Alberico Gambino

PROGETTO DI LEGGE

**DISCIPLINA A SOSTEGNO DELLA DIFFUSIONE
DEI SERVIZI DI ACCESSO GRATUITO WI-FI**

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 81



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
Alberico Gambino

RELAZIONE DESCRITTIVA

In un'ottica di liberalizzazione dell'accesso al Wi-Fi la Regione Campania intende intervenire per rimuovere gli ostacoli che non permettono ai cittadini di utilizzare i canali informativi e conoscitivi on line favorendo lo sviluppo e la diffusione delle interconnessioni digitali e la loro connessione gratuita.

La "cittadinanza digitale" è infatti ormai uno dei diritti fondamentali della persona come già riconosciuto nelle dichiarazioni del Parlamento europeo e del Consiglio europeo: infatti la rete non costituisce solo uno strumento di comunicazione ma è anche una delle principali fonti di conoscenza. Pertanto una fruizione non paritetica comporta, nella collettività, una discriminazione sul piano sociale, culturale ed economico.

Occorre quindi porre in essere azioni per l'abbattimento del divario di dotazioni organiche tra le diverse aree territoriali (digital divide), che costituisce un rischio per la competitività delle zone escluse dall'utilizzo delle nuove tecnologie e, in particolare, da Internet nei confronti delle altre e getta in una sorta di "apartheid culturale" coloro che vi abitano.

Tale divario si manifesta infatti in una molteplicità di campi, in quanto non permette di accedere a servizi on line che trovano applicazione in molteplici settori, quali:

- servizi pubblici delle amministrazioni quali: prenotazioni, richieste di certificati, consultazione di documentazione (ad es. B.U.R.C.), informazioni di diversa natura sull'attività di enti;
- servizi bancari, aziende, studi professionali;
- servizi per la fruizione di beni culturali, ambientali e servizi per il turismo che permettono sia ai cittadini residenti che ai turisti di collegarsi in qualsiasi momento a portali per il turismo che forniscano informazioni e servizi integrati: dai trasporti alla ristorazione, dalle informazioni sulle strutture alberghiere alla creazione di itinerari turistici tematici;
- servizi destinati a diversamente abili, che potrebbero avere accesso a servizi specifici;
- nuove forme di fruizione di servizi pubblici in ambienti pubblici come aree verdi, biblioteche, ospedali, dove l'impossibilità di accedere alla rete vincola i cittadini a forme di fruizione dei servizi ormai obsolete.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
Alberico Gambino

Pertanto è fondamentale che la Regione prosegua nello sviluppo delle reti/infrastrutture di telecomunicazioni, favorendo, in particolare, i servizi di accesso Wi-Fi per consentire il collegamento ad Internet senza i vincoli e i costi imposti dal cablaggio.

La Regione è infatti competente a legiferare nel settore delle comunicazioni elettroniche, il quale rientra nella materia "ordinamento della comunicazione", attribuita dall' articolo 117 della Costituzione alla potestà legislativa concorrente: detta materia ricomprende, al suo interno, la "comunicazione di interesse regionale", ivi compresa "l'emittenza in ambito regionale" e la "promozione in ambito regionale dello sviluppo delle comunicazioni elettroniche".

Con la presente proposta di legge si intende, pertanto, rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena parità di accesso alle informazioni e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione realizzando una discriminazione sul piano sociale, economico e culturale.

A tal fine la Regione promuove l'impiego delle nuove tecnologie alternative alla trasmissione su cavo attraverso la realizzazione di servizi di accesso WI-Fi gratuiti sul territorio regionale, operando anche in cooperazione con altre istituzioni nonchè favorendo il raccordo tra soggetti, anche istituzionali, per la condivisione di dati, informazioni e servizi attraverso l'uso di tecnologia Wi-Fi (articolo 1).

Per il raggiungimento di tale obiettivo la Regione interviene a diversi livelli, come indicato all'articolo 2: con l'erogazione di contributi e voucher ai soggetti che offrono a terzi un servizio di accesso Wi-Fi nonché con l'installazione di access point pubblici ad accesso gratuito presso ogni sede della Regione.

La Regione inoltre provvede a:

- promuovere attività di informazioni e di sensibilizzazione dirette a diffondere la conoscenza dei servizi di accesso Wi-Fi gratuiti e ad incentivarne l'utilizzo al fine di evitare che i servizi di accesso WI-Fi gratuito presenti sul territorio regionale siano scarsamente utilizzati poiché, non essendo sufficientemente pubblicizzati, non se ne conosce l'esistenza;
- organizzare percorsi formativi e corsi di base finalizzati al superamento del divario digitale nonché ad educare all'uso consapevole della rete: si tratta di un intervento formativo rivolto a quelle fasce di persone che non conoscono l'utilizzo della rete e le sue potenzialità.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
Alberico Gambino

L'articolo 3 demanda al regolamento di attuazione della Giunta regionale, in particolare, i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi e dei voucher nonché il raccordo delle infrastrutture esistenti ed eventuali loro valorizzazione e completamento nonché gli aspetti di dettaglio relativi alle modalità per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi e dei voucher, per la localizzazione degli access point presso le sedi della Regione, per l'accesso gratuito alla rete nonché per lo svolgimento delle attività di informazione e dei percorsi formativi. Nell'ambito dell'attività di controllo, la Giunta regionale disciplina, inoltre, i casi di decadenza e revoca dei contributi e dei voucher nonché i criteri per lo svolgimento dell'attività di verifica e monitoraggio.

Infine, in un ottica di adeguamento all'evoluzione tecnologica e per realizzare il superamento delle restrizioni introdotte al libero accesso alla rete contenute nel c. d. decreto Pisanu (decreto legge 27 luglio 2005 n. 144 recante "Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale"), l'articolo 4 sancisce che l' articolo 7 del d. l. 144/2005 non trova applicazione nella Regione Piemonte.

Tale disposizione, infatti, sancisce obblighi (richiesta della licenza al questore per aprire un esercizio pubblico o un circolo privato di qualsiasi specie in cui sono messi a disposizione punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia Wi-Fi; identificazione, attraverso un documento d'identità, degli utenti e monitoraggio delle loro operazioni on line) che non solo ostacolano la diffusione della tecnologia rispetto ad altri paesi europei ma che risultano di dubbia costituzionalità - come, del resto dichiarato dallo stesso Pisanu- in quanto restrittivi della libertà individuale e della tutela della privacy dei cittadini.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
Alberico Gambino

RELAZIONE FINANZIARIA

Per l'attuazione degli obiettivi stabiliti dalla presente Legge regionale viene stanziata la somma pari ad € 300.000,00 annui facendo fronte ad essa così come segue:

a) Per l'anno 2016 e seguenti la spesa annua prevista, quantificata in € 300.000,00, è coperta nell'ambito e nei limiti delle Risorse ordinarie trasferite dalla Regione per il funzionamento e l'espletamento dei compiti assegnati dalla presente legge.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
Alberico Gambino

INDICE

- Articolo 1** **Oggetto e Finalità**
- Articolo 2** **Funzioni della Regione**
- Articolo 3** **Regolamento di attuazione**
- Articolo 4** **Norma finanziaria**
- Articolo 5** **Entrata in vigore**



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
Alberico Gambino

Articolo 1
(Oggetto e finalità)

1. La Regione Campania, con la presente legge, intende, al fine di rimuovere gli ostacoli che limitano la conoscenza e determinano una discriminazione economica, sociale e culturale fra cittadini:

- a) promuovere la diffusione di servizi di accesso WI-FI gratuito e aperto per favorire la parità di accesso alle informazioni e comunicazioni e alle relative tecnologie;
- b) favorire e sostenere la cooperazione tra soggetti pubblici e privati al fine della condivisione di dati, informazioni e servizi forniti mediante l'uso di tecnologia WI-FI.

2. Ai fini della presente legge, per accesso WI-FI si intendono le tecniche wireless fidelity di accesso alla rete internet secondo le modalità previste della normativa vigente in materia.

3. Per il perseguimento della finalità di cui al comma 1 la Regione svolge attività di promozione in cooperazione con altre istituzioni dirette anche a creare, per i cittadini, accessi gratuiti alla rete presso le sedi pubbliche.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
Alberico Gambino

Articolo 2
(Funzioni della Regione)

1. La Regione per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1:

- a) eroga contributi o voucher ai soggetti pubblici o privati che offrono a terzi servizi di accesso Wi-Fi gratuiti e aperti, con particolare riguardo ai giovani e ai soggetti deboli o svantaggiati, secondo le modalità individuate nel regolamento di cui all'articolo 3;
- b) promuove attività di informazione, formazione e sensibilizzazione dirette a diffondere la conoscenza dei servizi di accesso Wi-Fi gratuiti e aperti;
- c) promuove e incentiva attività di informazione, formazione e sensibilizzazione dirette a diffondere l'uso appropriato, utile e sicuro di internet, con particolare riguardo ai giovani e ai soggetti deboli;
- d) promuove iniziative volte a favorire l'alfabetizzazione informatica dei cittadini, con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione, attraverso la realizzazione di idonei percorsi formativi, anche al fine di favorire il più ampio utilizzo e la massima fruibilità dei servizi digitali della pubblica amministrazione;
- e) dispone l'installazione di almeno un access point pubblico, ad accesso gratuito, presso ogni sede della Regione, nei porti e aeroporti;
- f) dispone l'installazione di almeno un access point pubblico presso le strutture sanitarie pubbliche.

2. I contributi erogati sono cumulabili con altri tipi di contributo previsti da norme comunitarie, statali e regionali nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
Alberico Gambino

Articolo 3
(Regolamento di attuazione)

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dell'entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della competente commissione consiliare, predispone apposito regolamento, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Regionale, con il quale stabilisce:

- a) l'entità dei contributi e voucher;
- b) i criteri, le procedure e i limiti per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi, nonché le modalità per la presentazione delle domande per la concessione degli stessi;
- c) le modalità per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi e dei voucher;
- c) le modalità di accesso alla rete;
- d) i principi e i criteri per lo svolgimento delle attività di informazione, formazione e sensibilizzazione di cui alla lettera b) dell'art. 2;
- e) le modalità ed i criteri per l'installazione del WI-FI nelle sedi indicate nella lettera e) dell'art.2.

2. Nell'ambito dell'attività di controllo, il Regolamento disciplina, inoltre, i casi di decadenza e revoca dei contributi nonché i criteri per lo svolgimento dell'attività di verifica e monitoraggio.

3. L'attività di controllo, di verifica e monitoraggio dell'attuazione della presente legge è svolta dalla Giunta regionale.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
Alberico Gambino

Articolo 4
Norma finanziaria

1. La presente legge entra in vigore dal 01 Gennaio 2016, per cui per l'anno 2016 e seguenti la spesa annua prevista, quantificata in € 3000.000,00, è coperta nell'ambito e nei limiti delle Risorse ordinarie trasferite dalla Regione per il funzionamento e l'espletamento dei compiti assegnati dalla presente legge.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
Alberico Gambino

Articolo 5
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione sul BURC.



Consiglio Regionale della Campania

19/1/16
1026
H

ATTIVITA' ISPETTIVA

REG. GEN. N. 1/0/1 X REG. RA

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0000905/I Data: 18/01/2016 15:09
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



Al Presidente della Giunta Regionale
della Campania
On. Vincenzo de Luca

Al Presidente del Consiglio
Regionale della Campania
On. Rosa D'Amelio

Prot. N. 036 del 18.01.2016

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

A firma del Consigliere Regionale Avv. Gianpiero ZINZI

~~PREMESSO CHE~~

Oggetto : Interrogazione a risposta scritta – Art. 127, comma 4, ai sensi del Regolamento Interno : "Iniziativa tese ad includere il Comune di Maddaloni (CE) all'interno della composizione dell'Osservatorio Regionale del Termovalorizzatore di Acerra"

Premesso che:

- con Delibera della Giunta Regionale n.169 del 31/03/2015 è stato istituito l'Osservatorio Ambiente regionale del Termovalorizzatore di Acerra;
- tale organismo rappresenta una interfaccia indipendente fra i cittadini e le associazioni del territorio, le istituzioni pubbliche ed il gestore dell'impianto;
- la materia dei ristori ambientali è normata in Campania dal comma 4 dell'art.2 del regolamento n. 8 del 27 luglio 2012;

Considerato che:

tale Osservatorio è stato voluto per vigilare, in materia permanente, sul corretto funzionamento dell'impianto di termovalorizzazione e per assicurare alla cittadinanza dei territori e dei Comuni limitrofi il diritto ad una corretta, trasparente e documentata informazione;

Attesa

la necessità di soddisfare, in linea con i principi di cui all'art. 40 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, il pubblico diritto alla trasparenza e all'informazione in relazione all'esercizio dell'impianto di Termovalorizzazione di Acerra.

18/01/16
Amemb. le a



Consiglio Regionale della Campania

Considerato

che l'Osservatorio Ambientale espleta attività di acquisizione analisi e sintesi dei dati tecnici e scientifici riguardanti le caratteristiche ed il funzionamento del termovalorizzatore di Acerra; analisi e sintesi dei risultati dei monitoraggi delle emissioni del termovalorizzatore forniti dalla società di gestione e dagli enti di controllo in attuazione del Decreto Dirigenziale n. 1653 del 01/12/2014 con il quale è stato rilasciato alla Società A2A Ambiente S.p.A. l'Autorizzazione Integrata Ambiente per le attività esercitate presso il sito; studio dei modelli di ricaduta degli inquinanti sui territori circostanti l'impianto redatto da un soggetto terzo individuato unitamente con la Regione Campania e il Comune di Acerra; implementazione e gestione del sito web dell'Osservatorio; organizzazione di incontri e seminari per la divulgazione delle informazioni sul funzionamento dell'impianto e, infine, la proposizione di soluzioni tecnologiche finalizzate all'ulteriore abbattimento degli inquinanti.

Tenuto conto che

- la summenzionata DGR ha inspiegabilmente escluso il Comune di Maddaloni nella composizione dell'Osservatorio, nonostante l'impianto sia sito proprio al confine dei Comuni di Acerra (NA) e Maddaloni (CE);
- tale Osservatorio può essere modificato, integrato, sospeso o revocato dal Presidente della Giunta Regionale, d'intesa con l'Assessore all'Ambiente, qualora ne rilevi la necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico;

S'interroga il Presidente della Giunta Regionale e l'Assessore regionale al ramo per conoscere quali provvedimenti ufficiali e misure concrete si intendono adottare al fine di inserire il Comune di Maddaloni all'interno dell'Osservatorio Ambientale Regionale del Termovalorizzatore di Acerra (Na);

Si chiede, altresì, una modifica del comma 4 dell'art.2 del regolamento n. 8 del 27 luglio 2012 allargando le misure previste per i ristori (attualmente 1.500 metri dal centroide dell'impianto) in modo da estendere i ristori anche ad altri comuni limitrofi.

Il Consigliere
Avv. Gianpiero Zinzi



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Campania Libera – P.S.I. – Davvero VERDI
Il Consigliere

ATTIVITA' ESTRATTIVA

REG. GEN. N. 1237/1/X L.F.P.A.

Prot. n. 049/19

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

"ATTIVITÀ ESTRATTIVA IN LOCALITÀ OLIVELLA NEL COMUNE DI CASAMARCIANO"

Al Presidente della Giunta Regionale
On. Vincenzo De Luca

Premesso che:

- con Decreto Dirigenziale n. 31 del 24 settembre 2014 dell'UOD Genio civile di Napoli, veniva autorizzata la società Edilcalcestruzzo srl alla prosecuzione dei lavori estrattivi di materiale calcareo fino al 31 dicembre 2019 alla località Olivella nel Comune di Casamarciano (Na) su una area di circa 368.500 metri quadrati;
- da anni le popolazioni residenti nell'area limitrofa alla cava, anche organizzati in comitati e associazioni, nei comuni di Casamarciano, Visciano e Tufino segnalano alti livelli di inquinamento, in particolare con la rilevante presenza di polveri sottili;
- nel febbraio 2017, con una nota della Regione Campania, prendendo atto delle lamentele delle popolazioni dei tre paesi e delle apprensioni sul preoccupanti livelli di polveri sottili nell'area nolana, chiedeva alla società Edilcalcestruzzi srl l'installazione di una centralina di monitoraggio al fine di verificare i reali effetti delle lavorazioni nei siti estrattivi attraverso dati quantitativi ed oggettivi anche con l'obiettivo - se risulterà necessario - di apportare modifiche alle fasi operative previste dai progetti autorizzati;
- inoltre, la medesima nota disponeva che, con cadenza semestrale, le rilevazioni venissero trasmessi all'Arpac oltre che ai tre comuni interessati;
- nel citato Decreto Dirigenziale si dispone a carico della Società la periodica documentazione relativa al calcolo dei volumi di materiale estratto per l'anno di riferimento, nonché la relazione a cadenza semestrale (31.03 e 30.09) contenente la descrizione e la valutazione sull'andamento delle attività, sul rispetto del cronoprogramma dei lavori estrattivi e di quelli di ricomposizione ambientale;

tanto premesso, il sottoscritto consigliere regionale chiede di conoscere:

- i dati in possesso dell'Arpac relativi alle rilevazioni di detta centralina, ove installata, e se in possesso di dati propri relativo all'inquinamento per polveri sottili nell'area circostante la Cava sita in località Olivella nel Comune di Casamarciano e, nel caso di totale mancanza, se non si intenda provvedere ad effettuare con urgenza le dovute rilevazioni;
- in base alle ultime relazioni e documentazioni, previste dal Decreto Dirigenziale n. 31 del 24 settembre 2014 dell'UOD Genio civile di Napoli, risulti che la Società abbia rispettato il previsto cronoprogramma dei lavori estrattivi e di quelli di ricomposizione ambientale;
- nell'eventualità di accertata difformità alle prescrizioni o ritardi sul cronoprogramma dei lavori estrattivi e di quelli di ricomposizione ambientale, se gli uffici competenti intendano intervenire con urgenza per apportare modifiche alle fasi operative previste dai progetti autorizzati al fine di garantire l'effettiva cessazione dell'attività estrattiva entro il 31 dicembre 2019, termine fissato dal citato Decreto di autorizzazione, escludendo fin da ora ulteriori proroghe.

Napoli, 24 gennaio 2019

Consiglio Regionale della Campania
Francesco Emilio Borrelli



20/10/2016
S16/RA NR 112
J.S.

Prot. n. 116

ATTIVITA' ISPETTIVA

Napoli, 19 ottobre 2016

A.D.O. Consiglio Regionale della Campania REG. GEN. N. 435/11 X
Protocollo: 0018588/I Data: 20/10/2016 11:10
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:

Al Presidente della Giunta Regionale



SEDE

Interrogazione a risposta scritta

Oggetto: mozione in tema di impegno all'esclusione di cibi contenenti olio di palma nelle strutture pubbliche regionale. Misure di attuazione

La sottoscritta Cons. regionale, Maria Muscarà, ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento interno del Consiglio regionale, rivolge formale interrogazione per la quale richiede risposta scritta nei termini di legge, sulla materia in oggetto.

Premesso che:

- a) in data 14 gennaio 2016, la scrivente depositava una mozione dal titolo "impegno all'esclusione di cibi contenenti olio di palma nelle strutture pubbliche regionale" (mozione n. 45, prot. n. 0001101/I del 21 gennaio 2016);
- b) suddetta mozione è stata approvata all'unanimità durante la seduta del Consiglio regionale del 31 maggio 2016;

considerato che:

- a) la mozione impegna la Giunta regionale a porre in essere una serie di iniziative volte a escludere le ditte fornitrici di prodotti a base di olio di palma dagli appalti delle mense pubbliche di istituti scolastici, ospedali e aziende pubbliche, nonché dei distributori in esse collocati;
- b) la stessa mozione impegna altresì la Giunta regionale a valutare la promozione di una serie di iniziative, anche normative, di sensibilizzazione e informazione, indirizzata oltre che ai cittadini anche ai grandi distributori di prodotti alimentari che operano sul territorio regionale, al fine di indurre a non utilizzare l'olio di palma nei prodotti distribuiti con il loro marchio (private label);
- c) in fine, la mozione raccomanda l'adesione alle linee guida del CFS (Committee on World Food Security) – FAO, per una gestione responsabile delle terre, delle foreste e dei bacini idrici.

de. M.
Muscarà
10/10/2016



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Cons. Maria Muscarà

Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

Tutto ciò premesso e considerato, interroga la Giunta regionale per sapere:

- quale siano le iniziative poste in essere dalla Giunta regionale al fine di dare attuazione alla mozione approvata dal Consiglio in tema di esclusione di cibi contenenti olio di palma nelle strutture pubbliche regionale.

Maria Muscarà




Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare
Forza Italia


AV SIRA
14/2/17
M
SIFIRANVZ
S.S.

Prot. n. 482 /SP del 13/02/2017

Al Presidente del Consiglio Regionale
SEDE

Oggetto: trasmissione interrogazione.

Con la presente si trasmette interrogazione presentata ai sensi dell'art. 124 del Regolamento del Consiglio.


Il Consigliere
Armando Cesaro

A.D.D. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0002519/1 Data: 13/02/2017 16:29
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



13/02/17
SIFIRANVZ



*Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare
Forza Italia*

ATTIVITA' ISPETTIVA
REG. GEN. N. 63/1/X/IF-PA

**ALL'ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DELLA REGIONE CAMPANIA
AMEDEO LEPORE**

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale della Campania.

Il sottoscritto, Consigliere Regionale Armando Cesaro,

PREMESSO

che nell'ambito delle opportunità relativi agli investimenti produttivi strategici di medie e grandi dimensioni il Contratto di Sviluppo rappresenta sicuramente lo strumento politico-istituzionale più efficace in termini crescita industriale, tutela ambientale e espansione del settore turistico locale;

che tale strumento consente utilmente l'aggregazione di realtà produttive locali, nazionali ed estere favorendo peraltro interessanti percorsi competitività e di internazionalizzazione delle imprese coinvolte

che in ragione del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell'8 novembre 2016 viene assicurata la possibilità di stipulare utilmente Accordi di sviluppo tra il Ministero, Invitalia (soggetto gestore), l'impresa proponente e le eventuali Regioni cofinanziatrici, per promuovere la realizzazione di programmi che (a valere su investimenti pari o superiori a 50 milioni di euro ovvero 20 milioni di euro per il settore agricolo) rivestono una particolare rilevanza strategica in termini di innovazione (Industria 4.0) e occupazione, in relazione al contesto territoriale di riferimento.

CONSIDERATO

che la Campania, al di là del diffuso tessuto imprenditoriale di piccole e medie imprese, vanta un'interessate e notevole contesto produttivo di dimensioni medie e grandi;

che, soprattutto in relazione alle difficoltà di crescita economica della Campania, così come rilevata dai più recenti indicatori socio-economici diffusi dall'Istat e da altri Istituti di ricerca



*Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare
Forza Italia*

(Svimez), i Contratti di Sviluppo possono rappresentare lo strumento principale per la riduzione del gap esistente con le regioni italiane più avanzate;

ATTESA

pertanto la loro rilevanza strategica nel quadro delle politiche di sviluppo industriale, ambientale e turistico per la nostra regione;

TANTO PREMESSO,

interroga l'Assessore alle Attività Produttive della Regione Campania, Amedeo Lepore, per conoscere:

- a) il dettaglio, cioè la tipologia di contratto, le imprese proponenti, le eventuali partnership o compartecipazioni, gli stanziamenti previsti (europei, nazionali e regionali) dei Contratti di Sviluppo sottoscritti dalla Regione Campania a far data dal 1 aprile 2010 al 1 luglio 2015;
- b) il dettaglio, cioè la tipologia di contratto, le imprese proponenti, le eventuali partnership o compartecipazioni, gli stanziamenti previsti (europei, nazionali e regionali) dei Contratti di Sviluppo sottoscritti dalla Regione Campania a far data dal 1 luglio 2015 ad oggi;

Napoli, 13/02/2017

Il Consigliere
Armando Cesaro



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare "De Luca Presidente"
Il Presidente

AVV. SICA
4/7/17
M
SILVIA NUNNO
S.S.

Prot.n. 129 /GC-DPI/QT
del 03/07/2017

Al Presidente del Consiglio Regionale
Dott.ssa Rosa D'Amelio

AAAAAAAAAA

OGGETTO: Trasmissione n. 1 interrogazione a risposta scritta ai sensi dell'articolo 124 del regolamento interno.

AAAAAAAAAAAAAAAA

Trasmetto in allegato n. 1 (una) interrogazione a risposta scritta su "Campagna di informazione, sensibilizzazione e promozione dei lidi e complessi balneari accessibili ed attrezzati per le persone con disabilità nel territorio Regionale", presentata dal Cons. Carmine DE PASCALE.

Si rimane in attesa della relativa risposta.

Cordialmente

Napoli, 03/07/2017

A.O.D. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0010978/I Data: 04/07/2017 12:00
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:

Carmine DE PASCALE



03/07/17
Allegato n. 1

Al Presidente della Regione Campania

Dr. Vincenzo De Luca

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA a firma del Consigliere Regionale Carmine De Pascale avente ad oggetto: "Campagna di informazione, sensibilizzazione e promozione dei lidi e complessi balneari accessibili ed attrezzati per le persone con disabilità nel territorio regionale"

PREMESSO CHE:

- la Regione Campania ha sempre espresso particolare sensibilità, competenza e forte impegno nei confronti delle politiche sulla disabilità e sulla condizione di non autosufficienza;
- le persone con disabilità necessitano di accedere con facilità a lidi e strutture balneari fornite di servizi che ne consentano concretamente la permanenza;
- alcuni enti locali si sono già attivati per garantire l'accessibilità alle persone con disabilità ai lidi e strutture balneari ubicati sul proprio territorio cittadino;
- risulta a tutt'oggi complesso ottenere, in maniera chiara ed immediata, informazioni riguardanti i lidi e le strutture balneari accessibili e soprattutto fornite di servizi per le persone con disabilità;
- l'attivazione e messa in rete di campagne di informazione, sensibilizzazione e promozione anche attraverso una mappatura dei lidi attrezzati nel territorio regionale con servizi di ospitalità per le persone con disabilità, consentirebbe notevolmente di facilitarne l'accessibilità;
- la promozione dei lidi e strutture balneari accessibili e fornite di servizi per le persone con disabilità consentirebbe non solo una integrazione totale dei servizi alla comunità, ma anche un ulteriore incremento del settore turistico e dei servizi connessi.

PER TUTTO QUANTO PREMESSO IL SOTTOSCRITTO CHIEDE DI CONOSCERE

- se sia stata attivata o se s'intende attivare una campagna di informazione, sensibilizzazione e promozione dei lidi e strutture balneari accessibili ed attrezzati, anche attraverso una specifica mappatura degli stessi sul territorio regionale, con servizi di ospitalità per le persone con disabilità;
- se il sito web regionale "Sportello Informativo per la Disabilità della Regione Campania" sia costantemente aggiornato al fine di fornire informazioni su interventi e servizi attivati sul territorio regionale a favore delle persone con disabilità

Napoli, 03/07/2017

Il Consigliere
Carmine De Pascale



PER AVERE I TESTI DELLE INTERROGAZIONI E DELLE RISPOSTE ALLE INTERROGAZIONI, ORDINI DEL GIORNO E MOZIONI CONSULTARE IL SITO WEB DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA, LINK "ATTI E DOCUMENTI".